



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

NTT ITALIA SPA

	DEFINIZIONI
Attività	indica le attività di NTT Italia S.p.A.;
NTT Italia o la Società	indica NTT Italia S.p.A. a Segrate via San Bovio 1/3, nonché le sedi di Padova via San Crispino 48, Roma via Bianchini 51 ed il magazzino di Peschiera via Milano 6/15.
Cooperativa	indica la società Cooperativa Sociale Alboran via Enrico Toti, 6 Peschiera Borromeo (MI), cui NTT Italia ha affidato, con apposito contratto di appalto di servizi di pulizia della sede di Segrate via San Bovio 1/3 ed al magazzino di Peschiera Borromeo in via Milano 6/15.
Decreto	indica il D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
Destinatari	indica tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello, in particolare: tutti coloro che operano in nome e per conto di NTT, inclusi gli amministratori, i sindaci, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, i partner commerciali, i fornitori, i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
Enti o Ente	ai sensi dell'art. 1 del Decreto, indica gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica cui si applicano le disposizioni del Decreto ed in particolare la responsabilità amministrativa dallo stesso introdotta;

Linee Guida	indica le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 pubblicate da Confindustria giugno 2021
Modello	indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto;
Reati Presupposto	indica i reati per i quali il Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'Ente. Si tratta, in particolare, delle fattispecie di reato individuate dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
Testo Unico	indica il D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81. c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
TUF	indica il D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria.

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti

L'adeguamento della legislazione italiana ad alcune Convenzioni Internazionali ha portato, in esecuzione della legge delega del 29 settembre 2000 n. 300, alla promulgazione del D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (il "Decreto").

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il regime della responsabilità amministrativa degli Enti per alcuni reati (indicati dagli artt. 24 e ss. del Decreto, i c.d. Reati Presupposto) commessi, o semplicemente tentati, nell'interesse o a vantaggio degli Enti medesimi, o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da parte di:

- (i) soggetti che abbiano la rappresentanza, l'amministrazione o la direzione o, anche di fatto, esercitino la gestione o il controllo dell'Ente o di una sua unità organizzata (i soggetti apicali ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma 1, lett. a); o
- (ii) soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti di cui alla lettera (i) che precede (i soggetti sottoposti all'altra direzione ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma primo, lett. b).

La responsabilità amministrativa dell'Ente è diretta e distinta dalla responsabilità dell'autore materiale del reato ed è tesa a sanzionare gli Enti per i reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse, e resi possibili da una carenza organizzativa dello stesso.

In virtù della responsabilità introdotta dal Decreto, l'Ente subisce pertanto un autonomo procedimento ed è passibile di sanzioni che possono giungere al punto di bloccare l'ordinaria attività d'impresa.

Infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, l'eventuale confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna, il Decreto prevede che l'Ente possa essere sottoposto anche a sanzioni di carattere interdittivo (art. 9, comma secondo), quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

In base a quanto stabilito dall'art. 4, gli Enti con sede principale in Italia possono essere perseguiti anche per reati commessi all'estero, qualora la legislazione del paese straniero non preveda una forma analoga di responsabilità.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si fonda su una "*colpa di organizzazione*": l'Ente è ritenuto, cioè, responsabile in via amministrativa del reato commesso dal suo

esponente, se ha omesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Al contrario, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto, l'Ente non risponde se le persone suindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I processi attraverso cui dotarsi di un simile sistema di organizzazione e controllo interno sono indicati agli artt. 6 e 7 del Decreto, e cioè:

- l'approvazione, adozione, ed efficace attuazione, anteriormente alla commissione di un reato, di un Modello idoneo, quantomeno in una valutazione *ex ante*, a prevenire la commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto. In linea generale, ed in estrema sintesi, il Modello è ritenuto "idoneo" quando i soggetti che hanno posto in essere il reato abbiano agito in modo deliberato e fraudolento al fine di eludere i relativi presidi posti in essere dal Modello stesso;
- la creazione di un Organismo di Vigilanza, monocratico o preferibilmente misto e composto da due membri esterni ed uno interno, con poteri autonomi di iniziativa e controllo, deputato:
 - (i) al controllo dell'effettivo funzionamento del Modello e del rispetto delle previsioni in esso contenute da parte di tutti i destinatari;
 - (ii) alla costante verifica della reale efficacia preventiva del Modello;
 - (iii) al suo aggiornamento.

Il Modello, in base alle previsioni del Decreto, con riferimento ai poteri delegati ed al possibile rischio di commissione dei reati deve peraltro:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione del Modello, pur se non obbligatoria, ma meramente facoltativa, ha efficacia esimente ai fini della responsabilità amministrativa solo se accompagnata dall'efficace e concreta attuazione dello Modello stesso e dal suo costante aggiornamento ed adeguamento.

Il Giudice del procedimento penale, infatti, è chiamato a valutare, nell'ambito del procedimento volto a verificare la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati, e la sua concreta applicazione ed efficacia.

1.2 Attività di NTT Italia S.p.A.

NTT Italia S.p.A. è società facente parte del gruppo internazionale NTT Ltd, che nasce dalla fusione tra i brand Dimension Data, NTT Security e NTT Communication,

controllato dalle società di diritto tedesca Dimension Data Deutschland Holdings GMBH e da quella olandese Dimension Data Holdings Nederland B.V.

NTT Italia S.p.A. si occupa delle attività di acquisto, vendita, distribuzione, installazione, progettazione, consulenza, manutenzione di sistemi informatici concernenti il software e l'hardware incluse le componenti.

La Società ha la propria sede legale a Segrate (MI), in via San Bovio 1/3, nonché un deposito gestito in maniera diretta a Peschiera Borromeo (MI), via Milano 8/12 e 6/1 e due sedi secondarie site a Padova in via San Crispino, 46 e a Roma in via Bianchini 51.

Presso la sede legale si concentrano le funzioni di direzione e controllo della Società, ivi incluse le funzioni amministrative, gestionali, commerciali, operative.

La Società ha organizzato la propria struttura interna operativa come di seguito descritto.

Al vertice dell'organigramma, il Procuratore Speciale (*Country Managing Director*) cui riferiscono i *Vice President*, che hanno il compito – nelle rispettive aree di competenza – di monitorare e verificare l'implementazione delle strategie aziendali, assicurare la gestione delle operazioni, la crescita e lo sviluppo delle risorse umane, nonché garantire il raggiungimento degli obiettivi.

Ai *Vice President* riferiscono i *Manager* di competenza delle diverse direzioni, che hanno il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati assicurando il coordinamento, la guida manageriale e l'ottimale implementazione dei processi aziendali nell'area di competenza.

Presso il magazzino di Peschiera Borromeo è immagazzinato il materiale strategico utile all'attività.

Da qui vengono effettuate le consegne dei prodotti ai siti dei clienti: le consegne vengono effettuate da trasportatori indipendenti.

La Società si avvale per l'approvvigionamento del materiale strategico di diversi fornitori. Il maggior numero di acquisti viene effettuato presso 6 fornitori.

A livello di Gruppo sono stati stipulati dei contratti di partnership con i maggiori produttori di tecnologie.

2MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

2.1 Funzione del Modello

Il Modello ha lo scopo di porre in essere un sistema strutturato di protocolli e di procedure, unitamente ad una serie di attività di controllo e verifica, idoneo a prevenire, o quanto meno a ridurre, il rischio di commissione dei Reati Presupposto da parte dei Destinatari del Modello (come definiti al successivo paragrafo 2.7).

Il Modello ha, tra l'altro, il fine di:

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da NTT Italia S.p.A. in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui NTT Italia S.p.A. ispira lo svolgimento della propria attività d'impresa;
- permettere a NTT Italia S.p.A. , grazie ad un'azione di individuazione delle aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, e all'attuazione delle procedure, di intervenire tempestivamente per prevenire o comunque contrastare la commissione di reati.

Ne consegue che aspetti qualificanti del Modello sono, oltre a quanto sopra evidenziato:

- la sensibilizzazione e la formazione di tutti i Destinatari delle previsioni di comportamento e delle procedure volte a garantire il rispetto del Modello;
- la mappatura delle aree di attività di NTT Italia S.p.A. in relazione alle quali possono essere commessi i Reati Presupposto;
- la dotazione ed attribuzione all'Organismo di Vigilanza di NTT Italia S.p.A. di specifici poteri autonomi di iniziativa e di vigilanza sull'efficacia e sul buon funzionamento del Modello;
- il controllo e la documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali dei Destinatari, nonché del funzionamento e dell'aggiornamento del Modello.

2.2 Struttura del Modello

Il Modello è composto da una "Parte Generale" e da più "Parti Speciali", redatte in relazione alle tipologie dei Reati Presupposto per i quali NTT Italia S.p.A. ha ritenuto sussistere un rischio di commissione da parte dei Destinatari in virtù dell'Attività dalla stessa svolta.

NTT Italia S.p.A. è consapevole della circostanza che l'implementazione del Modello si accompagna nella prassi all'adozione anche di un Codice Etico, in cui l'Ente normalmente formalizza i principi cui ispira l'esercizio della propria attività aziendale.

L'azienda è tenuta al rispetto dell'Ethics Code di NTT Ltd.

È dovere di tutti i Destinatari conoscere il contenuto del Codice Etico, comprenderne il significato ed attivarsi per chiedere gli eventuali chiarimenti in ordine allo stesso.

CE assume una dimensione complementare al vigente Sistema di Gestione Integrato Qualità e Sicurezza delle informazioni, di cui la Società si è dotata, certificato e conforme alle Norme UNI EN ISO 9001:2015 e 27001: 2017.

Tutti i lavoratori di NTT Italia S.p.A. in fase di on boarding ed a seguito di cambiamenti del CE sono tenuti ad effettuare la formazione mediante training on line.

La Società incoraggia i Destinatari a riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni condotta illecita o, comunque, contraria al Codice etico e di comportamento, della quale vengano a conoscenza in ragione dei propri rapporti con la Società.

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, il Destinatario che segnali in buona fede all'Organismo di Vigilanza condotte illecite o, comunque, contrarie al Codice etico e di comportamento, di cui sia venuto a conoscenza in ragione dei propri rapporti con la Società, non può essere sanzionato.

Le segnalazioni vanno inoltrate utilizzando il seguente indirizzo e-mail:

eu.it.odv@global.ntt

In alternativa, è possibile utilizzare l'indirizzo di posta tradizionale:

OdV NTT Italia S.p.A.

c/o GLPA Consulenza Tributaria e Societaria

via del Vecchio Politecnico n.9

20100 Milano

Il testo originario del Decreto si limitava a individuare, come Reati Presupposto, alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione ed altri contro il patrimonio mediante frode (artt. 24 e 25).

Successivi interventi legislativi hanno ampliato il numero dei Reati Presupposto per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa dell'Ente, che è stata pertanto via via estesa alle seguenti fattispecie:

- “*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*” (art. 25-*bis*);
- reati societari di cui agli artt. 2621 e ss. c.c., come riformati dal d. lgs. 23 novembre 2002 n. 61 (art. 25-*ter*);
- delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*);
- reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*);

- reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-*sexies*);
- “*Omessa comunicazione del conflitto di interesse*” (art. 2629-bis c.c.) (modifica dell’art. 25-*ter*);
- reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime commessi in violazione delle norme tutela della salute o sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- reati di riciclaggio, ricettazione e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- criminalità informatica (art. 24-*bis*)¹;
- reati di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- reati contro l’industria e il commercio (art. 25-*bis*);
- reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-*novies*);
- reati contro l’attività giudiziaria (art. 25-*decies*);
- reati contro l’ambiente (art. 25-*undecies*);
- reato di impiego di cittadini terzi cui il soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*);
- reati contro la personalità individuale (art.-25 *quinquies*);
- reato di corruzione tra privati (art. 25-*ter*, lettera s-*bis*).
- Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 reati contro la corruzione denominata: “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*”.

¹ A ciò deve poi aggiungersi la Legge 16 marzo 2006 n. 146, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo).

L’art. 10 della legge in esame estende la responsabilità amministrativa degli Enti alle ipotesi di reato indicate nel medesimo articolo, qualora commesse secondo le modalità del reato transnazionale.

Ai sensi dell’art. 3, legge n. 146/2006, è considerato *transnazionale* il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, e qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, se il reato è stato: (i) commesso in uno o più Stati, ovvero (ii) commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero (iii) commesso in uno Stato, ma sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero (iv) commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si osservi che, in base al disposto della legge n. 146/2006, la responsabilità amministrativa dell’Ente per la commissione di un reato c.d. transnazionale opera solo per le seguenti fattispecie delittuose: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12 comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286).

La responsabilità amministrativa degli Enti è destinata, peraltro, a conoscere ulteriori ampliamenti; in relazione a diversi disegni di legge che sono attualmente in discussione al Parlamento, nonché ad alcune direttive europee a cui il nostro ordinamento dovrà uniformarsi.

Per questa ragione, il Consiglio di Amministrazione di NTT Italia S.p.A., anche su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, dovrà adottare apposite delibere per integrare il Modello con l'inserimento di nuove *Parti Speciali* relative ai reati che, per effetto di ulteriori interventi legislativi, dovessero ampliare l'ambito della responsabilità amministrativa dell'Ente.

2.3 Parte Generale

Secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del Decreto e secondo le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria e, in particolare, quelle elaborate da Confindustria, nella versione pubblicata sul sito di Confindustria in data 6 dicembre 2014 (le "*Linee Guida*"), la Parte Generale del Modello deve mirare a tre fondamentali finalità:

I) Individuazione delle Attività Aziendali nel cui ambito possano essere commessi i Reati: mappatura dei rischi

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto richiede anzitutto che il Modello provveda alla cosiddetta mappatura dei rischi: è necessaria, pertanto, l'analisi della complessiva attività svolta da NTT Italia S.p.A. e l'individuazione delle fasi operative o decisionali che comportino il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

Dati gli interventi legislativi che hanno portato ad una progressiva estensione dei Reati Presupposto, e dati anche i mutamenti che possono intervenire tanto sulla struttura societaria di NTT Italia S.p.A., quanto sulle attività dalla stessa svolte, la mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e immodificabile, ma, al contrario, deve essere sottoposta ad una continua attività di controllo e revisione e deve essere allo stesso modo costantemente aggiornata.

NTT Italia S.p.A. e l'Organismo di Vigilanza provvederanno pertanto ad integrare, ove occorra, la mappatura dei rischi ogni qual volta ciò si renda necessario in ragione di ulteriori interventi legislativi, di modifiche dell'assetto societario di NTT Italia S.p.A., o anche solo in considerazione di modifiche delle circostanze e/o delle modalità con cui NTT Italia S.p.A. svolge la propria attività d'impresa.

II) Articolazione di un sistema di controllo preventivo

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto, una volta compiuta la mappatura dei rischi, occorre prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente nelle individuate aree di rischio.

A tal fine, nelle singole Parti Speciali del presente Modello sono indicate dettagliatamente le specifiche misure e procedure in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati.

In aggiunta a tali procedure, che hanno finalità preventiva, è espressamente riconosciuto all'Organismo di Vigilanza il potere/dovere di effettuare verifiche a posteriori su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali.

Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza devono, al contrario, essere oggetto di continua rivalutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, che ha anche il compito

precipuo di proporre al Procuratore Speciale ed ai Vice President i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che riterrà di volta in volta necessari.

III) Designazione dell'Organismo di Vigilanza.

Terza finalità della Parte Generale è l'individuazione di un Organismo di Vigilanza che provveda, in base al Decreto:

- al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni e delle procedure predisposte in attuazione dello stesso, da parte di tutti i Destinatari;
- alla ricezione delle segnalazioni di comportamenti o fatti potenzialmente rilevanti ai sensi del Decreto, o anche solo potenzialmente prodromici agli stessi, e all'adozione delle iniziative necessarie;
- all'attività di valutazione costante e continuativa dell'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure descritte ai punti I) e II);
- alla proposta al Procuratore Speciale ed ai Vice President di tutte le modifiche necessarie.

L'Organismo di Vigilanza è collegiale, composto da 2 membri esterni ed uno interno, ed è del tutto autonomo e indipendente.

2.4 Parti Speciali

Il presente Modello si compone, oltre che della Parte Generale come sopra descritta, anche di alcune Parti Speciali dedicate ciascuna ad una specifica categoria di Reati Presupposto, per i quali, sulla base della mappatura dei rischi effettuata ai sensi del Decreto, NTT Italia S.p.A. ha ritenuto sussistere un rischio di commissione al suo interno.

Ogni Parte Speciale, oltre alla descrizione delle fattispecie delittuose esaminate, contiene l'individuazione delle aree aziendali ritenute particolarmente a rischio, nonché l'indicazione precisa delle procedure adottate per evitare o quanto meno ridurre al minimo il rischio di commissione degli illeciti.

Nelle Parti Speciali che seguono verranno pertanto esaminate le seguenti fattispecie:

- i) reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale "A");
- ii) reati c.d. societari (Parte Speciale "B");
- iii) abusi di mercato (Parte Speciale "C");
- iv) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Parte Speciale "D");
- v) riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Parte Speciale "E");
- vi) reati c.d. informatici (Parte Speciale "F");
- vii) delitti contro l'industria e il commercio (Parte Speciale "G");
- viii) delitti contro l'attività giudiziaria (Parte Speciale "H");
- ix) reati ambientali (Parte Speciale "I");
- x) delitti contro la personalità individuale (Parte Speciale "L");

- xi) reato di impiego di cittadini terzi cui il soggiorno è irregolare (Parte Speciale “M”);
- xii) reati di criminalità organizzata (Parte Speciale “N”);
- xiii) reato di corruzione tra privati ed integrazione della legge n. 3 del 2019 (Parte Speciale “O”);
- xiv) reato di razzismo ed xenofobia (Parte Speciale P).
- xv) Reati tributari

All’esito della mappatura dei rischi effettuata, NTT Italia S.p.A. ha ritenuto di non ricomprendere nel presente Modello i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico – per i quali comunque è prevista la responsabilità amministrativa dell’Ente – in considerazione del fatto che non sussistono rischi di commissione di tali reati, tenuto conto delle specifiche attività aziendali svolte dalla Società. Ha inoltre escluso altri reati previsti dal decreto ma non attinenti alle attività aziendali.

2.5 L’attuazione del Decreto da parte di NTT Italia S.p.A.

Alla luce della volontà di operare in modo trasparente e corretto, anche a presidio della propria reputazione aziendale, così come dei propri soci, amministratori, e dipendenti, NTT Italia S.p.A. ha ritenuto opportuno, ed in linea con la propria filosofia aziendale, procedere all’adozione e all’attuazione del presente Modello, ed al suo successivo costante aggiornamento.

Il Modello ha anche il fine di sensibilizzare tutti i Destinatari, in modo da orientare a principi di correttezza e trasparenza il loro operare e, allo stesso tempo, evitare e prevenire ogni rischio di commissione di reati nell’ambito delle attività aziendali.

Il Modello è stato predisposto da NTT Italia avendo come riferimento la propria specifica organizzazione, dimensione e struttura, le prescrizioni e le norme del Decreto, le pronunce giurisprudenziali in materia, nonché le Linee Guida.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Dimension Data Italia S.p.A. con delibera 27 aprile 2010.

Con la medesima delibera, il Consiglio di Amministrazione ha nominato l’Organismo di Vigilanza, composto da tre membri e dotato di autonomi poteri, con compiti di vigilanza, controllo ed iniziativa in relazione al Modello stesso ed in particolare alla sua concreta applicazione, rispetto ed aggiornamento.

In data 4 aprile 2012 il Consiglio di Amministrazione di Dimension Data Italia S.p.A. ha adottato la seconda versione del Modello, aggiornandolo rispetto ad i nuovi reati presupposto introdotti.

In data 16 dicembre del 2016 il Consiglio di Amministrazione di Dimension Data Italia S.p.A. ha adottato la terza versione del Modello, contenente l’adeguamento dello stesso alla nuova fattispecie dei reati di corruzione tra privati, nonché a quelle del reato di impiego di personale irregolare e di criminalità organizzata – aggiornamento quest’ultimo che si è reso necessario alla luce soprattutto dell’interpretazione dottrinale e

giurisprudenziale della fattispecie da ultimo citata, e dei suoi riflessi in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

In data 7 ottobre 2019 il Consiglio di Amministrazione di NTT Italia S.p.A. ha aggiornato il modello a seguito del cambio di ragione sociale.

L'attuale versione del Modello, rivisto nella sua totalità è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 dicembre 2022.

2.6 Mappatura dei rischi

Sulla base delle disposizioni del Decreto e delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, NTT Italia S.p.A. ha provveduto alla mappatura dei rischi, individuando, all'interno della propria realtà aziendale, le aree che risultano particolarmente a rischio di commissione di alcuno dei Reati Presupposto.

In questa sede, verrà brevemente illustrata la metodologia utilizzata per la mappatura dei rischi.

NTT Italia S.p.A. ha anzitutto proceduto all'analisi degli elementi costitutivi dei Reati Presupposto, allo scopo di individuare e definire le condotte concrete che, all'interno delle attività aziendali, potrebbero realizzare le varie fattispecie delittuose.

In secondo luogo, NTT Italia S.p.A. ha proceduto all'analisi della realtà aziendale, al fine di individuare le aree ed i settori nei quali è maggiormente probabile che si realizzino le suddette condotte. L'individuazione di tali aree a rischio è stata compiuta sulla base della valutazione dell'organizzazione e operatività aziendale e della documentazione e delle procedure già esistenti per ogni relativa attività.

Infine, NTT Italia S.p.A. ha proceduto alla verifica, all'interno delle aree a rischio così individuate, delle procedure e dei protocolli già esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza e l'efficienza in relazione alle disposizioni del Decreto.

Gli esiti delle predette attività di mappatura dei rischi verranno dettagliatamente descritti nelle singole Parti Speciali, dove verranno anche illustrate le procedure e le cautele predisposte da NTT Italia S.p.A. al fine di evitare o comunque di ridurre al minimo il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

2.7 Destinatari del Modello

Destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Modello, e tenuti, quindi, alla sua integrale osservanza, sono, in generale, tutti coloro che operano in nome e per conto di NTT Italia S.p.A., ivi inclusi gli amministratori, i sindaci, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, i partner commerciali, i fornitori, i componenti dell'Organismo di Vigilanza (i "Destinatari").

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di NTT Italia S.p.A. è un organo composto da membri esterni ed interni dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e provvedere al relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza di NTT Italia S.p.A. è composto da tre membri, da scegliersi tra soggetti dotati di comprovata competenza e professionalità, che, in occasione della prima riunione, adotteranno un apposito regolamento per il funzionamento dello stesso.

Alla luce delle esperienze maturate nella prassi, e nel rispetto delle disposizioni del Decreto, NTT Italia S.p.A. ha ritenuto di individuare, quale componente interno del proprio Organismo di Vigilanza il Responsabile *Compliance e Quality*, soggetto che, in virtù del ruolo ricoperto all'interno della struttura di NTT Italia S.p.A., è in grado di apportare, soprattutto da un punto di vista tecnico e organizzativo, un efficace e valido contributo all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Organismo medesimo, e al raggiungimento degli obiettivi che gli sono demandati. A quest'ultimo si aggiungeranno due membri esterni dotati dei necessari requisiti di professionalità e competenza e che, in qualità di soggetti esterni alla realtà aziendale di NTT Italia S.p.A., garantiranno l'indipendenza e l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza.

In tale ottica, i due membri esterni dell'Organismo di Vigilanza sono stati individuati nel Presidente del Collegio Sindacale, al quale è attribuita anche la funzione di Presidente dell'Organismo medesimo, e in un avvocato penalista.

Tale soluzione è ritenuta da NTT Italia S.p.A. la scelta ottimale, garantendo al contempo l'autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza e la conoscenza approfondita della struttura societaria ed organizzativa di NTT Italia S.p.A. così come delle modalità con cui la stessa svolge la propria attività d'impresa.

È a tal proposito opportuno precisare che, all'interno di NTT Italia S.p.A., la funzione *Compliance e Quality* svolge le funzioni di controllo sul sistema operativo. In particolare, si occupa di visitare periodicamente le sedi ed il magazzino, verificando le condizioni dei locali, il rispetto delle norme e delle procedure in materia di sicurezza e di gestione ambientale, nonché lo stato della relativa formazione. Inoltre effettua degli audit interni per verificare l'applicazione delle procedure del sistema di gestione per tutti i processi, ad eccezione di quelle attinenti la propria funzione che, affinché ne sia garantito un controllo effettivo ed efficace, vengono verificate mediante audit periodici svolti da soggetti terzi.

All'esito di tali verifiche, il Responsabile *Compliance e Quality* predispone una relazione che viene indirizzata alle Direzioni Finance ed Human Resources. In aggiunta, con cadenza trimestrale, il Responsabile *Compliance e Quality* interno predispone una relazione indirizzata al County Managing Director e al Board in cui illustra gli esiti della propria attività. Dispone di un proprio *budget* e gli è consentito di avvalersi dell'opera di soggetti esterni nello svolgimento delle proprie attività.

In ragione quindi delle specifiche funzioni di controllo e verifica dell'adeguatezza del sistema interno e di gestione dei rischi cui il Responsabile *Compliance e Quality* interno è deputato, la sua nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza garantisce:

- i) la sussistenza dei requisiti di indipendenza ed autonomia richiesti dal Decreto;
- ii) la sussistenza delle specifiche competenze e professionalità ritenute da NTT Italia S.p.A. essenziali ai fini dello svolgimento dell'incarico affidato.

Resta espressamente stabilito che, con riferimento al componente interno, la vigenza del suo rapporto di lavoro subordinato con NTT Italia S.p.A., è presupposto della partecipazione quale componente dell'Organismo di Vigilanza e che pertanto, la cessazione, per qualsivoglia ragione o titolo, di tale rapporto di lavoro determinerà automaticamente una causa di decadenza dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza. In tal caso, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza dovrà dare atto

dell'avvenuta decadenza dalla carica del componente interessato e rivolgersi al Consiglio di Amministrazione, affinché quest'ultimo provveda alla nomina di un nuovo membro.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione di NTT Italia S.p.A. e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina, o in mancanza di tale termine per tre anni. I suoi membri possono ricoprire la carica per più mandati.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di revoca quali componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- i) la condanna, anche con sentenza non definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti puniti a titolo di dolo, con l'esclusione quindi dei delitti colposi, eccettuati quelli previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 comma 3 c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, nonché le contravvenzioni che comportino l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p., o previste da specifiche disposizioni di legge;
- ii) in ogni caso, qualsiasi condanna, anche non definitiva, che comporti l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p. o previste da specifiche disposizioni di legge;
- iii) l'applicazione di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale o l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia personale o patrimoniale;
- iv) la dichiarazione di interdizione o di inabilità ai sensi del codice civile, come pure il conflitto di interessi con NTT Italia S.p.A..

Costituisce inoltre causa di sospensione dalla carica, per tutta la durata della misura, l'applicazione di una misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, arresti domiciliari, divieto e obbligo di dimora, obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria, divieto di espatrio) e l'applicazione di una misura interdittiva (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali).

3.2 Prerogative e risorse dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di soggetti appartenenti alle diverse attività aziendali, qualora si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi, e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività di NTT Italia S.p.A.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno, o comunque nell'organigramma di NTT Italia S.p.A., di utilizzare la consulenza di professionisti esterni.

L'Organismo di Vigilanza, all'inizio del proprio mandato, e successivamente con cadenza annuale, presenterà al Consiglio di Amministrazione di NTT Italia S.p.A. una richiesta di budget di spesa annuale da erogarsi da parte della stessa NTT Italia S.p.A. ed in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza presenterà al Consiglio di Amministrazione la richiesta di erogazione dell'importo corrispondente al budget annuale con sufficiente dettaglio delle spese e dei costi da sostenere per il corretto adempimento del mandato.
- Il Consiglio di Amministrazione non potrà ragionevolmente rifiutarsi di provvedere all'erogazione di tale importo, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza lo potrà utilizzare, in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione, per gli scopi previsti dal presente Modello;
- tale importo dovrà coprire le spese che, secondo le stime, l'Organismo di Vigilanza dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane o materiali messi a disposizione da NTT Italia S.p.A. non fanno parte del budget);
- tale importo sarà messo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza su un conto corrente bancario intestato a NTT Italia S.p.A., con firma singola del presidente dell'Organismo di Vigilanza, che ne potrà disporre in via autonoma e senza alcun obbligo di autorizzazione preventiva;
- tale importo sarà erogato in rate trimestrali anticipate con obbligo di rendiconto da parte dell'Organismo di Vigilanza entro i sessanta giorni successivi la scadenza del trimestre; fermo restando l'obbligo di rendiconto annuale alla scadenza di ciascun anno di durata del mandato.

Qualora, in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza) si rendesse necessaria per l'Organismo di Vigilanza l'erogazione di somme ulteriori rispetto all'importo sopra indicato, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza dovrà formulare richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione di NTT Italia S.p.A. indicando con ragionevole dettaglio le ragioni ed i fatti posti a base di tale richiesta. La richiesta degli ulteriori fondi non potrà essere respinta dal Consiglio di Amministrazione senza fondato motivo.

3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza di NTT Italia S.p.A. è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei Destinatari, assumendo ogni iniziativa necessaria;
- vigilare sulla reale efficacia, efficienza ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- verificare l'opportunità di aggiornamento ed adeguamento delle procedure disciplinate dal Modello, e di formazione dei Destinatari del medesimo, formulando al Consiglio di Amministrazione le opportune relative proposte;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione le violazioni accertate del Modello perché possa assumere i provvedimenti conseguenti.

Fermo restando l'obbligo di vigilanza sul rispetto del Modello e delle procedure ivi indicate attribuito all'Organismo di Vigilanza, il suo operato non è sindacabile da parte

del Consiglio di Amministrazione, se non per motivi attinenti ad inadempimenti del mandato conferito.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza di NTT Italia S.p.A. realizzerà le predette finalità attraverso:

- la ricognizione delle attività aziendali, ai fini della mappatura aggiornata delle aree di rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- la verifica dell'adeguatezza delle norme in essere in relazione ad eventuali trasformazioni, modifiche ed allargamenti dell'attività aziendale;
- la proposta al Consiglio di Amministrazione delle opportune modifiche ed integrazioni delle singole Parti Speciali;
- il conseguente aggiornamento delle norme di condotta delle singole Parti Speciali;
- il coordinamento con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree individuate a rischio di commissione dei reati presupposto;
- il controllo dell'effettiva presenza e della regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;
- la segnalazione al Consiglio di Amministrazione di eventuali carenze del Modello e delle relative proposte di modifica o miglioramento. In tal ambito l'Organismo di Vigilanza deve ricevere costantemente informazioni sull'evoluzione delle aree di rischio, e ha libero accesso a tutta la relativa documentazione aziendale. A tal fine dovrà ricevere costantemente, da parte del Consiglio di Amministrazione di NTT Italia S.p.A., le segnalazioni sulle eventuali situazioni che possano comportare rischi di illeciti;
- il coordinamento con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- ogni altro controllo, sia periodico che mirato, sul concreto svolgimento di singole operazioni, procedure o attività all'interno di NTT Italia S.p.A. che si renda opportuno (controlli successivi);
- la redazione e la verifica della validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (ad es. quelle di risoluzione dei contratti nei riguardi di partner commerciali, collaboratori o fornitori), se si accertino violazioni delle prescrizioni di cui al Decreto;
- per quanto riguarda le comunicazioni sociali e in particolare il bilancio, che nel caso di NTT Italia S.p.A. è certificato da una società di revisione (si veda in proposito la Parte Speciale "B"), la vigilanza costante sulla effettiva indipendenza della società di revisione, nonché le verifiche periodiche sui rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- la predisposizione di una relazione informativa destinata al Consiglio di Amministrazione, con cadenza annuale.

Infine, e conformemente alle disposizioni di cui all'art. all'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto, i compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'Organismo di Vigilanza si articolano su tre differenti tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente l'Organismo di Vigilanza procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da NTT Italia S.p.A. (o dalla relativa società) nell'ambito delle aree di rischio;
- verifiche sulle procedure: periodicamente l'Organismo di Vigilanza verificherà l'efficacia delle procedure adottate dalla società e l'effettivo funzionamento del presente Modello;
- verifiche sulle segnalazioni e le misure: annualmente l'Organismo di Vigilanza esaminerà tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente.

Dei risultati di questa attività di verifica l'Organismo di Vigilanza dovrà dare conto, seppure sommariamente, nella relazione predisposta con cadenza annuale e indirizzata al Consiglio di Amministrazione.

4. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

4.1 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Oltre alla documentazione espressamente indicata da ogni singola Parte Speciale del Modello secondo le procedure in ciascuna di esse contemplate, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di rischio, nonché quelle relative ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso.

Dovranno sempre essere comunicate all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni riguardanti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti (ivi inclusi i dirigenti) nei confronti dei quali la magistratura proceda per taluno dei Reati Presupposto;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla Magistratura e dagli organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali risulti lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per fatti in cui siano potenzialmente interessate le attività aziendali di NTT Italia S.p.A.;
- i risultati e le conclusioni di commissioni di inchiesta o altre relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità per i Reati Presupposto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- procedimenti disciplinari svolti, eventuali sanzioni irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni;
- prospetti riepilogativi degli appalti ottenuti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private;
- commesse attribuite da enti pubblici, dalla Comunità Europea o da soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a dare piena informazione all'Organismo di Vigilanza sulle questioni che rientrano nella competenza dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza l'efficace adempimento dei compiti che gli sono demandati, NTT Italia S.p.A. garantisce a tutti i Destinatari del Modello, nonché ad eventuali terzi, la facoltà di segnalare a tale organo qualsiasi illecito, anomalia o attività sospetta, in relazione alla commissione o al rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto, di cui siano venuti a conoscenza per qualsivoglia ragione.

A tutti coloro che invieranno comunicazioni o segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, NTT Italia S.p.A. garantisce espressamente l'esclusione di qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ed in ogni caso assicura la riservatezza sull'identità del segnalante.

Tutti i dipendenti di NTT Italia S.p.A. hanno quindi la facoltà, oltre che il dovere, di comunicare, in forma scritta, ogni informazione relativa a possibili anomalie interne od attività illecite.

L'Organismo di Vigilanza potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, provenienti da estranei alla società.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere ogni genere di informazione e/o documentazione, utile agli accertamenti e ai controlli ad esso demandati, al Consiglio di Amministrazione ed ai dipendenti, facendo obbligo ai soggetti indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza di NTT Italia S.p.A. deve ricevere dal Consiglio di Amministrazione informazioni dettagliate circa il sistema di poteri adottato e le deleghe attribuite.

L'Organismo di Vigilanza verifica ed analizza le informazioni e le comunicazioni ricevute e i provvedimenti da attuare. Una volta attuati, i provvedimenti dovranno essere in linea e conformi alle previsioni dettate dal sistema disciplinare del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'emissione di sanzioni disciplinari a carico di coloro che si sottraggono agli obblighi di informazione.

L'Organismo di Vigilanza comunicherà al Consiglio d'Amministrazione per le proprie determinazioni se, all'esito degli accertamenti svolti sulle comunicazioni e segnalazioni pervenute, le stesse furono redatte con dolo o colpa grave finalizzate al nocimento della società, dei propri amministratori, dirigenti e dipendenti.

4.2 Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a specifici obblighi informativi nei confronti direttamente del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza avrà inoltre l'obbligo specifico di fornire tempestive informazioni su ogni modifica, integrazione o aggiornamento che possa interessare il Decreto. L'Organismo di Vigilanza ha altresì il dovere di comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni violazione accertata nell'ambito dello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza di NTT Italia S.p.A. potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a sua volta richiedere di essere da questo sentito, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Con cadenza annuale, inoltre, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sull'attuazione del Modello.

4.3 Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni e i *report* predisposti o ricevuti in base al Decreto devono essere conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza in un archivio apposito, informatico o cartaceo che, previa autorizzazione scritta dello stesso Organismo di Vigilanza, potrà essere reso accessibile a soggetti esterni in base a procedure da delineare a cura dello stesso Organismo di Vigilanza.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

L'art. 6, comma 2 lettera e), del Decreto stabilisce che deve essere introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni intervenute.

La definizione di un sistema disciplinare (da commisurarsi alla tipologia delle infrazioni) da applicarsi in caso di violazione delle previsioni del Modello, rende efficace l'azione di vigilanza e prevenzione affidata all'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'efficacia del Modello stesso.

Il sistema disciplinare è stato redatto anche sulla base dei seguenti principi:

- differenziazione in base ai Destinatari del Modello;
- individuazione delle sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei destinatari nel rispetto delle disposizioni previste dai CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- individuazione di procedure di accertamento delle violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni, nonché di una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione ed in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare.

In particolare, il sistema disciplinare è rivolto:

- a tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (inclusi anche eventuali liquidatori) di NTT Italia S.p.A. o di una sua unità organizzata dotata di autonomia finanziaria e gestionale;
- alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, ed in generale a tutti i dipendenti così come a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità, operano nell'ambito di NTT Italia S.p.A. concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività aziendale, compresi i collaboratori, i partner commerciali, i fornitori.

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in sezioni specifiche ognuna riferita ad una categoria di destinatari, tenuto conto dello *status* giuridico dei diversi soggetti. Il sistema disciplinare è reso pubblico e diffuso mediante affissione nei locali di NTT Italia S.p.A.

È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sull'osservanza e sulla corretta applicazione del sistema disciplinare e sulla sua effettività, nonché di adottare gli opportuni provvedimenti affinché il Consiglio di Amministrazione di NTT Italia S.p.A. provveda ad aggiornare, modificare e/o integrare il sistema disciplinare stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito penale che le stesse condotte possano integrare.

L'Organismo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione di NTT Italia S.p.A. l'adozione di misure disciplinari commisurate all'entità ed alla gravità delle violazioni accertate.

5.2 Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti

Le condotte tenute dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole di comportamento indicate nel presente Modello, costituiranno illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, le sanzioni irrogate, a seconda della gravità della violazione, potranno essere quelle previste dal CCNL Commercio, nonché dal CCNL Dirigenti Commercio.

Le sanzioni saranno irrogate, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL applicabile, dal Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'applicazione di sanzioni disciplinari può essere proposta dal RSPP e/o da procuratore del datore di lavoro.

5.3 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazioni del Modello da parte degli amministratori di NTT Italia S.p.A., l'Organismo di Vigilanza ne informerà l'intero Consiglio di Amministrazione, che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste ai sensi della normativa vigente.

5.4 Misure nei confronti di collaboratori, partner commerciali e fornitori

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, da partner commerciali o da fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato Presupposto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a NTT Italia S.p.A., come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

6. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO

Presupposto perché il Modello possa costituire esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente è la sua efficacia, quantomeno in un'ottica *ex ante*, nonché la sua concreta ed effettiva applicazione.

Condizione indispensabile per garantire il concreto e costante rispetto del Modello e delle procedure dallo stesso descritte è la conoscenza dello stesso da parte di tutti i Destinatari.

NTT Italia S.p.A. ha pertanto adottato le iniziative che verranno descritte qui di seguito al fine di assicurare una corretta divulgazione del Modello non soltanto all'interno ma anche all'esterno della propria realtà aziendale.

6.1 Formazione del personale

NTT Italia S.p.A. promuove la conoscenza del Modello tra tutti i Destinatari, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua migliore attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello la formazione del personale (a cui vanno aggiunti anche i consulenti esterni) sarà articolata secondo le seguenti modalità:

- Formazione iniziale attraverso riunioni specifiche nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello;
- Diffusione di una nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni;
- Pubblicazione sul sito internet di NTT Italia S.p.A. del Modello;
- Diffusione tramite circolare interna di materiale informativo dedicato all'argomento, con comunicazione costante e tempestiva di eventuali aggiornamenti e modifiche;
- Informativa in sede di assunzione.

6.2 Informazione dei collaboratori, dei partner commerciali e dei fornitori

NTT Italia S.p.A. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali, i collaboratori ed i fornitori, attraverso la consegna di copia del presente Modello. I partner commerciali, i collaboratori ed i fornitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta del Modello, che verrà poi conservata dall'Organismo di Vigilanza presso il proprio archivio.

L'informativa nei confronti di collaboratori, partner commerciali e fornitori riguarda anche eventuali aggiornamenti del Modello che si siano resi necessari a fronte di novità legislative – che comportino un allargamento della categoria dei Reati Presupposto – ovvero di mutamenti della struttura e/o dell'organizzazione aziendale che richiedano una revisione del Modello stesso. In ogni caso di revisione del Modello, pertanto, NTT Italia S.p.A. si occuperà di darne debita informazione ai soggetti terzi.

6.3 Clausole contrattuali

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni e delle procedure di cui al presente Modello anche da parte di soggetti terzi che partecipano, anche in via indiretta, all'esercizio dell'attività di impresa di NTT Italia S.p.A., la società inserirà nei contratti

e nelle lettere di incarico sottoscritti con partner commerciali, fornitori e collaboratori apposite clausole contrattuali attraverso le quali i sottoscrittori si impegneranno al rispetto delle norme del Modello, accettando altresì che la loro violazione possa costituire motivo di risoluzione del relativo contratto da parte di NTT Italia S.p.A. .

La Società ritiene infatti che tale rimedio contrattuale costituisca l'unico strumento che consenta di tutelare il rispetto delle procedure e dei principi elaborati dal Modello anche da parte di soggetti (quali i collaboratori, i partner commerciali ed i collaboratori) che non sono esposti al rischio delle sanzioni disciplinari previste espressamente per i dipendenti.

PARTE SPECIALE “A”

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Prima Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto:

Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con l’utilizzo delle somme, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che successivamente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (che sarà di seguito descritta), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Questo reato è suscettibile di un’applicazione meramente residuale nell’ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell’ambito di applicazione del Decreto stesso, nell’ipotesi in cui un dipendente o un agente di una società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di

tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).²

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere, un teste od altro funzionario).

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato

² ***Note sulla nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio***

Buona parte delle fattispecie elencate negli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01 sono configurabili come reati "propri", in quanto possono essere integrati solo in rapporti in cui almeno uno dei due soggetti sia dotato della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria, formando o concorrendo a formare la volontà sovrana dello Stato o di altro Ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive). Deve invece considerarsi incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) chi, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, manca dei poteri tipici di quest'ultima, purchè non svolga semplici mansioni di ordine né presti opera meramente materiale.

Al riguardo, la giurisprudenza ormai consolidata ha precisato che, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta in concreto al perseguimento di interessi collettivi, restando irrilevanti la qualificazione e l'assetto formale dell'Ente per il quale il soggetto presta la propria opera.

In altri termini, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio può attribuirsi non solo ad esponenti di Enti pubblici in senso stretto, ma anche a quelli di Enti regolati dal diritto privato che, in concreto, svolgono attività o prestano servizi nell'interesse della collettività.

(oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea), determinandolo a fornire una determinata prestazione patrimoniale.

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto da parte dello Stato o di altro ente pubblico, arrecando danno a terzi.

In concreto, potrebbe, ad esempio, integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Il rischio di commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione è **immanente in ogni attività di impresa**: qualsiasi società infatti si trova, nel corso della propria ordinaria attività, ad interfacciarsi in più di un'occasione con i più disparati enti pubblici e per le più disparate ragioni (ciò avviene anche solo per la costituzione della società, con riferimento agli adempimenti formali di iscrizione e di pubblicità richiesti).

Il rischio di illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione è poi sempre particolarmente alto a causa della loro **specifico conformazione**: essi si fondano su un **rapporto intersoggettivo, tra privato e pubblico ufficiale** (la corruzione ne è l'esempio per eccellenza). In questa situazione, anche comportamenti e rapporti in realtà non finalizzati alla commissione di illeciti, ma caratterizzati da semplice ambiguità (si pensi a rapporti con un amministratore locale di eccessiva vicinanza, confidenzialità ed informalità) possono ingenerare sospetti, determinare l'apertura di indagini, essere insomma travisati, sia dal pubblico ufficiale coinvolto, sia da osservatori esterni.

Altro elemento di delicatezza è altresì costituito dal fatto che la giurisprudenza tende ad accogliere **nozioni molto ampie di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio** (ossia delle qualifiche soggettive che portano alla configurazione degli illeciti in parola) con la conseguenza che **anche** figure appartenenti a persone giuridiche ed enti formalmente privati, in ragione dello svolgimento di attività in senso lato di pubblica rilevanza possono essere ritenuti titolari della qualifica ai fini dell'applicazione della legge penale (al riguardo si rimanda all'appendice della presente Parte Speciale).

La Società ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al Codice Etico e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel Decreto, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- Sistema di Gestione della Qualità;
- certificazioni;
- visura camerale.

La valutazione della specificità delle attività aziendali, volte alla ricerca dell'eventuale sussistenza di specifiche e più intense aree di rischio, ha dato esiti che richiedono un costante monitoraggio delle attività che interessano la Pubblica Amministrazione. La Società, infatti, partecipa a gare pubbliche.

Come misura di prevenzione la Società ha formalizzato una procedura interna per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

NTT Italia non accede ad alcuna forma di finanziamento pubblico.

NTT Italia sottolinea che la **regola fondamentale, in ogni caso in cui un esponente della Società si interfacci con la Pubblica Amministrazione** deve essere la seguente:

qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, con le persone fisiche che la rappresentano e con soggetti che in senso lato svolgono funzioni ed hanno attinenza con attività di pubblico interesse, deve essere considerato come attività per definizione pericolosa.

Quei rapporti vanno gestiti alla stregua delle lavorazioni a rischio nell'attività industriale. Come in quelle devono essere sempre ed indefettibilmente rispettate specifiche norme di sicurezza, così nei rapporti con la Pubblica Amministrazione il riferimento alle procedure interne ed alle norme di comportamento descritti nella presente Parte Speciale deve essere indefettibile ed il loro rispetto deve essere rigoroso.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati considerati, come detto, trovano come presupposto l'instaurazione di **rapporti con la Pubblica Amministrazione** (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri, così come esponenti di enti privati o soggetti privati che tuttavia esercitano attività regolate da norme di diritto pubblico e, in generale, di pubblico interesse).

Sono pertanto da considerarsi a rischio tutte quelle attività aziendali che implicano l'instaurazione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione (attività di **rischio diretto**).

Sono poi da considerarsi allo stesso modo a rischio le aree aziendali che, **pur non implicando** direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, gestiscono strumenti di tipo finanziario e di pagamento e altre attività che potrebbero consentire di attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali (o a soggetti ad essi collegati) nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (attività di **rischio indiretto**).

Costituiscono, in particolare, **aree di rischio indiretto**:

con riferimento alla possibilità che esse possano essere impiegate per la formazione di **riserve occulte** di danaro o da impiegare in ipotesi per illecite dazioni o per dissimulare simili illecite dazioni:

- le attività di amministrazione, finanza, contabilità e fiscale,
- le attività di pagamento,

con riferimento all'ipotesi che i soggetti selezionati possano essere ricollegabili ad amministratori e pubblici ufficiali locali che quindi l'attribuzione dell'incarico possa essere la contropartita di un patto corruttivo o comunque di un illecito vantaggio:

- l'assegnazione di contratti di consulenza e prestazione professionale, in particolare quando il soggetto selezionato abbia sede, operi abitualmente e sia localmente radicato nell'area in cui NTT Italia stia in quel momento operando;
- la selezione del personale;
- la nomina di dirigenti e di membri organi sociali;

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO DIRETTO

La presente Parte Speciale prevede l'**espesso divieto** - a carico di tutti i Destinatari - di:

- I) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- II) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o comunque presentarsi in modo non cristallino ed essere oggetto di fraintendimento;
- III) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione è fatto **divieto** in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi e dalle eventuali procedure aziendali applicabili. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società. Gli omaggi consentiti si devono caratterizzare in ogni caso per l'esiguità del valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o tesi a promuovere l'attività aziendale attraverso *gadgets* e prodotti approvati da NTT Italia. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei partner commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete o parziali a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o qualsiasi altro risultato;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

La gestione di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere improntata ai seguenti **principi fondamentali**:

- **soggettivizzazione dell'attività**: è opportuno che tendenzialmente sia sempre individuato un responsabile dell'attività in questione, che ne segua lo svolgimento e prenda le relative decisioni;
- **soggettivizzazione del rapporto**: è opportuno che tendenzialmente sia solo il responsabile individuato ad interfacciarsi con il pubblico ufficiale. Certamente, devono essere esclusi rapporti soggettivamente indeterminati;
- **formalità**: è opportuno seguire sempre le procedure formali previste dalle norme del procedimento amministrativo ed evitare quanto più possibile rapporti informali, men che meno confidenziali con esponenti di pubbliche amministrazioni;
- **tracciabilità**: è buona norma lasciare tracce scritte delle principali fasi e dei contatti nel corso di un procedimento amministrativo;
- **evidenza delle eccezioni**: è opportuno lasciare sempre traccia scritta delle eccezioni che, per ragioni di estrema urgenza, siano operate rispetto alle procedure, con indicazione dei motivi;
- **partecipazione**: è opportuno organizzare le attività che comportino rischi in modo da far sì che le principali decisioni e gli atti a rilevanza esterna ad esse relative avvengano e siano perfezionati con il contributo di almeno due soggetti aziendali, per favorire il controllo reciproco ed impedire abusi.

5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO INDIRETTO

Come detto, il Modello deve prevedere ulteriori controlli su alcune aree di attività che, pur non essendo direttamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, possono tuttavia fornire l'occasione per predisporre somme di denaro

da impiegare a scopi corruttivi o di conferire incarichi e vantaggi che possono mascherare illecite dazioni.

Attività di fatturazione e pagamenti

NTT Italia adotta un piano interno formalizzato: Schema deleghe e procure, che prevede l'individuazione specifica di tutti i soggetti legittimati ad autorizzare ed eseguire i pagamenti che si rendono necessari per l'esercizio dell'attività aziendale: il piano prevede per ciascuna tipologia di pagamento i soggetti incaricati, che **devono essere sempre due a firma congiunta**, salvo quelli di importo esiguo, al di sotto dei 2000 euro.

Chiunque rilevi elementi che possano suscitare il sospetto di illecite attività di fatturazione fittizia o di fatturazione per importi maggiori di quelli reali deve darne immediata notizia al CFO. Della segnalazione è data notizia all'Organismo di Vigilanza.2

Selezione del personale

La selezione del personale è compiuta dalla funzione interessata in accordo con la Direzione delle Risorse Umane, nel rispetto delle relative procedure interne.

La lettera di assunzione deve essere sottoscritta sempre dalla Direzione delle Risorse Umane.

Incarichi a consulenti e professionisti esterni

Gli incarichi a liberi professionisti, consulenti e collaboratori esterni sono assegnati con **lettera di incarico scritta**, che ne indica puntualmente il contenuto. La stessa lettera indica, laddove possibile, l'importo degli onorari che saranno riconosciuti.

La gestione del rapporto con i consulenti avviene in modo che **non vi sia identità** soggettiva tra chi richiede la consulenza e chi verifica l'effettivo adempimento dell'incarico, prima di eseguire il pagamento.

Nomina di amministratori e di membri degli altri organi sociali

Le delibere di nomina degli amministratori e dei membri degli altri organi sociali devono sempre dare conto, seppur sinteticamente, delle **ragioni** che hanno condotto alla scelta di quel determinato soggetto.

PARTE SPECIALE “B”

I reati societari

1. INTRODUZIONE

Il D. Lgs. n. 61 del 2002 ha riformato la materia dei cd. reati societari, riformulando gli artt. 2621 e ss. c.c. Lo stesso decreto ha introdotto nel testo del Decreto l’articolo (art. 25-ter), che ha esteso la configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti anche al caso di commissione di *“reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell’interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”*.

Come messo in luce anche dalle Linee Guida, ancorché l’art. 25-ter non menzioni esplicitamente i due elementi che caratterizzano il Decreto (il Modello e l’Organismo di Vigilanza), deve senz’altro ritenersi implicito il riferimento a questi due istituti e all’esigenza di adeguarne struttura e funzionamento anche alla prevenzione dei reati societari.

2. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI DI CUI AGLI ARTT. 2621 E SS. C.C. (ART. 25-TER DEL DECRETO)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei principali reati rilevanti ai fini della presente Seconda Parte Speciale.

2.1 Ipotesi di falsità

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Le fattispecie delineate dagli artt. 2621 e 2622 c.c. mirano a colpire l’esposizione, nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, di false notizie o l’omissione di notizie dovute da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, in modo tale da indurre in inganno i destinatari delle comunicazioni stesse.

La condotta, perché sia penalmente rilevante, deve essere posta in essere con il duplice intento di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, da un lato, e di ottenere per sé o per altri un ingiusto profitto, dall’altro.

Le due norme delineano una condotta tipica quasi identica; si differenziano per il fatto che il reato previsto dall’art. 2621 è una contravvenzione ed è fattispecie di mero pericolo; quello di cui all’art. 2622, invece, è un delitto e richiede la realizzazione di un effettivo danno per i soci o i creditori.

Deve aversi, altresì, presente che:

- le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica della società (cfr. artt. 2621, comma 3; 2622, comma 5, prima parte);
- la punibilità va esclusa se le falsità e le omissioni determinano una variazione del risultato economico d’esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1% (cfr. artt. 2621, comma 3; 2622, comma 5, seconda parte);

- in ogni caso, il fatto non è punibile se è conseguenza di valutazioni estimative che, considerate una ad una, non si discostino di volta in volta per più del 10% rispetto al valore corretto (cfr. artt. 2621 u.c.; 2622 u.c.);
- i reati in parola sono configurabili anche quando le false informazioni riguardino beni posseduti o amministrati per conto di terzi (cfr. artt. 2621, comma 2; 2622, comma 4);
- il reato previsto dall'art. 2622 è perseguibile a querela di parte, per le società non quotate; d'ufficio, per quelle quotate.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

La fattispecie individuata dall'art. 2623 è posta a tutela della veridicità e della completezza delle informazioni indirizzate al mercato, nei casi in cui la società voglia sollecitare l'investimento o voglia procedere alla quotazione su mercati regolamentati ovvero a offerte pubbliche di acquisto o di scambio. La norma, infatti, sanziona la condotta di chi, in tali occasioni, diffonda false informazioni, o ne occulti di vere, con l'intento di indurre in errore il pubblico.

Anche in questo caso, come nel precedente, la condotta non solo deve essere indirizzata allo scopo di ingannare i destinatari delle informazioni, ma deve anche mirare a produrre un ingiusto profitto per il soggetto attivo o per altri soggetti.

Anche in questo caso, il reato si configura come contravvenzione o delitto a seconda che dalla condotta sia derivato o meno un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto informativo.

Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

In questo caso, tutelate sono la veridicità e la completezza delle comunicazioni dei soggetti incaricati della revisione contabile della società.

Come in precedenza, se dalla condotta è scaturito un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la sanzione è aggravata e il reato da contravvenzione diviene delitto.

Il reato di cui all'art. 2624 è reato proprio, potendo essere commesso dai soggetti responsabili della revisione contabile; ciò non toglie che gli amministratori e tutti gli altri soggetti indicati dall'art. 25-ter del Decreto, vi possano essere coinvolti a titolo di concorso.

2.2 Tutela del Capitale Sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La norma risulta violata quando, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, vi sia la restituzione, anche simulata, dei conferimenti a uno o più soci o la liberazione di uno di essi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato, come nei successivi reati di cui agli artt. 2627-2629 c.c., possono essere gli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta individuata dalla norma è integrata quando vi sia la ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati dalla legge a riserva, ovvero sia ripartita altra riserva che per legge non potrebbe essere ripartita.

La norma prevede tuttavia che la restituzione degli utili o la reintegrazione delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della società controllante che intacchi l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Come nel caso dell'illegale ripartizione degli utili, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie tutela la garanzia dei creditori e vieta il compimento di operazioni come la riduzione del capitale, la fusione con altra società o la scissione, quando esse provochino un danno ai creditori della società.

Qualora, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno da essi patito, il reato si estingue.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629 bis c.c.)

La norma è stata introdotta dalla L. 262/2005 contenente le “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*”.

L'art 2629 bis del codice civile prevede la violazione dell'art. 2391, 1 comma, c.c. (che sancisce l'obbligo di comunicazione del conflitto di interessi) realizzata dagli amministratori di una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentari o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero da un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUF.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma prevede tre possibili condotte, accomunate dal medesimo effetto di provocare la formazione di quote fittizie di capitale:

- attribuzione di quote o azioni sociali per una somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Oltre agli amministratori, soggetti attivi del reato possono essere i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale fattispecie riguarda il caso in cui, in fase di liquidazione, i liquidatori provvedano a ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento della somme necessarie per la loro soddisfazione, con conseguente danno per i creditori stessi.

Il reato è estinto se, prima del giudizio, vi sia il risarcimento.

Soggetti attivi del reato possono essere, evidentemente, i liquidatori.

2.3 Tutela del corretto funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare le attività di controllo che la legge attribuisce a determinati soggetti – soci, organi sociali, società di revisione – attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La concreta causazione di un danno comporta un aggravamento della sanzione.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La norma individua e sanziona la condotta di chi, con atti simulati o con frode, determini la formazione della maggioranza assembleare, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

2.4 Tutela contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie prevista dall'art. 2637 è integrata dalla condotta di chi diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a influenzare in modo sensibile il prezzo di strumenti finanziari non quotati oppure incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

È opportuno sottolineare espressamente che la norma, a far data dal 2005, sanziona solo le condotte di aggiotaggio che influiscono sul valore di titoli non quotati. Da quell'anno, infatti il legislatore ha introdotto gli artt. 184 e 185 nel TUF, con cui ha separatamente disciplinato gli abusi di mercato su titoli di società quotate. La stessa legge, ha introdotto un nuovo art. 25 *sexies* nel Decreto, con cui è stata espressamente prevista la responsabilità amministrativa degli Enti anche per queste due nuove figure di reati.

A queste due fattispecie di abuso di mercato sarà dedicata la successiva Parte Speciale.

2.5 Tutela delle funzioni pubbliche di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma prevede due differenti condotte, distinte per modalità di condotta e momento offensivo.

La prima si realizza o con l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, anche se oggetto di valutazione, nelle comunicazioni previste dalla legge nei confronti di Autorità Pubbliche di Vigilanza o con l'occultamento di fatti, sempre relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, che avrebbero dovuto essere comunicati.

La seconda si realizza con ogni altra forma di ostacolo, attuata consapevolmente, alle attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche.

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

3. AREE A RISCHIO

La Società ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al Codice Etico e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel Decreto, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- Sistema di Gestione della Qualità;
- certificazioni;
- visura camerale.

Alla luce dei reati e delle condotte sopra richiamate, l'analisi delle attività di impresa di NTT Italia ha rivelato l'esistenza di un rischio di commissione dei reati societari descritti modesto.

NTT Italia non è una società quotata, non ricorre al pubblico risparmio, non è sottoposta alla relativa Autorità Pubblica di Vigilanza (Consob): questi dati escludono l'esistenza di un rischio specifico di commissione di quelli, tra gli illeciti indicati, relativi a questi profili (prospetti, rapporti con il mercato, rapporti con Autorità di Vigilanza).

Peraltro, il quadro, in NTT Italia, si arricchisce con un controllo sui processi finanziari ed amministrativi interni, svolto dalla funzione di audit del Gruppo.

A ciò si aggiunge, infine, l'analisi sui dati contabili, che viene affidata alla revisione della società KPMG

I rischi di commissione di illeciti societari, si ricollegano, quindi, a quelli fisiologici esistenti in ogni persona giuridica che eserciti attività di impresa e sono, in particolare individuabili nelle seguenti aree di attività:

- A) attività di **predisposizione di comunicazioni** dirette ai soci o al pubblico e, in particolare, redazione e predisposizione del bilancio d'esercizio;
- B) gestione dei **rapporti con le società di revisione** ed esercizio di ogni **altro controllo interno**;
- C) **operazioni** che incidono **sul capitale sociale e di gestione della corporate governance**;

L'elenco è suscettibile di ogni integrazione futura; sarà, quindi, sempre possibile l'individuazione di ulteriori aree di rischio (con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure).

A tal proposito, l'Organismo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della presente Parte Speciale. Il Consiglio di Amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

Oltre alle specifiche indicazioni e principi di comportamento che di seguito saranno indicati, resta fermo il richiamo a tutti i principi generalmente accolti da NTT Italia nonché dalla Parte Generale del presente Modello.

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI

Ai Destinatari è fatto espresso **obbligo**:

- di tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di NTT Italia nel suo complesso;
- porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne a essa indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociale, nel rispetto totale delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- aver cura e tutelare il regolare funzionamento degli organi sociali di NTT Italia , garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale e garantendo la libera formazione della volontà assembleare;
- aver cura di effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla disciplina applicabile nei confronti delle Autorità competenti, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;
- non diffondere notizie in merito alle iniziative e le scelte di partner commerciali (conclusione di accordi con NTT Italia collaborazioni con la società e quant'altro), se non quando strettamente necessarie e con l'accordo del partner stesso.

5. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SPECIFICHE AREE DI RISCHIO

5.1 Comunicazioni ai Soci e al pubblico

Bilanci ed altre comunicazioni sociali

NTT Italia ha da tempo elaborato una solida procedura per la redazione del proprio bilancio di esercizio, in cui sono stati puntualmente individuate tutte le funzioni aziendali e quindi i soggetti che devono contribuire a questa attività.

Le Funzioni coinvolte sono:

- contabilità fornitori;
- contabilità clienti;
- tesoreria;
- contabilità generale;
- consulente fiscale esterno.

L'inventario del magazzino viene effettuato con cadenza semestrale.

I pagamenti dei clienti vengono effettuati in favore di NTT Italia attraverso bonifico bancario.

Allo stesso modo, il sistema contabile adottato da NTT Italia concorre ulteriormente a ridurre il rischio della commissione dei reati in esame. La Società infatti, conformemente alle indicazioni del Gruppo cui appartiene, redige un proprio bilancio ad uso interno del Gruppo con cadenza mensile. Entro i cinque, sei giorni successivi alla fine del mese, la Società raccoglie e rielabora i dati contabili e li sintetizza in un documento contabile redatto secondo le regole del bilancio d'esercizio, che viene poi trasmesso al Gruppo.

Tale procedura, oltre a garantire un controllo analitico e puntuale in materia contabile, concorre anche, ai fini del presente Modello, a ridurre il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Nella redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione NTT Italia segue i seguenti principi:

- individuazione dei dati e delle notizie che ciascun soggetto o ciascuna funzione aziendale deve fornire, individuazione dei soggetti o della funzione cui devono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, nonché la tempistica del loro trasferimento;
- trasmissione e conservazione dei dati per via informatica, in modo che esista traccia del loro percorso e sia sempre possibile l'identificazione dei soggetti che hanno immesso i dati;
- previsione di scadenze precise, perché sia consentita la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza del bilancio e della società di revisione, con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione;
- previsione della possibilità di una o più riunioni che coinvolgano la società di revisione, il Collegio Sindacale, e l'Organismo di Vigilanza, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio.

5.2 Gestione dei rapporti con le società di revisione e altri controlli sulla gestione sociale

In ordine alla **scelta** della società di revisione, saranno seguiti questi accorgimenti:

- l'immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza del nominativo della società di revisione che viene individuata dal Gruppo;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi altro incarico specifico che sia attribuito alla società di revisione, nonché ogni ulteriore notizia rilevante circa il rapporto tra NTT Italia e la società di revisione;
- in generale, il divieto di concludere con la società di revisione prescelta qualsiasi contratto di consulenza.

Per quanto riguarda, in particolare, l'**attività della società di revisione**:

- dovrà essere consentito al responsabile della società di revisione di prendere contatto, in ogni occasione lo ritenga opportuno, con l'Organismo di Vigilanza per verificare e analizzare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di cui all'art. 2624 c.c.;
- dovrà essere esplicitamente vietata la possibilità della stipulazione di contratti di lavoro autonomo o subordinato con dipendenti delle società che effettuano la revisione contabile di società controllate per un congruo lasso di tempo dopo la scadenza del contratto tra NTT Italia e la società di revisione o dopo l'interruzione del rapporto del dipendente con la società di revisione.

5.3 Tutela del Capitale Sociale

Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale di NTT Italia, quali la distribuzione di utili e riserve, l'acquisto o la cessione di partecipazioni o rami d'azienda, di fusione, scissione o scorporo, devono prevedere:

- la precisa attribuzione delle responsabilità decisionali e di quelle operative nell'ambito dei singoli progetti, nonché i meccanismi di coordinamento tra le funzioni così individuate;
- l'informazione all'Organismo di Vigilanza, fin dal principio del progetto, in modo che sia possibile che questo segua l'intero *iter* decisionale;
- la messa a disposizione allo stesso Organismo di Vigilanza dell'intera documentazione relativa a ogni progetto;
- la possibilità di riunione e confronto tra Collegio Sindacale, società di revisione, e Organismo di Vigilanza in merito a profili di criticità relativi ai progetti in parola.

Per quanto riguarda l'eventuale conflitto di interessi, l'obbligo per gli amministratori di comunicare al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza, che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento, tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c.

5.4 Rapporti con le Autorità competenti

Per quanto riguarda eventuali rapporti con le Autorità competenti, sono tre i potenziali ambiti di attività rilevanti:

- la predisposizione e la trasmissione delle **informazioni**, periodiche e non, **richieste dalla legge** e dai regolamenti;
- la predisposizione e la trasmissione di ogni altra informazione che sia **ulteriormente richiesta** dalle Autorità competenti;
- le condotte da tenere nel caso di **verifiche ispettive** delle stesse Autorità.

In questi casi, le attività dovranno essere rette ai seguenti principi:

- i termini e i modi della trasmissione e della circolazione interna dei dati necessari alla predisposizione delle informazioni alle Autorità competenti, con la previsione di meccanismi e procedure che assicurino la massima veridicità e completezza degli stessi;
- l'individuazione di responsabili, che curino il rispetto delle procedure previste e rilascino una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni raccolte e predisposte;
- nel caso di verifiche ispettive, la massima collaborazione da parte di tutte le unità aziendali coinvolte, la tempestiva individuazione di un responsabile delle attività necessarie, che possa assicurare il massimo coordinamento tra le unità aziendali coinvolte e la massima rapidità nella messa a disposizione delle informazioni richieste dagli ispettori;
- in generale, la possibilità, per tutti i responsabili individuati, di rivolgersi e riferire all'Organismo di Vigilanza in merito allo svolgimento delle attività relative ai rapporti con le Autorità competenti, segnalando altresì eventuali carenze delle procedure e dei metodi operativi predisposti;
- per quanto riguarda il responsabile individuato nel caso di verifiche ispettive la redazione di una relazione all'Organismo di Vigilanza sull'indagine avviata, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito.

PARTE SPECIALE “C”

Abusi di mercato

1. I DELITTI DI CUI AGLI ARTT. 184 E 185 TUF (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO)

L'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, recependo le indicazioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*sexies*. Questa norma estende l'ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti anche a condotte di esponenti aziendali che integrino una delle due fattispecie di abuso di mercato previste nel TUF.

La stessa legge, infatti, ha provveduto a ridelineare il quadro degli illeciti di abuso di mercato, introducendo, agli artt. 184 e 185 nel TUF, due distinti **delitti**.

L'art. 184 sanziona il cd. **abuso di informazioni privilegiate** con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila ad euro sei milioni: il reato si realizza quando taluno, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, o della partecipazione al capitale della emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, 1) compie operazioni su strumenti finanziari giovandosi di quelle informazioni oppure 2) comunica tali informazioni ad altri (cd. *tipping*) oppure 3) raccomanda o induce altri a compiere operazioni (cd. *tuyautage*).

Secondo il comma 2 della norma, lo stesso reato può essere commesso da ogni soggetto che, pur privo di una della qualità indicate dal primo comma, sia venuto in possesso di un'informazione sensibile in ragione delle preparazioni di un reato.

Si noti che l'art. 181 del TUF definisce espressamente la nozione di **informazione privilegiata**: si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Un'informazione si ritiene di **carattere preciso** se: i) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; ii) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per **informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari** si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

L'art. 185 del TUF, invece, sanziona le condotte di **manipolazione del mercato**.

Questa norma, in particolare, sanziona con la pena della reclusione da due a dodici anni e la multa da euro quarantamila ad euro dieci milioni, tre tipologie di condotta:

- 1) la diffusione di notizie false;
- 2) il compimento di operazioni simulate;

3) la realizzazione di altri artifici

nel caso in cui simili condotte siano idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

Con riferimento a questo illecito, si tenga presente che la Consob, con propria comunicazione n. DME/5078692 del 29-11-2005, ha reso noti gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazione di mercato.

2. GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI CUI AGLI ARTT. 187-BIS E 187-TER DEL TUF

La nuova disciplina degli abusi di mercato è poi completata dagli artt. 187-*bis* e 187-*ter* del TUF, che stabiliscono che fatti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato possano anche costituire **illeciti amministrativi**, colpiti da sanzioni pecuniarie alquanto gravi, che vanno da un minimo di centomila ad un massimo di quindici milioni di euro, per i fatti di abuso di informazioni, e fino a 25 milioni di euro nel caso di manipolazioni del mercato. Le sanzioni sono comminate dalla Consob.

Ebbene, secondo le nuove norme del TUF, l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata, quando l'illecito sia stato compiuto nel suo interesse o a suo vantaggio: ciò è stabilito dall'art. 187-*quinqüies* del TUF.

La stessa norma stabilisce che a questo caso si applichino, in quanto compatibili, gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto, che, come noto, introducono la possibilità di esonero da responsabilità dell'ente che si sia dotato, attraverso un Modello, di misure e prescrizioni idonee a prevenire gli illeciti: è previsto in altri termini un regime analogo a quello della responsabilità *ex* Decreto e le misure e le prescrizioni del Modello, quindi, devono mirare a prevenire **anche** questi illeciti amministrativi.

Il sistema sanzionatorio predisposto dal legislatore per gli abusi di mercato è dunque **binario**: vi è un piano penale, con reati che sono accertati dalla magistratura penale, sia per quanto riguarda la responsabilità penale personale sia per quella amministrativa degli Enti; vi è un piano amministrativo, con illeciti che sono accertati, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, dall'Autorità Amministrativa (Consob).

I due profili possono coesistere, quindi: uno stesso fatto può essere oggetto di valutazione sia in sede penale che in sede amministrativa: l'art. 187-*duodecies* del TUF espressamente prevede che il procedimento amministrativo di accertamento e quello penale proseguano parallelamente, senza la prevalenza dell'uno sull'altro.

3. DEFINIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI RILEVANTE PER GLI ILLECITI EX ARTT. 184, 185, 187-BIS E 187-TER DEL TUF

L'art. 180 in collegamento con l'art. 1, comma 2 del TUF indica espressamente quali siano gli strumenti finanziari in relazione ai quali possano essere commessi i delitti di cui alla presente Parte Speciale.

Il minimo comun denominatore degli stessi è l'essere strumenti **quotati**, sul mercato italiano o sul mercato di altro Paese comunitario: deve trattarsi di uno degli strumenti di cui all'art. 1 del TUF **ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione** alle negoziazioni in un **mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea**, nonché **qualsiasi altro strumento** ammesso o per il

quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea

4. AREE A RISCHIO

La società ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al Codice Etico e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel Decreto, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- Sistema di Gestione della Qualità;
- certificazioni;
- visura camerale.

NTT Italia **non è una società quotata**: il dato riduce enormemente il rischio che, nell'ambito della sua attività, possano essere compiuti abusi di mercato che siano relativi a titoli della società.

Al tempo stesso, NTT Italia **non detiene partecipazioni in società quotate** e, quindi, non opera in alcun modo sul mercato borsistico.

Residua, come area di rischio, **unicamente** la **gestione delle informazioni**, eventualmente *price sensitive*, relative a terze società in ipotesi quotate: si pensi al caso di notizie relative a conclusioni di accordi tra NTT Italia e tali società, rinnovi di accordi, interruzioni di collaborazioni.

Le aree della Società ritenute maggiormente a rischio di commissione di attività di abusi di mercato devono essere così individuate:

- a. gestione delle informazioni relative ad eventuali **rapporti con terzi quotati** o collegati con altri soggetti quotati, **prima** della loro formalizzazione/ufficializzazione;
- b. attività di **comunicazione** relativa a nuovi accordi, nuovi servizi e nuove *partnership* che coinvolgano terzi soggetti quotati o collegati a terzi quotati.

5. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Per **norma generale**, tutte le informazioni relative alla gestione dell'azienda, alle scelte imprenditoriali, a conclusioni di accordi e a nuove iniziative commerciali o nuovi prodotti e servizi sono trattate e gestite come **informazioni riservate** e diffuse solo tra i soggetti strettamente necessari, prima della formalizzazione delle decisioni.

Con specifico riferimento ad eventuali **attività di comunicazione** verso l'esterno, NTT Italia indica le seguenti norme di condotta:

- ogni forma di comunicazione aziendale con terzi e con il pubblico deve essere improntata a principi di **trasparenza, veridicità e completezza**;

- la comunicazione aziendale **evita di includere dati e notizie che non siano strettamente attinenti** alla società, ma che riguardino altri soggetti, con l'eccezione delle notizie necessariamente connesse a fatti della società;
- deve essere individuato **un solo soggetto aziendale**, direttamente dipendente dal Consiglio di Amministrazione, che curi la materia della comunicazione con il pubblico;
- è fatto obbligo a tutti i Destinatari di **segnalare** prontamente ogni comportamento ed ogni fatto che possa lasciar intendere lo sfruttamento o le rivelazioni di notizie riservate, se non anche la commissione di un abuso di mercato.

PARTE SPECIALE “D”

Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI E GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO)

L'art. 25-septies del Decreto, introdotto dalla L. 23 agosto 2007 n. 123, e sostituito dall'art. 300 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente anche ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In proposito, si deve evidenziare che il citato Testo Unico, oltre a riformare e riorganizzare in maniera sistematica la vasta disciplina esistente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha appunto esteso la responsabilità amministrativa dell'ente alle ipotesi di reato in esame, e dettato alcune norme specifiche in merito alla predisposizione del Modello.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da:

- a. soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni;
- b. soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a Euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a

tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale.

È opportuno precisare che non tutti gli episodi di omicidio colposo o di lesioni personali colpose gravi o gravissime possono essere il presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente: infatti, ai sensi dell'art. 27-*septies* in esame, rilevano solo quei fatti in cui la condotta colposa che abbia determinato il danno all'incolumità fisica di qualcuno sia consistita nel mancato rispetto di una o più norme di legge o regolamento poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

È altresì necessario precisare, ai sensi dell'art. 583 comma 1 c.p., la lesione personale è da considerarsi "*grave*" se: (i) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; (ii) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è invece considerata "*gravissima*", ai sensi del medesimo art. 583 comma 2 c.p., se dal fatto deriva: (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà dell'uso della parola; (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per quanto attiene al regime sanzionatorio introdotto dal Decreto in relazione ai reati in esame, si distinguono tre diversi gradi di gravità dell'illecito, e quindi della sanzione applicabile all'ente. In particolare:

- (i) nel caso di omicidio colposo determinato dalle violazioni più gravi indicate dall'art. 55 comma 2 del Testo Unico (consistenti, sommariamente, nell'omessa redazione o nell'inadeguata redazione del documento di valutazione dei rischi imposto dalla legge in aziende le cui attività sono caratterizzate da particolare pericolosità), la sanzione pecuniaria è di 1000 quote; le sanzioni interdittive vanno da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno;
- (ii) nel caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la sanzione pecuniaria va da 250

a 500 quote; quelle interdittive da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno;

- (iii) nel caso di lesione colposa grave o gravissima, la sanzione pecuniaria massima è di 250 quote; le sanzioni interdittive non superano i sei mesi.

2. DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

In considerazione della finalità delle fattispecie in esame, risulta di tutta evidenza come ogni attività di impresa costituisca un rischio, sotto tale profilo, tanto per chi la esegue quanto per la collettività in generale.

Immediata conseguenza di tale premessa è che devono ritenersi destinatari della presente Parte Speciale, in aggiunta ai Destinatari del Modello:

- tutti i soggetti che svolgono funzioni e ricoprono incarichi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (a titolo esemplificativo, il datore di lavoro, i dirigenti della sicurezza e i suoi sub-delegati, i responsabili per la sicurezza, i medici competenti, gli addetti alle emergenze, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ecc.);
- i prestatori esterni di servizi che operino all'interno delle aree aziendali (inclusi i lavoratori interinali o di cooperative che operino nelle Sedi della Società);
- i lavoratori di imprese appaltatrici che operino all'interno delle aree aziendali;
- altri collaboratori, anche solo occasionali;
- i visitatori delle Sedi e del magazzino.

3. FINALITÀ DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

La società ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al Codice Etico e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel Decreto, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- Sistema di Gestione della Qualità;
- materiale inerente la gestione della sicurezza sul posto di lavoro;
- certificazioni;
- visura camerale.

Si deve anzitutto evidenziare che i delitti di cui alla presente Parte Speciale, a differenza di tutti gli altri previsti dal Decreto, non consistono in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

Nel caso di lesioni colpose, quindi, nessuno vuole la realizzazione dell'evento lesivo: esso avviene per causa di un'omissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche determinata da colpa (ossia da negligenza o imprudenza o imperizia), non certo dalla volontà di cagionare quell'evento.

La presente Parte Speciale ha quindi la finalità di prevenire questo tipo di reati, attraverso la previsione di una serie di misure organizzative interne che mirino all'assunzione puntuale ed esaustiva di tutti i rimedi e di tutte le misure imposte dalla legge e dai regolamenti per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.

La presente Parte Speciale persegue, quindi, cinque differenti finalità, tutte organicamente strumentali alla tutela della sicurezza:

- 1) Organizzare e definire la struttura organizzativa dei soggetti aziendali dedicati alla cura della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 2) Dettare principi e regole di condotta generali, per l'azienda, per tutti i Destinatari della Parte Speciale, per i soggetti che ricoprono ruoli attivi nella gestione della sicurezza del lavoro;
- 3) Organizzare e regolare tutte le attività aziendali volte agli adempimenti richiesti, in tema di sicurezza del lavoro, dal Testo Unico, nonché da ogni altra norma di legge e regolamento;
- 4) Organizzare e regolare tutte le attività relative alla continuativa valutazione dei rischi intrinseci nell'attività aziendale e della correttezza e/o attualità delle valutazioni esistenti;
- 5) Organizzare le attività volte al costante adeguamento ed aggiornamento delle misure e degli strumenti della tutela aziendale della sicurezza e della salute del lavoro, sia con riferimento alle novità legislative, sia alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia.

In particolare, nel perseguire le finalità sopra elencate, NTT Italia si propone di regolamentare ed indirizzare l'adempimento degli obblighi giuridici in relazione:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni affinché il lavoro sia svolto dai lavoratori in sicurezza;

- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il presente Modello si propone inoltre espressamente di:

- prevedere misure e metodi idonei a monitorare: (i) lo stato complessivo del sistema di tutela della sicurezza da parte di NTT Italia, (ii) la persistente adeguatezza delle misure assunte, e (iii) l'insorgere di nuove esigenze di tutela;
- prevedere l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

Il proposito di NTT Italia nell'adottare la presente Parte Speciale, quindi, non è soltanto dettare una serie di norme di condotta volte alla prevenzione di infortuni ed incidenti: piuttosto, la Società intende dettare le regole fondamentali del sistema organizzativo con cui mira a gestire la sicurezza nell'ambito della sua attività aziendale.

La materia, quindi, richiede un approccio non solo normativo, ma anche esecutivo e dinamico, che tenga conto della continua evoluzione dell'organizzazione aziendale, tecnologica e della normativa, con un approccio di costante verifica dell'adeguatezza delle misure in essere.

4. SOGGETTI DEDICATI A COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA

I soggetti che hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro sono:

1. Country Managing Director, per i compiti da questo non delegabili;
2. Dirigenti della Sicurezza per i compiti che ne derivano dal ruolo;
3. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
4. Addetti antincendio, evacuazione e primo soccorso;
5. Preposti all'osservanza delle norme in materia di sicurezza ;
6. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
7. Medici competenti;
8. Lavoratori.

Si deve avere presente che la struttura dell'organizzazione del sistema di prevenzione, all'interno della Società, è la seguente.

Il **datore di lavoro** (che, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 del Testo Unico, è stato individuato nel Procuratore Speciale) adempie ai propri compiti indelegabili con riferimento alla valutazione del rischio ed alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Attraverso procure speciali e deleghe sono state individuate delle figure aziendali cui sono stati assegnati gli specifici compiti che il Testo Unico ritiene delegabili, secondo quanto indicato nell'Organigramma della Sicurezza.

La Società ha poi provveduto ad individuare, conformemente alle disposizioni del Testo Unico, un **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** (RSPP), in un dipendente interno alla società e dotato delle competenze e dei poteri necessari per l'assolvimento dei suoi compiti. Sono stati eletti dai lavoratori i **Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza** (RLS). Attualmente in carica 1 solo RLS.

All'interno di ciascuna sede e del magazzino, la responsabilità in materia di salute e sicurezza è a carico di tutti i soggetti su menzionati.

All'interno di ciascuna Sede e del magazzino sono stati individuati i lavoratori addetti al servizio antincendio, all'evacuazione ed i lavoratori addetti al servizio di primo soccorso, ai DAE e nella sede di Padova all'assistenza dei disabili, che sono inseriti nei piani aziendali di formazione continua.

Allo stesso modo, la Società ha proceduto alla nomina dei **Medici Competenti**, suddivisi secondo aree geografiche e coordinati da un medico coordinatore.

Ai soggetti sin qui richiamati devono aggiungersi anche tutti i lavoratori: il contributo conoscitivo, informativo e di vigilanza di tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'impresa è infatti fondamentale per un sistema interno che miri ad una tutela quanto più efficace della sicurezza, anche con riferimento al più rapido e tempestivo rilevamento di eventuali carenze, eventuali punti scoperti ed eventuali esigenze di adeguamento, in caso di modifiche organizzative.

5. POLITICA AZIENDALE DELLA SICUREZZA

NTT Italia ha da tempo codificato i principi generali cui intende conformarsi nell'affrontare la questione della tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

La Società, infatti, considera la tutela della salute e della sicurezza non semplicemente un obbligo di legge, ma un dovere morale.

NTT Italia ritiene che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresenti una concreta possibilità di crescita per l'impresa stessa e per i suoi lavoratori.

In tal senso NTT Italia intende svolgere la propria attività di impresa nel pieno rispetto dei principi di salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei propri lavoratori e pertanto fonda la propria politica aziendale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui seguenti obiettivi:

1. La diminuzione nel tempo della frequenza e della gravità dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, al minimo livello tecnicamente raggiungibile.
2. L'adozione, in ogni scelta tecnica ed organizzativa, delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare i rischi, o per ridurli ai livelli accettabili.
3. Il mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza desiderati, compatibilmente con il mantenimento di una gestione ottimale dei costi della sicurezza, anche attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali in possesso dell'impresa.

Per perseguire gli obiettivi che caratterizzano la propria politica aziendale, NTT Italia si impegna:

1. a rispettare la normativa vigente e quella che entrerà in vigore in futuro, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
2. ad assicurare comprensione, attuazione e sostegno della propria politica a tutti i livelli aziendali al fine di garantire la partecipazione al sistema in funzione delle proprie competenze e responsabilità, nella consapevolezza che per il raggiungimento degli obiettivi indicati è necessario l'impegno di tutti;
3. a valorizzare la formazione e l'opera di tutte le persone direttamente impegnate nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, conferendo alla specifica funzione aziendale l'importanza che merita, con la consapevolezza che il perseguimento degli obiettivi indicati necessita di idonee competenze tecniche e gestionali;
4. a valorizzare le competenze specifiche in materia di tutti i lavoratori, fornendo ad essi la necessaria informazione e formazione sui rischi e sulle misure di eliminazione o riduzione degli stessi, riconoscendo che i principali artefici del miglioramento dei livelli di sicurezza in società sono i lavoratori stessi;
5. a pretendere da parte di tutto il personale che opera in azienda, interno ed esterno, il rispetto della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le disposizioni interne che la società ha stabilito o stabilirà, con l'obiettivo di migliorare e mantenere i livelli di sicurezza;
6. a promuovere l'applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza anche mediante richiesta che ogni dipendente segnali eventuali carenze o anomalie di funzionamento di attrezzature di lavoro o dispositivi di sicurezza, che possano causare dei danni alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, nonché eventuali violazioni alle vigenti disposizioni normative ed alle disposizioni interne

6. PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

Per dare attuazione concreta ai principi della propria politica di sicurezza, NTT Italia :

- fornisce ai soggetti coinvolti nell'attività aziendale regole di comportamento sia generali che specifiche, con riferimento a particolari attività;
- valuta costantemente i rischi esistenti con riferimento alle diverse attività aziendali;
- prende in considerazione, ponendovi grande attenzione e stabilendo le procedure del caso, anche i casi e le situazioni che eccedono l'ordinaria attività aziendale.

7. PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA GENERALI

NTT Italia ritiene opportuno ricordare anzitutto quali siano, in generale, le regole di condotta generali che devono in ogni caso caratterizzare il comportamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività dell'azienda.

NTT Italia, anzitutto, con riferimento alla materia della sicurezza sul lavoro, di igiene e di tutela della salute dei lavoratori, si attiene ai seguenti principi generali:

- conforma l'organizzazione e l'esercizio della propria attività industriale al più rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti e delle circolari elaborate in materia ed assicura la realizzazione di un efficace, idoneo e competente sistema per la gestione, l'esecuzione e l'aggiornamento delle attività e delle tematiche relative alla materia;
- cura la redazione e la diffusione di regolamenti e comunicazioni interne, recanti ogni ulteriore e necessaria disposizione in merito ai comportamenti ed alle cautele che devono essere seguite dai lavoratori;
- mette a disposizione dei lavoratori adeguati dispositivi di protezione, curando che essi siano sempre aggiornati secondo lo stato dell'arte e delle conoscenze in materia;
- cura, attraverso i soggetti preposti alle diverse aree, che siano effettivamente impiegati, secondo le modalità richieste da manuali di istruzioni ed altre disposizioni, tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione previsti, prevedendo che assuma natura di illecito disciplinare il loro mancato utilizzo;
- identifica e delimita negli impianti e nelle aree di pertinenza, laddove opportuno, aree di particolare pericolo per la sicurezza, limitandone l'accesso solo ai soggetti autorizzati;
- cura che esistano procedure interne che prevedano, da un lato, il periodico aggiornamento, da parte del RSPP, del documento sulla valutazione dei rischi, dall'altro, il suo pronto aggiornamento in caso di rilevanti modifiche organizzative delle attività di lavoro;
- cura che esistano procedure interne sulle regole di comportamento in caso di emergenza;
- cura che siano esaustivamente adempiuti tutti gli obblighi di formazione ed informazione previsti dal Testo Unico e/o da ogni altra norma di legge o regolamento;
- cura che fornitori, committenti, prestatori d'opera ed ogni altro soggetto terzo rispetto alla società, nell'esecuzione di opere e nella prestazione di servizi a favore della società, rispettino le norme di sicurezza sul lavoro con lo stesso livello di rigore che deve essere seguito dai dipendenti di NTT Italia;
- cura la valutazione dei rischi biologici, da rumore, nonché dei nuovi ed ulteriori rischi indicati e previsti dal Testo Unico.

È fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello di porre in essere le seguenti condotte:

- rispettare rigorosamente ogni legge ed ogni regolamento dettato in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene e di tutela della salute dei lavoratori;
- rispettare, con lo stesso rigore, ogni regolamento ed ogni disposizione interna relativi alle stesse materie;
- seguire scrupolosamente le indicazioni ed i divieti eventualmente presenti su cartelli e comunicazioni interne;
- impiegare, secondo quanto previsto da manuali di istruzione, indicazioni del produttore, indicazioni della società ecc., tutti i dispositivi di protezione presenti su macchinari e strumentazioni;
- rispettare le delimitazioni di aree di lavoro ritenute pericolose, accedendovi solo se autorizzati;
- partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla società ed attenersi alle informazioni e ai documenti informativi relativi alla sicurezza sul lavoro ricevute da superiori e preposti;
- non impiegare strumenti di lavoro o di protezione diversi da quelli forniti dall'azienda;
- per quanto riguarda i terzi prestatori d'opera o di servizi, non impiegare strumenti e dispositivi di protezione e sicurezza di NTT Italia;
- per quanto riguarda i lavoratori interinali, di cooperative e di società appaltatrici che operino all'interno delle Sedi, e/o del magazzino attenersi alle istruzioni loro impartite dal datore di lavoro, sulla base delle informazioni fornite da NTT Italia ai sensi del Testo Unico.

Con riferimento al RSPP deve:

- garantire un monitoraggio periodico dei rischi emergenti, che consenta che la relativa valutazione sia via via aggiornata e attualizzata ai nuovi profili di rischio;
- far sì che i risultati del monitoraggio si traducano a) nell'assunzione di nuove ed idonee misure di sicurezza e nel miglioramento di quelle esistenti; b) quando necessario, in appositi documenti cui sia data corretta diffusione in società tra i soggetti interessati; c) nell'emissione delle necessarie direttive ed istruzioni che siano diffuse presso i soggetti interessati;
- curare che la loro valutazione dei rischi si fondi su criteri obiettivi, in linea con la letteratura scientifica in materia;
- garantire che la valutazione dei rischi e la predisposizione di linee guida, di regolamenti e di documenti informativi interni tengano sempre conto anche di ipotetiche situazioni di emergenza, oltre che dell'attività ordinaria;
- ricevere le segnalazioni dei lavoratori, in materia di sicurezza del lavoro, provvedere alla loro evasione ed archiviazione;

- riferire immediatamente agli amministratori e all'Organismo di Vigilanza, l'esistenza di anomalie, di situazioni di rischio, così come di segnalazioni di rilievo, tra quelle eventualmente effettuate da singoli lavoratori;
- proporre l'assunzione di sanzioni disciplinari nei confronti degli esponenti aziendali che non rispettano le norme di legge e regolamento o le disposizioni interne in materia di sicurezza sul lavoro.

8. REGOLE DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE

Le norme sopra elencate sono integrate da ogni altra disposizione emessa da ognuno dei soggetti con compiti rilevanti in tema di sicurezza, con appositi documenti, che contengano istruzioni necessarie al compimento di specifiche attività o all'uso di specifici strumenti.

Anzitutto, e conformemente alle disposizioni di cui al Testo Unico, NTT Italia ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi relativamente tanto alle attività svolte all'interno delle Sedi quanto a quelle esercitate nel magazzino.

I risultati di tale analisi, unitamente alle procedure predisposte ai fini dell'eliminazione, o quanto meno della riduzione dei rischi, sono confluite nel documento **Valutazione dei Rischi**, predisposto conformemente a quanto previsto dal Testo Unico, e che si articola in tre distinte parti: (i) elementi di valutazione dei rischi; (ii) punti di verifica e (iii) programma di prevenzione e protezione.

In particolare, per quanto riguarda l'informazione dei lavoratori neo assunti, questa viene svolta nell'ambito di una riunione in cui il Responsabile *Compliance e Quality*: (i) illustra l'organigramma della sicurezza; (ii) mette in evidenza i rischi connessi alle varie attività lavorative; (iii) illustra ed addestra all'uso dei dispositivi di protezione, informando i lavoratori circa le modalità di gestione, ed altresì circa le sanzioni disciplinari ed amministrative previste per il loro mancato o scorretto utilizzo.

Quanto invece alla formazione dei nuovi assunti, o di quella necessaria in caso di cambio di mansioni, questa viene svolta attraverso piattaforme *e-learning* o formazione in aula, in base alla tipologia di formazione richiesta.

Analogamente, con i fornitori con i quali esiste rischio di interferenza, è stato condiviso il Documento di Valutazione dei Rischi e sottoscritto il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

Tutta la documentazione sopra illustrata è conservata presso l'Ufficio del Responsabile *Compliance e Quality*.

In tutti i casi, la documentazione in esame è a disposizione dei lavoratori per la consultazione in ogni momento.

9. VALUTAZIONE DEI RISCHI ESISTENTI

Presupposto necessario ed imprescindibile per un'efficace attività di prevenzione dei rischi per la salute e per la sicurezza del lavoro è un'effettiva, approfondita e continuativa rilevazione e valutazione dei rischi esistenti nell'organizzazione aziendale.

NTT Italia ha sempre tenuto presente il problema e l'ha sempre accuratamente affrontato, adeguandosi alle disposizioni di cui al Testo Unico, alle norme, ai regolamenti ed alle

circolari successivamente emanate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, da ultimo, procedendo alla riorganizzazione, alla revisione e all'aggiornamento delle valutazioni dei rischi e delle procedure ai sensi delle nuove ed ulteriori disposizioni introdotte dal Testo Unico.

In occasione infatti dell'entrata in vigore della norma da ultimo citata, così come di ulteriore normativa ad essa collegata, NTT Italia ha provveduto al riesame delle valutazioni dei rischi relativi all'esercizio delle attività aziendali, al riesame e all'aggiornamento delle procedure già in atto, così come alla revisione e all'aggiornamento di tutta la relativa documentazione.

La dimostrazione è offerta dall'ampio apparato documentale già esistente, nonché dal nuovo materiale elaborato alla luce dei principi e delle disposizioni di cui al Testo Unico.

Tale documentazione è conservata presso l'Ufficio del Responsabile *Compliance e Quality*, nonché, per quanto di competenza, presso ciascuna Sede ed il magazzino.

La documentazione relativa al personale prodotta su formato cartaceo e/o digitalizzato, è disponibile anche sul portale intranet.

Sotto tale profilo, il documento fondamentale è anzitutto il **Documento di Valutazione dei Rischi** previsto dal Testo Unico. Esso è redatto, aggiornato e perfezionato dal Managing Director/Datore di lavoro con il supporto tecnico del RSPP e di consulenti esterni di cui NTT Italia si avvale in materia.

A questo documento si affiancano **ulteriori e più specifici documenti**, riguardanti particolari tipologie di rischio (rischio da movimentazione manuale dei carichi, da rumore), nonché ulteriori rischi indicati dal Testo Unico (campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, radiazioni ionizzanti, incendio).

Peraltro la Società è ben consapevole che la redazione di quei documenti (e la valutazione dei rischi che li ha preceduti) non conclude il suo compito: decisivo è, per l'appunto, che **l'attività di valutazione sia costante e continuativa**, sempre pronta a rilevare nuove aree di rischio rese evidenti da nuove conoscenze tecnico-scientifiche o conseguenti a modificazioni dell'attività aziendale (nuovi metodi di lavoro, nuovi macchinari, nuove sedi ecc.), così come a verificare elementi di carenza e di insufficienze nelle misure già esistenti.

Altro profilo fondamentale è dato dalla **valutazione di eventuali rischi sanitari**. Ruolo fondamentale, al riguardo, è ovviamente svolto dai diversi medici competenti e dall'archivio della documentazione medica. La documentazione sanitaria è conservata, nel rispetto delle normative in tema di tutela della *privacy* GDPR 679/2016, nonché di quanto previsto al D.Lgs.106\2009, nel luogo concordato ed indicato in fase di Nomina del medico Competente. Detto luogo è per la Società il domicilio di incarico del Medico Competente tra Medico Competente.

I diversi medici competenti provvedono a redigere ogni anno una relazione della loro attività, con la segnalazione di particolari patologie o eventi infortunistici che abbiano avuto particolare frequenza statistica nell'anno precedente, nonché ad effettuare le dovute comunicazioni agli Enti preposti, secondo quanto previsto all'Art.40 del Testo Unico.

Ovviamente, in casi di particolare gravità e comunque in ogni occasione in cui lo reputino opportuno, i medici competenti possono ed anzi devono provvedere senza indugio a segnalare i dati e le notizie di cui siano venuti conoscenza nell'esercizio delle loro attività.

I medici competenti partecipano altresì alle riunioni prevista all'Art.35 del Testo Unico ed indette dal Datore di Lavoro.

Tra la documentazione che viene conservata rientrano anche i verbali di visita in ambiente di lavoro prodotti dai singoli medici competenti, nonché delle riunioni che si svolgono annualmente alla presenza, anche disgiunta, o con nuove tecnologie di comunicazione, salvo per le figure minime previste, del medico coordinatore, dei medici competenti, del RSPP, dell' RLS. I verbali di tali riunioni vengono inoltre forniti in copia a tutti ai medici competenti, comunque rappresentati dal medico coordinatore.

Destinatari delle relazioni e delle segnalazioni in parola sono il RSPP e il Datore di Lavoro. NTT Italia provvede a conservare tutte le relazioni, i verbali e le segnalazioni via via pervenute presso l'Ufficio del Responsabile *Compliance & Quality*.

10. CASI PARTICOLARI E/O STRAORDINARI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ AZIENDALE ORDINARIA

Ulteriore elemento decisivo per un'efficace prevenzione è che essa fondi le proprie misure e le proprie iniziative non solo sull'esame dell'ordinaria attività, ma anche sui casi e sulle situazioni che da essa esulino: sono proprio i casi in cui ad essere coinvolti siano soggetti non direttamente appartenenti all'organizzazione di persone della Società, o che riguardino situazioni in senso lato di emergenza quelli che portano con sé i maggiori rischi di attività che si rivelano pericolose o di un abbassamento del livello delle cautele di prevenzione.

Per questa ragione, NTT Italia ha da tempo provveduto ad analizzare i rischi (ed a redigere i relativi documenti di valutazione) anche con riferimento a casi di **emergenza, primo soccorso, incendio**.

I documenti relativi alla valutazione dei diversi rischi sono a disposizione di ogni lavoratore che abbia interesse a conoscerne i contenuti.

11. DOCUMENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Altro punto fondamentale del sistema di gestione interno della sicurezza è la registrazione e la verbalizzazione delle principali attività compiute, con la conseguente loro tracciabilità, quanto a soggetti coinvolti e contenuti. La **tracciabilità** delle attività svolte garantisce una forma di **autocontrollo** sulle stesse e consente la possibilità di una più agevole **lettura di insieme** dell'attività aziendale di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Tutti i soggetti che ricoprono ruoli rilevanti in materia sono dunque tenuti a procedere alla verbalizzazione, seppure in via sintetica, dello svolgimento delle principali attività (riunioni, emissione di nuove direttive e circolari ecc.).

NTT Italia ha già previsto la verbalizzazione e relativa documentazione delle procedure finalizzate alla formazione ed informazione tanto dei lavoratori già esperti, quanto dei lavoratori neo assunti e di quelli cui siano state assegnate nuove e differenti mansioni.

Allo stesso modo, NTT Italia ha già proceduto a descrivere dettagliatamente su supporto documentale tutte le procedure previste in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tanto per quanto attiene allo svolgimento ordinario dell'attività lavorativa, quanto per la gestione dei casi eccezionali e di emergenza (incendi, primo soccorso, ecc.).

Tali procedure vengono portate debitamente a conoscenza dei lavoratori attraverso le procedure di informazione e formazione loro destinate e la consegna degli appositi materiali informativi.

Presso l'Ufficio del Responsabile *Compliance e Quality* è costituito un archivio di tutta la relativa documentazione, che è conservata (su supporto cartaceo o informatico) in ordine cronologico.

Altro aspetto fondamentale, per un'effettiva ed efficace gestione della sicurezza del lavoro, è la raccolta, la tenuta e la messa a disposizione di ogni soggetto interessato di **tutti i documenti interni, le direttive, i regolamenti, le norme di condotta diffuse presso i lavoratori.**

Anche in questo caso, tutti i documenti indicati sono archiviati, su supporto cartaceo o informatico presso l'Ufficio del Responsabile *Compliance e Quality*.

Anche questa parte dell'archivio deve ritenersi accessibile per ogni lavoratore che manifesti interesse in tal senso.

12. DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Aspetto fondamentale per un'efficace attività di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è costituito dalla previsione di ogni iniziativa utile a garantire forme efficaci ed esaustive di **formazione ed informazione** dei dipendenti e di ogni altro soggetto interessato sui temi necessari perché ciascuno abbia ogni conoscenza utile per tenere la migliore e più sicura condotta in ogni occasione.

Si è poi già detto dell'importanza fondamentale, per un'effettiva e quanto più efficace prevenzione in materia di sicurezza, del **coinvolgimento** di tutti i soggetti coinvolti nell'attività aziendale.

Decisiva al riguardo è l'esistenza di un costante **scambio d'informazioni** tra tutti i soggetti aziendali interessati alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

NTT Italia, con il possibile contributo del RSPP stabilisce le forme ed i modi per garantire:

1. l'efficace formazione ed informazione dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti coinvolti nell'attività aziendale;
2. il contributo conoscitivo e di esperienza da parte dei lavoratori, quotidianamente impiegati nelle lavorazioni e nelle attività aziendali.

Quanto al primo punto, sono già state previste ed espressamente disciplinate attività di:

- **formazione collettiva** e collegiale *una tantum* o su base periodica (riunioni periodiche per i lavoratori già in servizio);
- **formazione individuale**, all'ingresso nella società ed in caso di cambio di mansioni;
- **accesso** di tutti i soggetti interessati all'archivio documentale in materia di sicurezza.

È opportuno precisare che, per quanto attiene ai lavoratori interinali NTT Italia si fa carico di tutto ciò che concerne la formazione, addestramento e consegna dei dispositivi di protezione individuale.

Quanto al secondo punto, invece, NTT Italia prevede forme di coinvolgimento sulla base di

- **riunioni periodiche** con i lavoratori ed i loro rappresentanti,
- possibilità di **segnalazioni** di disfunzioni e carenze con la predisposizione e la messa a disposizione di un'apposita scheda di segnalazione.

Delle attività di formazione ed informazione dei lavoratori deve essere data prova scritta, su apposita **scheda**, che deve essere sottoscritta dal lavoratore interessato.

Le segnalazioni di disfunzioni possono essere indirizzate all'RSPP.

13. CONTROLLO E RIVALUTAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA INTERNO

L'azione aziendale in tema di sicurezza sul lavoro deve essere dinamica e continuativa, per garantire la possibilità di un costante ed efficace aggiornamento delle misure di tutela, così come il mantenimento di un loro livello ottimale.

A tal proposito, è fondamentale che un'azienda non solo adotti tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza, ma che essa provveda anche al controllo ed alla vigilanza sulla loro efficacia.

Questo controllo si deve svolgere su un **doppio livello**:

- **primo livello**: costante e continuativo, insito nell'azione dei soggetti aziendali con compiti in tema di sicurezza, che devono svolgere la propria attività rispettando scrupolosamente tutte le norme contenute nella presente Parte Speciale e tenendo sempre presente l'efficacia delle loro iniziative e la reale tutela di ogni aspetto rilevante della sicurezza;
- **secondo livello**: riesame interno attraverso forme di rivalutazioni e controlli periodici, svolti da controllori interni o consulenti esterni.

Con riferimento a questo secondo profilo, NTT Italia ha nel tempo adottato una procedura di vigilanza e controllo interno che sia in grado di garantire la costante rivalutazione dell'adeguatezza delle misure ed il loro periodico riesame. Il sistema prevede, conformemente alle disposizioni del Testo Unico, la revisione e la verifica della valutazione dei rischi, a livello generale, non oltre i quattro anni. Cadenze temporali differenti sono poi previste per le analisi delle differenti tipologie di rischi all'interno della Società. In ogni caso, è prevista anche una nuova valutazione ogniqualvolta la Società dovesse procedere a modifiche delle modalità di esercizio delle attività e delle apparecchiature utilizzate.

PARTE SPECIALE “E”

Reati contro il patrimonio commessi mediante frode

1. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, NONCHE' AUTORICICLAGGIO REIMPIEGO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-octies del Decreto.

Quest'ultima norma, introdotta dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di “Attuazione della direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2007/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, stabilisce: “In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni”.

Si provvede qui di seguito a una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25-octies del Decreto:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Il reato si configura solo nel caso in cui l'agente non abbia preso parte al delitto precedente.

Per acquisto si deve intendere ogni negozio, oneroso o gratuito, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell'acquirente.

Per ricezione deve intendersi ogni conseguimento di possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

L'occultamento, infine, si attua con il semplice nascondimento del bene proveniente da delitto.

La ricettazione, inoltre, può realizzarsi in tutti i casi in cui vi sia un'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa.

In quest'ultimo caso, il delitto si consuma per il solo fatto di essersi il colpevole intromesso allo scopo di fare acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa, senza che sia necessario che l'intromissione abbia raggiunto il fine propostosi dall'agente.

Per espressa disposizione del 3° comma dell'art. 648 c.p., la ricettazione ricorre anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.

Riciclaggio (art. 648-bis)

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, anche in questa fattispecie al di fuori dei casi di concorso nel reato precedente, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 648-bis la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale

La condotta può atteggiarsi in due modi:

- i. nel sostituire o trasferire denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto non colposo (è il caso di chi, ad esempio, esporta all'estero denaro o valori e li cambi con moneta o valori diversi);
- ii. nel compiere operazioni su denaro, beni ed altre utilità;

ciò quando queste condotte siano poste in essere allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, sempre fuori dei casi di concorso di reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio, impiega consapevolmente in attività economiche o finanziarie, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il delitto in esame ha un duplice scopo: impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione venga trasformato in denaro "pulito" ed evitare che il capitale così "ripulito" venga legittimamente utilizzato.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'aver una portata particolarmente ampia, potendosi intendere qualunque forma di utilizzazione di denaro beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi risultato utile per l'agente.

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio i Destinatari **dovranno attenersi** ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi dal procedere a qualsivoglia transazione ed operazione relativa a somme di denaro o beni, qualora vi siano, nelle circostanze dell'operazione o nelle caratteristiche della controparte, elementi che lascino supporre la provenienza illecita dei beni e del denaro in questione.
- tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza diretta od indiretta ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

È fatto **divieto** in particolare di:

- acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla loro provenienza;
- effettuare il trasferimento di denaro, beni o altra utilità quando vi sia sospetto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita degli stessi beni;
- effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme non solo al di sotto dei limiti di legge, ma anche di modico valore;
- effettuare operazioni che possano apparire volte a mascherare l'origine illecita di denaro, beni, altre utilità o di autoveicoli;
- effettuare operazioni che possano apparire volte a rimettere i capitali oggetto di riciclaggio, nel sistema economico.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SINGOLE AREE DI RISCHIO

La società ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al Codice Etico e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel Decreto, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- Sistema di Gestione della Qualità;
- Codice Etico
- certificazioni;
- visura camerale.

Al fine dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le seguenti regole:

- **identificare le controparti commerciali** verificandone l'identità a mezzo di documenti, dati e informazioni di fonte affidabile;

- **raccogliere informazioni sulle controparti commerciali** sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività;
- **verificare l'attendibilità commerciale e professionale** dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- **effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali** in entrata che tengano conto della sede legale della società controparte (ad esempio paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- tutte le operazioni di natura commerciale e finanziaria derivanti da **rapporti continuativi** con soggetti terzi devono essere precedute da un'**adeguata attività di verifica** volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione della controparte e della natura dell'operazione;
- i contratti con i fornitori ed i partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- in occasione della stipulazione di contratti con fornitori e partners, questi ultimi devono dichiarare:
 - i. di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto;
 - ii. di impegnarsi al rispetto del Decreto;
 - iii. se siano stati mai implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto.

PARTE SPECIALE “F”

Criminalità informatica

1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI INFORMATICI RILEVANTI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)

La legge n. 48 del 2008 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

La legge n. 48 ha introdotto nel codice penale una serie di nuove fattispecie di reato.

Al tempo stesso, ha introdotto nel Decreto un nuovo art. 24-bis, che ha stabilito la responsabilità amministrativa degli Enti anche nel caso di commissione di delitti informatici nel loro interesse o a loro vantaggio.

Questo, in particolare, il testo della norma: “(*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 635-bis, 635-ter, 635-*quater* e 635-*quinquies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*quater* e 615-*quinquies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-*quinquies* del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Si provvede ad una breve descrizione degli illeciti indicati in questa norma.

Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)

La norma sanziona il fatto di chi, similmente a quanto avviene per la violazione fisica del domicilio, si introduce abusivamente o si trattiene contro la volontà espressa dell'avente diritto in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

La norma si riferisce al fatto di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni telematiche o volontariamente le interrompe e le impedisce.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni telematiche (art. 617-*quinquies*)

La norma, anticipando la tutela della riservatezza delle comunicazioni telematiche, sanziona la mera installazione di apparecchiature atte ad intercettare, anche quando non sia seguita da alcuna effettiva attività di intercettazione, interruzione o impedimento.

Fattispecie di danneggiamento (635-bis – 635-quinquies c.p.)

Gli art. 635-*bis* e seguenti sanzionano una serie articolata di fattispecie che hanno il proprio elemento comune in condotte di danneggiamento volontario di dati e sistemi informatici.

L'art. 635-*bis*, anzitutto, sanziona il danneggiamento volontario programmi o dati informatici. La norma sanziona infatti chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'art. 635-*ter* colpisce più gravemente chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

L'art. 635-*quater* colpisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ed in particolare il fatto di chi, ponendo in essere una delle condotte di cui all'art. 635-*bis* finalizzate al danneggiamento di programmi e dati, danneggia più in generale il funzionamento di un intero sistema informatico.

L'art. 635-*quinquies* colpisce ancor più gravemente i fatti di cui all'art. precedente se relativi a sistemi di pubblica utilità.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematica (art. 615-*quater* c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, al fine di ottenerne un profitto od arrecare un danno, diffonde, comunica, consegna, riproduce o si procura codici, parola chiave o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-*quinquies* c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi diffonde cd. virus informatici, ossia programmi destinati ad entrare in sistemi informatici e ad impedirne o danneggiarne il funzionamento a produrre la distruzione dei dati in esso contenuti.

Falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

La norma in questione estende le fattispecie di reato previste dal capo dedicato alle falsità in atti, ai casi in cui esse si realizzino su documenti di tipo informatico.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

L'articolo sanziona il fatto del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2. AREE A RISCHIO

Devono ritenersi, astrattamente, aree a rischio, tutte le attività di soggetti che accedono, nell'ambito delle loro competenze aziendali, alla rete informatica e ne facciano uso.

In concreto, la tipologia delle fattispecie delittuose in esame consente di limitare le possibili attività illecite nell'interesse di NTT Italia alle seguenti attività:

- **alterazioni e falsificazioni** di documenti elettronici pubblici o privati;
- attività di **spionaggio o sabotaggio** per via informatica dirette a concorrenti, pubblici o privati (creazione, modifica, alterazione di dati altrui; accesso abusivo in altrui sistemi; modifiche non autorizzate e programmi altrui e loro danneggiamento; detenzione indebita di *password* di accesso a sistemi altrui; intercettazione fraudolenta di altrui comunicazioni informatiche; installazione di dispositivi volti a tale illecita attività; diffusione di virus...).

3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE

La società ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al Codice Etico e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel Decreto, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- Sistema di Gestione della Qualità e sistema della Sicurezza delle Informazioni.
- certificazioni;
- visura camerale.

In generale, tutti i Destinatari

- devono impiegare la rete informatica aziendale **esclusivamente** per scopi, operazioni e comunicazioni strettamente professionali;
- devono accedere connettersi e scambiare dati con reti informatiche di terzi **solo** per ragioni professionali, nei casi e per il tempo **strettamente** necessari.

Con riferimento alla tipologia dei reati di cui alla presente Parte Speciale, una loro reale prevenzione può e deve fondarsi su due punti:

- la **certa identificazione** dell'identità del soggetto che di volta in volta accede ed agisce sulla rete informatica;
- misure di **prevenzione di accessi alla rete da parte di soggetti terzi e non titolati**, perché sia escluso che taluno possa agire in modo anonimo sulla rete informatica aziendale.

Quanto alla **certa identificazione** dell'utente che di volta in volta accede alla rete e la impiega, NTT Italia ha da tempo adottato norme generali (anch'esse analiticamente indicate

dal Documento Programmatico della Sicurezza) circa l'impiego di appositi codici identificativi (“**credenziali di autenticazione**”) abbinati a **password**.

La **password**:

- deve essere ideata dall'utente ed essere nota solo a quest'ultimo;
- deve essere individuata in base a specifiche regole individuate dalla funzione IT di Gruppo (numero minimo di caratteri, esclusione di parole di senso compiuto, esclusione di dati ricollegabili all'utente ecc.);
- deve essere modificata ogni tre mesi;
- non deve essere rivelata ad alcun collega né a terze persone;
- non deve essere rivelata neppure al personale tecnico che debba procedere alla manutenzione del pc.

Da un punto di vista telematico, invece, NTT Italia previene intrusioni di terzi nella propria rete (cd. *spyware*) anche con apposito **software antiintrusione**.

PARTE SPECIALE “G”
Delitti contro l’industria ed il commercio

1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25-BIS.1. DEL DECRETO)

Con la legge 23 luglio 2009 n. 99 l’elenco dei reati che possono determinare la responsabilità dell’ente è stato nuovamente ampliato.

La legge, intitolata “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” ha introdotto nel d.lgs. 231/01 i nuovi articoli 25-bis.1 e 25-nonies.

Questo, in particolare, il testo del nuovo articolo 25-bis.1: “*(Delitti contro l’industria e il commercio). 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2*”.

Questo, invece, il testo del nuovo articolo 25- nonies: “*(Delitti in materia di violazione del diritto di autore) 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lett. a-bis, e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive e previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge numero 633 del 1941*”.

Si deve poi aggiungere che la stessa legge ha modificato anche l’art. 25-bis del decreto, aggiungendo, alle fattispecie rilevanti alla stregua di quella norma, anche gli articoli 473 e 474 c.p.

Si provvede ad una breve descrizione degli illeciti indicati dalle norme citate.

Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato si configura quando vengono adoperati violenza sulle cose oppure mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio altrui.

L’art. 513 c.p., pure essendo rivolto alla tutela dell’ordine economico nazionale, tutela anche il diritto individuale al libero svolgimento di un’attività economica, proteggendolo da turbative o da impedimenti illeciti.

Il delitto in esame è un reato di pericolo, per la cui consumazione è quindi sufficiente che, dall’azione violenta e fraudolenta, derivi una minaccia al libero svolgimento dell’attività

commerciale del singolo, considerata quale aspetto particolare dell'interesse economico della collettività.

Per la sussistenza del delitto sono necessari alternativamente l'uso della violenza o di mezzi fraudolenti.

Un comportamento può considerarsi fraudolento quando sia subdolo o sleale, quando cioè tenda a mascherare o nascondere con l'inganno il proprio carattere di illiceità.

La violenza sulle cose è, invece, l'impiego della forza fisica che comporti il danneggiamento o la trasformazione o il mutamento della destinazione di un oggetto.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Tale delitto si configura in tutti quei casi in cui, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengono compiuti atti di concorrenza con violenza o minaccia. È prevista un'aggravante se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La fattispecie in esame mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento di altrui attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sul corretto confronto concorrenziale tra i vari operatori del mercato.

Anche questa ipotesi delittuosa va inquadrata nella categoria dei reati di pericolo, in quanto si perfeziona già nel momento in cui vengono attuati atti di violenza o minaccia diretti ad impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui, la cui commissione è considerata dal legislatore quale atto concreto di concorrenza sleale.

Costituiscono violenza o minaccia comportamenti che hanno l'effetto di coartare la volontà altrui: la prima, quando ciò avviene attraverso la forza fisica; la seconda quando si verifica per la prospettazione di un male ingiusto la cui verifica dipende dalla volontà del minacciante.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato si configura se ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, viene cagionato un nocumento all'industria nazionale.

Ai fini della configurabilità del delitto in esame è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocumento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato si configura quando, nell'esercizio di una attività commerciale si consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, o una cosa mobile - per origine, provenienza, qualità o quantità - diversa da quella dichiarata o pattuita.

È prevista un'aggravante nel caso in cui la cosa mobile sia costituita da oggetti preziosi.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato si configura quando sono poste in vendita o sono messe altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.)

Il reato si configura quando sono messi in vendita o distribuiti opere di ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Il reato in esame si consuma nel momento stesso in cui il prodotto viene posto in vendita o altrimenti in commercio: la condotta illecita deve pertanto ritenersi sussistente ogni qualvolta la merce irregolare sia stata messa a disposizione del pubblico.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517-ter c.p.)

Il reato si configura in tutti i casi di fabbricazione di oggetti o altri beni utilizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso; o di loro introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione.

Delitti in materia di diritto di autore

La legge sul diritto contiene una serie di norme incriminatrici di condotte (in senso lato) violatrici di altrui diritti d'autore. Il Decreto richiama e rende rilevanti alcune di esse.

Poiché si deve escludere che esista un rischio specifico di commissione di simile tipologia di delitti, basti qui dire che le fattispecie rilevanti integrano condotte di diffusione illegittima, duplicazione e commercializzazione abusive di opere d'ingegno coperte dall'altrui diritto d'autore.

Contraffazione di segni distintivi e introduzione nello Stato di oggetti con segni contraffatti (artt. 473 e 474 c.p.)

Le due fattispecie sanzionano la contraffazione di marchi, opere di ingegno e altri prodotti industriali; l'impiego di segni contraffatti nonché l'introduzione nel territorio di prodotti recanti segni

2. AREE A RISCHIO

L'esame della tipologia di attività svolte da NTT Italia consente di verificare l'esistenza di un rischio certamente limitato di commissione dei citati delitti.

In primo luogo, NTT Italia acquista i prodotti necessari per lo svolgimento delle proprie attività da aziende leader del settore a livello mondiale.

Con alcune di queste società il Gruppo ha stretto delle partnership (Cisco).

Dall'ambito delle attività tipiche di NTT Italia, esulano aspetti di attività che possano implicare problematiche di tutela del diritto di autore.

L'area astrattamente a rischio, per NTT Italia, è quindi rappresentata dal **confronto commerciale con i concorrenti**: seppure le fattispecie relative agli abusi nell'esercizio della concorrenza (articoli 513 e 513-*bis* c.p.) individuano fattispecie molto particolari e non facilmente realizzabili, NTT Italia ha ritenuto di creare comunque una Parte Speciale per questo settore di attività, poiché crede profondamente nel valore di una concorrenza che sia corretta e sia sempre correttamente esercitata e ritiene doveroso richiamare tutti i Destinatari del Modello su questi fondamentali punti.

3. REGOLE DI CONDOTTA

Con riferimento alla tipologia dei reati di cui alla presente Parte Speciale, la loro reale prevenzione può e deve fondarsi sui seguenti principi di condotta:

- tutti i Destinatari del Modello devono svolgere la propria attività commerciale secondo **le politiche commerciali, le metodologie, le regole e le condizioni stabilite da NTT Italia**, senza possibilità di eccezioni;
- eventuali confronti, contrasti e/o controversie con la concorrenza o con suoi esponenti sono attività per definizione a rischio, che **devono essere gestite con particolare cura ed in via esclusiva dalla sede centrale di NTT Italia**;
- nell'esercizio dell'attività aziendale possono essere impiegati **solo loghi, insegne, marchi e simili che siano quelli indicati ed approvati da NTT Limited**.

Il **primo principio di condotta** è volto ad escludere la possibilità che vi sia, per ottenere un vantaggio concorrenziale, l'autonoma adozione di iniziative e metodi commerciali che si possano rivelare illeciti.

Una concorrenza efficace, ma al contempo del tutto lecita è considerata da NTT Italia un elemento decisivo della propria attività aziendale, pertanto, NTT Italia ritiene necessario che le modalità per l'esercizio concorrenziale della propria attività d'impresa vengano necessariamente determinate e gestite a livello centralizzato, da parte della direzioni competenti.

È pertanto fatto espresso **divieto** a tutti i Destinatari di esercitare l'attività aziendale a condizioni e modalità differenti rispetto a quelle stabilite da NTT Italia secondo le indicazioni recepite ed attuate da parte del Gruppo, di adottare autonomamente iniziative promozionali o effettuare tipologie di servizi non previste.

Quanto al **secondo principio di condotta**, lo scopo è quello di garantire il pieno controllo di NTT Italia sull'ambito maggiormente a rischio di commissione degli illeciti concorrenziali indicati dal Decreto, che è costituito da eventuali casi di confronto o contrasto con imprese concorrenti.

In caso di contrasti o confronti con imprese concorrenti, sono **vietati** contatti diretti con i dipendenti delle stesse.

Il **terzo principio di condotta** è volto alla prevenzione di eventuali illeciti tra quelli relativi all'impiego dei segni distintivi.

PARTE SPECIALE “H”
Delitti contro l’attività giudiziaria

1 LA TIPOLOGIA DELL’ILLECITO RILEVANTE (ART. 25-DECIES DEL DECRETO)

La legge 3 agosto 2009, n. 116 ha inserito nel Decreto l’articolo 25-*decies*, secondo cui “*in relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 377-bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote*”.

L’articolo 377-*bis* c.p. sanziona l’induzione di taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

Il reato si configura quando con violenza o minaccia oppure con offerta o promessa di denaro o altra utilità, si induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (dichiarazioni utilizzabili in un procedimento speciale).

1. AREA A RISCHIO

L’attività imprenditoriale, commerciale o industriale di ogni azienda è sempre passibile di essere sottoposta ad accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria.

Ciò, a maggior ragione, proprio dal momento in cui è stato introdotto il regime della responsabilità amministrativa degli enti.

Per qualunque ente, quindi, deve ritenersi astrattamente configurabile un rischio di commissione dell’illecito in parola, nel caso in cui uno o più esponenti dell’ente fossero chiamati dall’autorità procedente a fornire informazioni e chiarimenti sull’ente e su aspetti rilevanti per la verifica dell’ipotesi accusatoria.

2. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

Nel caso in cui NTT Italia o un proprio esponente si trovino coinvolti in indagini da parte dell’autorità giudiziaria, tutti i Destinatari, se chiamati a rendere dichiarazioni alla medesima autorità, **devono ritenersi completamente liberi e anzi tenuti a** rispondere secondo verità.

NTT Italia assicura infatti a tutti i Destinatari che il fatto della loro collaborazione con gli inquirenti non potrà mai essere fonte di pregiudizio, discriminazione o valutazione negativa da parte dell’azienda.

NTT Italia, anzi, indica come espresso **obbligo** di ogni Destinatario il dovere di rispondere secondo verità, completezza e trasparenza alle richieste di informazioni dell’autorità giudiziaria.

NTT Italia tutela la **riservatezza** del Destinatario di volta in volta interessato: nessuno dovrà mai ritenersi in obbligo di comunicare alla Società la circostanza di un’eventuale convocazione o di un’avvenuta audizione, così come mai potrà essere fonte di un giudizio

negativo da parte della società il fatto del dipendente di aver mantenuto quelle circostanze riservate.

Più in generale, qualora emergesse l'esistenza di un'indagine nei confronti della Società o di un suo esponente, NTT Italia provvederà ad individuare, tra i propri dirigenti, un **soggetto responsabile** del procedimento, cui competeranno l'apertura e la tenuta di un apposito **fascicolo** in cui saranno conservati tutti gli atti ufficiali del procedimento (eventuali avvisi di garanzia, verbali di perquisizione, di sequestro e quant'altro), nonché sarà registrata una cronologia dei principali sviluppi della vicenda.

Tendenzialmente, all'emersione dell'esistenza di indagini, NTT Italia investirà immediatamente della questione un **legale di fiducia**, da cui si farà assistere sin dalle prime fasi del procedimento.

Dell'esistenza delle indagini sarà **prontamente informato l'Organismo di Vigilanza**, cui sarà altresì indicata l'identità del soggetto incaricato della tenuta del fascicolo e del difensore di fiducia.

È fatto **obbligo** a qualunque Destinatario di informare di ogni eventuale tentativo di condizionamento (o comunque di ogni altra circostanza che possa aver indotto il sospetto di un simile tentativo) l'Organismo di Vigilanza, che provvederà ad assumere al riguardo ogni idonea iniziativa.

PARTE SPECIALE “I”

Reati ambientali

1. LA TIPOLOGIA DELL’ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 – UNDECIES)

Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il d. lgs. 7 luglio 2011 n. 121, che ha definitivamente esteso la responsabilità amministrativa delle società anche ad alcuni reati ambientali.

La norma ha infatti introdotto nel Decreto il nuovo art. 25-*undecies* che include nell’ambito dei reati presupposto anche alcuni illeciti di natura ambientale, previsti dal d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale, c.d. Codice dell’Ambiente*), dalla legge 7 febbraio 1992 n. 150 (*Disciplina dei diritti relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (...) nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica*), dalla legge 28 dicembre 1993 n. 549 (*Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente*), e dal d. lgs. 6 novembre 2007 n. 202 (*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*).

Il d. lgs. 121/2011 ha inoltre inserito nel codice penale due nuove fattispecie: l’art. 727 *bis* (*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*), e l’art. 733 *bis* (*Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto*). Al pari delle reati sopra indicati, la responsabilità amministrativa prevista dal Decreto è stata estesa anche a tali nuove fattispecie.

Questo, in particolare, il testo della norma:

“25-undecies. Reati ambientali.

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell’articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell’articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all’articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all’articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati

per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ⁽²⁸⁾.

Si provvede qui di seguito ad una descrizione degli illeciti per il quali l'articolo in esame ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti.

(ii) Codice Penale

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

La norma punisce la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

È inoltre punito chi distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Si applica la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

È punito chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

La fattispecie è punita con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

(iii) D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, c.d. Codice dell'Ambiente

Art. 137 Sanzioni penali

comma 2

La norma punisce la condotta di chi apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

La pena prevista dal Decreto è la sanzione pecuniaria da 250 a 300 quote. È prevista inoltre l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per un periodo massimo di sei mesi.

comma 3

Punisce chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.

La pena è la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

comma 5

È punita la condotta di chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1.

In tal caso la sanzione pecuniaria è da 150 a 250 quote.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5 al Codice dell'Ambiente, si applica invece la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. È prevista inoltre, per tale sola ipotesi, l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per un periodo massimo di sei mesi.

comma 11

La norma punisce la condotta di chi non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del Codice dell'Ambiente, con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. È prevista

inoltre l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per un periodo massimo di sei mesi.

comma 13

È punito con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili che contenga sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

comma 1 lettere a) e b)

La norma punisce la condotta di chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ai sensi degli articoli 208- 212 e 214-216 del Codice dell'Ambiente. La pena è la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Se invece si tratta di rifiuti pericolosi, la medesima condotta è punita con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Si applica invece la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. È prevista inoltre l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per un periodo massimo di sei mesi.

comma 4

L'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché la carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sono punite con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25 *undecies* comma 2 lett. b).

Si applica la sanzione pecuniaria non superiore a 150 quote.

comma 5

La norma punisce chi, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, del Codice dell'Ambiente, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti. La pena prevista è la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

comma 6 primo periodo

La norma punisce con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote la condotta di chi effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b) del Codice dell'Ambiente.

Art. 257 Bonifica dei siti

comma 1

La norma punisce la condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del Codice dell'Ambiente. È inoltre punito chi non effettua la comunicazione di cui all'articolo 242. In entrambi i casi è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Comma 2

Se l'inquinamento in esame è provocato da sostanze pericolose, si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

comma 4

La norma è indirizzata alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a). La condotta consistente nell'esecuzione del trasporto dei rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero dell'indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti è punita con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Art. 259 Traffico illecito di rifiuti

comma 1

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso, è punito con la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote.

Se si tratta di rifiuti pericolosi, la sanzione è aumentata da 400 a 800 quote.

Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

comma 1

La norma punisce con la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote la condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

comma 2

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

In entrambi i casi, è prevista inoltre l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per un periodo massimo di sei mesi.

Il Decreto prevede invece l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione della fattispecie in esame.

Art. 260 bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

comma 7 secondo e terzo periodo

È altresì punita con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote la condotta del trasportatore di rifiuti pericolosi che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri – Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La medesima sanzione è prevista anche per colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Art. 279 Sanzioni

comma 5

È punita la condotta di chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Codice dell'Ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. La sanzione pecuniaria è fino a 250 quote.

(iv) L. 7 febbraio 1992 n. 150

Artt. 1, 2 e 6

comma 1

La norma punisce con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote l'importazione, l'esportazione, il trasporto e l'uso illecito di specie animali e il commercio di piante riprodotte artificialmente.

Le condotte sopra descritte sono punite con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Art. 3 bis

La norma punisce la falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze nonché l'uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali.

La sanzione pecuniaria varia a seconda della specifica condotta da un minimo 150 quote a un massimo di 500.

(v) L. 28 dicembre 1993 n. 549

Art. 3 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

La norma punisce la violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

(vi) *D. lgs. 6 novembre 2007 n. 202*

Art. 8 Inquinamento doloso

La condotta punita è lo sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti, per la quale è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Nel caso invece in cui dallo sversamento derivino danni permanenti, la sanzione pecuniaria è elevata da un minimo di 200 fino a un massimo di 300 quote.

È prevista inoltre l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per un periodo massimo di sei mesi.

Il Decreto prevede invece l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione della fattispecie in esame.

Art. 9 Inquinamento colposo

Lo sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti è punito con la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

Se la medesima condotta causa danni permanenti, la sanzione pecuniaria va da un minimo di 150 a un massimo di 250 quote. In tal caso, è prevista anche l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per un periodo massimo di sei mesi.

2. PREMessa: I RIFERIMENTI PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO AI REATI AMBIENTALI

SI RENDE NECESSARIA UNA BREVISSIMA PREMessa: A DIFFERENZA DI QUANTO AVVENUTO IN OCCASIONE DELL'INTRODUZIONE NEL DECRETO DEI REATI IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, CON L'INTRODUZIONE DEI REATI AMBIENTALI IL LEGISLATORE NON HA FORNITO ALCUNA INDICAZIONE CIRCA IL POSSIBILE ESONERO DELL'ENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA NEL CASO DI ADOZIONE DI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE IN MATERIA CONSOLIDATI A LIVELLO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE.

Non risultano del resto aggiornate ai reati di cui alla presente Parte Speciale le Linee Guida di Confindustria, né si sono ancora registrati in materia sufficienti precedenti giurisprudenziali.

Consapevole dell'assenza di indicazioni e riferimenti specifici – tanto normativi quanto nella prassi - per l'adeguamento del Modello anche ai reati ambientali, NTT Italia si impegna comunque a curare l'aggiornamento della presente Parte Speciale non appena interventi legislativi, pronunce giurisprudenziali, indicazioni delle associazioni di categoria o infine le *best practices* in materia ne suggeriscano una revisione.

3. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

La società ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al Codice Etico e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel Decreto, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- Sistema di Gestione della Qualità;
- certificazioni;
- visura camerale.

L'ampio ambito dei reati ambientali introdotto nel mese di agosto 2011 nel Decreto ha evidentemente introdotto una nuova area di rischio per la Società.

NTT Italia pone il rispetto dell'ambiente tra i principi cardine della propria attività aziendale. Il Codice Etico ribadisce l'impegno della Società e dei suoi dipendenti a far sì che l'impatto ambientale dell'Attività sia minimo.

Sotto questo profilo, NTT Italia ha affidato al Responsabile *Compliance e Quality* il compito di verificare la conformità delle attività aziendali alla normativa ambientale, e la corretta implementazione, all'interno della Società, di tutti gli adempimenti relativi.

Al di là di fattispecie limite, che non si ritiene possano comportare nemmeno astrattamente un rischio per NTT Italia, tenuto conto dell'Attività dalla stessa esercitata – quali, a titolo esemplificativo, l'inquinamento doloso o colposo da navi, ovvero il commercio illecito di specie animali e vegetali – è evidente che altre fattispecie di recente introduzione, concernenti le attività e le modalità di smaltimento dei rifiuti, nonché l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, e delle acque, coinvolgono, in maniera più o meno incisiva, l'esercizio di qualsiasi attività di impresa.

Sulla base dell'analisi di rischio condotta, si può ritenere che l'area particolarmente a rischio per la commissione dei reati in esame in relazione alle attività aziendali, è quella che riguarda la gestione aziendale del ciclo dei rifiuti.

Per quanto riguarda in particolare le attività relative alla produzione di rifiuti, si deve rilevare che un'area di rischio tipica che è stata ravvisata, per una società come NTT Italia che non trasporta rifiuti, ma si limita a produrli e consegnarli poi a trasportatori autorizzati terzi, è quella relativa alla loro classificazione.

Peraltro, il conferimento dell'incarico di trasporto dei rifiuti ad un soggetto terzo, trasportatore specializzato e munito delle necessarie autorizzazioni, come accade nel caso di NTT Italia, potrebbe inoltre configurare astrattamente la responsabilità della Società laddove tale soggetto dovesse commettere uno dei reati previsti dall'art. 25-*undecies*: il trasportatore

potrebbe infatti rientrare nella categoria dei “soggetti sottoposti” di cui all’art. 7 del Decreto, e la sua condotta potrebbe pertanto configurare una responsabilità anche della Società.

L’analisi condotta sulle modalità di svolgimento delle attività aziendali e sulle procedure in essere presso la Società ha comunque consentito di evidenziare un rischio remoto di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

NTT Italia ha infatti affidato a società specializzate, munite delle necessarie autorizzazioni di legge e iscritte presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali le attività di ritiro dei rifiuti, pericolosi e non, presso il proprio magazzino.

Tali società si occupano del ritiro dei rifiuti, del loro confezionamento e della verifica della loro classificazione, nonché del loro smaltimento presso impianti autorizzati ed in regola con le necessarie autorizzazioni ambientali.

In particolare, i rifiuti prodotti da NTT Italia consistono in apparecchiature elettroniche fuori uso.

NTT Italia ha adottato una procedura interna denominata “*Gestione Rifiuti*”, avente ad oggetto la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti. La procedura, in particolare, è finalizzata a definire la corretta gestione della raccolta dei rifiuti, e indica tutte le informazioni operative necessarie ai fini della loro classificazione, della compilazione dei formulari per la loro corretta identificazione, della loro registrazione e conservazione, nonché della vidimazione e gestione dei registri relativi

NTT Italia ha peraltro già provveduto ad organizzare specifici corsi di formazione in materia di normativa ambientale, adempimenti e procedure relativi destinati a tutto il proprio personale dipendente. Identica informativa è poi prevista anche in sede di formazione dei neo assunti.

NTT Italia cura inoltre l’adeguamento costante delle sue sedi agli adempimenti prescritti dalle norme e dalle autorizzazioni amministrative in materia.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

NTT Italia si impegna al rispetto dei seguenti principi generali e regole di comportamento, che costituiscono adempimenti richiesti anche a tutti i Destinatari del Modello:

- astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- verificare costantemente la conformità alle prescrizioni normative in materia ambientale dell’attività aziendale, nonché degli ambienti, degli strumenti e dei macchinari utilizzati per il suo esercizio;
- adeguare l’attività aziendale, gli ambienti, gli strumenti e i macchinari utilizzati per il suo esercizio alle prescrizioni normative ogni qual volta si renda necessario;

- attenersi alle disposizioni contenute nelle autorizzazioni previste dalle norme di legge ed emanate dalle competenti autorità e uffici pubblici;
- rispettare le procedure aziendali previste in materia ambientale tra cui, in particolare, la procedura “*Gestione Rifiuti*” relative alla gestione dei rifiuti e al loro smaltimento, nonché ai successivi adeguamenti delle stesse procedure resi necessari dalle modifiche legislative intervenute;
- verificare l’adeguatezza e la regolare e corretta attuazione dei programmi di manutenzione di impianti e macchinari;
- monitorare costantemente eventuali incidenti e situazioni di emergenza, e predisporre adeguate attività di prevenzione;
- monitorare costantemente gli esiti delle verifiche ambientali effettuate dagli uffici competenti (ASL, ARPA, ecc.). Ove da tali verifiche dovessero risultare violazioni di norme ovvero delle autorizzazioni amministrative, curare l’immediato adeguamento alle disposizioni che risultino violate. Delle verifiche ispettive, e dei relativi adempimenti si deve dare tempestiva informativa all’Organismo di Vigilanza;
- verificare periodicamente la permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in capo ai soggetti incaricati del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti. In caso di conferimento del medesimo incarico a nuovi soggetti, verificare in via preventiva la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

5. FLUSSI INFORMATIVI

In aggiunta agli obblighi informativi descritti nella Parte Generale del Modello, in relazione ai reati previsti dalla presente Parte Speciale, è posto a carico delle direzioni coinvolte in maniera diretta o indiretta nella gestione ambientale, l’obbligo di fornire informativa in caso di problematiche e/o di emergenze ambientali al Responsabile *Compliance e Quality* e all’Organismo di Vigilanza.

Resta salvo comunque l’obbligo, a carico di tutti i Destinatari del presente Modello, di segnalare immediatamente e senza indugio all’Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto che costituisca violazione – o qualsiasi condotta anomala che possa costituire violazione – delle regole di condotta e delle procedure previste dalla presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE “L”

Delitti contro la personalità individuale

1. LA TIPOLOGIA DELL’ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 - *QUINQUIES* DEL DECRETO)

La legge 11 agosto 2003, n. 228 ha inserito nel Decreto l’articolo 25- *quinquies*, che ha introdotto tra i Reati Presupposto i delitti contro la personalità individuale.

Per tali delitti sono state introdotte sanzioni che variano da un minimo di duecento ad un massimo di mille quote, ed è altresì prevista, per alcuni dei delitti di cui alla presente Parte Speciale, le sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Di seguito, una breve descrizione delle fattispecie di reato contemplate dall’art. 25 – *quinquies*.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c. p.)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni

pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale (art. 600-quater c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona

che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. c.p. 602)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

2. AREE A RISCHIO

L'Attività di NTT Italia non comporta di per sé un rischio di commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

Tuttavia, la circostanza che la Società abbia stipulato – per la propria Sede di Peschiera Borromeo contratti di appalto di servizi con una Cooperativa Sociale per i servizi di reception e di pulizia degli uffici che impiegano o potrebbero impiegare tra i propri soci lavoratori e dipendenti anche individui provenienti da paesi extra – comunitari ed in particolare da Paesi del Terzo Mondo, comporta il rischio, quanto meno indiretto, che possa configurarsi una responsabilità amministrativa a carico della Società per il caso in cui la cooperativa commetta uno dei reati in esame, ed in particolare quelli di “*Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù*” (art. 600 c.p.), e di “*Tratta di persone*” (art. 601 c.p.).

È quindi soltanto per prevenire il rischio, come si è detto, indiretto, della commissione di tali reati, che NTT Italia ha ritenuto opportuno predisporre la presente Parte Speciale.

3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

NTT Italia ha sempre fatto del rispetto della normativa in materia di lavoro, con riguardo in particolare al lavoro minorile ed alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i principi ispiratori della propria attività d'impresa.

Allo stesso modo, il rispetto della libertà e della dignità della persona sono principi che regolano non soltanto l'Attività della Società, ma anche quella di tutto il Gruppo di cui NTT Italia fa parte.

NTT Italia promuove attivamente il rispetto di tali principi anche da parte dei propri collaboratori, fornitori e *partner* commerciali.

Anche la violazione di tali principi da parte di uno dei soggetti terzi con cui NTT Italia sottoscrive contratti o accordi commerciali costituisce violazione delle regole di condotta stabilite dal presente Modello e, pertanto, causa di risoluzione automatica del contratto in essere.

NTT Italia verifica inoltre espressamente, in sede di assunzione del proprio personale, che non sussistano condizioni tali per cui l'individuo da assumere si trovi in una delle situazioni previste dai Reati Presupposto qui in esame.

Per tutti questi motivi, come sopra illustrato, NTT Italia non ritiene che sussista un rischio concreto e diretto della commissione di alcuno dei reati oggetto di esame nella presente Parte Speciale.

Tale rischio, potrebbe però astrattamente configurarsi, in via indiretta, in relazione a talune condotte che potrebbero adottare la Cooperativa e alcuni fornitori ai quali NTT Italia ha affidato in appalto alcuni servizi da svolgersi all'interno delle proprie sedi, o presso Clienti.

Al fine di ridurre quanto più possibile il rischio di commissione dei reati in esame, i contratti stipulati tra NTT Italia e tali società prevedono espressamente l'impegno di queste ultime al rispetto della normativa esistente, per quel che qui interessa, in materia di immigrazione, di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

I contratti di appalto e i relativi Documenti Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) prevedono infatti l'obbligo, a carico delle società appaltatrici, di utilizzare esclusivamente soci lavoratori impiegati nel rispetto della normativa vigente e di adempiere i relativi obblighi di natura retributiva, contributiva, assicurativa e fiscale, nel rispetto di ogni disposizione di legge e del vigente CCNL.

Il contratto con la Cooperativa Sociale prevede inoltre la consegna dei modelli DURC, attestanti il regolare versamento dei contributi previdenziali e di assicurazione obbligatoria nonché dove non previsto da autocertificazione, l'invio del documento UNILAV attestante l'effettiva assunzione del lavoratore.

La Società prevede inoltre, a carico di tutti i Destinatari del presente Modello, l'obbligo specifico di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione che comporti, anche solo astrattamente, il rischio di commissione di uno dei reati qui oggetto di esame.

PARTE SPECIALE “PARTE SPECIALE “M”

Impiego di immigrati irregolari

1. LA TIPOLOGIA DELL’ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 – DUODECIES)

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109 che ha dato attuazione alla direttiva 2009/52/CE, e ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La norma ha inoltre introdotto nel Decreto il nuovo art. 25-*duodecies*, intitolato “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”, che ha esteso la responsabilità dell’ente anche al delitto previsto dall’art. 22 comma 12 *bis* del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

Tale articolo (a sua volta modificato dal d.lgs. 109/2012) punisce la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se: (i) i lavoratori sono in numero superiore a tre, (ii) sono minori in età lavorativa, (iii) sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ai sensi dell’art. 603-*bis* comma 3 c.p. (ossia sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

È prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 250 quote, entro il limite di Euro 150.000, in relazione alla commissione del delitto.

2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

NTT Italia Sp.A. impiega alle proprie dipendenze lavoratori stranieri di cui accerta preventivamente la regolarità. Il rischio di commissione del reato di cui alla presente Parte Speciale è quindi pressochè inesistente.

In considerazione di questo NTT Italia ha deciso di dedicare al reato di impiego di personale irregolare una specifica parte speciale per dettare alcune norme generali di comportamento, cui i Destinatari sono tenuti ad uniformarsi, per sottolineare ulteriormente il rispetto della persona, che costituisce uno dei principi cardine del Codice Etico adottato dalla Società e dal Gruppo di cui la stessa fa parte.

A tal fine, si precisa che nonostante il c.d. reato di “caporalato” previsto dall’art. 603-*bis* c.p. (“*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*”) non sia incluso nell’ambito dei reati presupposto (con esclusione quindi per tale fattispecie della responsabilità amministrativa dell’ente), la Società, dato il richiamo indiretto a tale reato contenuta nell’art. 22 comma 12-*bis* del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (a sua volta richiamato dal nuovo art. 25-*duodecies* del Decreto), ha deciso di dettare anche in relazione a tale condotta, ad ulteriore tutela della correttezza del proprio operato in tema di assunzioni, alcuni principi specifici di comportamento.

L’area eventualmente a rischio di commissione del reato in esame è quella relativa all’assunzione di nuovo personale, affidata alla Direzione Risorse Umane o quella dell’utilizzo di fornitori ai quali vengono appaltati alcuni servizi. A questo proposito NTT

Italia tramite procedura presente sul portale aziendale ha dato precise informazioni ai propri dipendenti in merito alle verifiche da effettuare su tutti i lavoratori in appalto o subappalto prima dell'inizio dell'attività lavorativa richiesta.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La società ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al Codice Etico e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel Decreto, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- Sistema di Gestione della Qualità;
- materiale inerente la gestione della sicurezza sul posto di lavoro;
- Codice Etico
- certificazioni;
- visura camerale.

NTT Italia si impegna al rispetto dei seguenti principi generali e regole di comportamento, che costituiscono adempimenti richiesti anche a tutti i Destinatari del Modello:

- astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- è fatto assoluto divieto di impiegare lavoratori stranieri del tutto privi del permesso di soggiorno, o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
- verificare in sede di assunzione di lavoratori stranieri il rilascio in loro favore di valido documento di soggiorno che li abiliti a prestare lavoro in Italia;
- in caso di assunzione di lavoratori stranieri, verificare periodicamente la regolarità del documento di soggiorno, verificando altresì che il lavoratore abbia tempestivamente provveduto alla richiesta di rinnovo prima della sua scadenza;

- è fatto divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale per il tramite di intermediari per il reclutamento del lavoro che non siano le Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro;
- verificare, in caso di ricorso alle Agenzie autorizzate dal Ministero del lavoro per il reclutamento del personale, il rispetto delle normativa vigente in merito alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, attraverso l'obbligo a carico di tali Agenzie, e pena la risoluzione del rapporto con la Società, di fornire idonea documentazione comprovante l'adempimento dei relativi obblighi retributivi e previdenziali.

PARTE SPECIALE “N”

Delitti di criminalità organizzata

1. LA TIPOLOGIA DELL’ILLECITO RILEVANTE (ART. 24 - QUATER DEL DECRETO)

La legge 15 luglio 2009 n. 94 ha inserito nel Decreto l’articolo 24-*quater*, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell’ente anche ai reati c.d. di criminalità organizzata.

La norma punisce la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 416 comma 6, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 c.p., la commissione di un delitto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-*bis* c.p., la commissione di un delitto al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dal medesimo art. 416-*bis* c.p., o, infine, la commissione di uno dei delitti previsti dall’art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, con la sanzione da 400 a 1.000 quote.

La sanzione è invece da 300 a 800 quote per la commissione di uno dei delitti di cui all’art. 416 c.p., con esclusione del comma 6, ovvero di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), numero 5.

È prevista in ogni caso l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

La sanzione è invece l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La norma punisce la condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti. È punita in particolare non solo la promozione, la costruzione o l’organizzazione dell’associazione, ma anche la semplice partecipazione alla stessa.

Pene più severe sono previste per il caso in cui gli associati ricorrano all’uso di armi, e nell’ipotesi in cui gli associati siano dieci o più.

Infine il comma 6 della norma, richiamato dall’art. 24-*bis* comma 1 del Decreto, prevede ulteriori inasprimenti della pena prevista nel caso in cui l’associazione sia diretta a commettere uno dei delitti di cui agli artt. 600 (*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*), 601 (*Tratta di persone*) e 602 c.p. (*Acquisto e alienazione di schiavi*), nonché all’art. 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*).

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.)

La norma punisce la condotta di chiunque faccia parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà

che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La norma punisce la condotta di chi ottiene la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

La condotta punita è quella di chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Pene più severe sono previste nel caso in cui dal sequestro derivi la morte della persona sequestrata.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)

La norma punisce la condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 (*Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*). Le condotte sanzionate sono non solo la promozione, la costituzione, la direzione, l'organizzazione e il finanziamento dell'associazione, ma anche la semplice partecipazione alla stessa.

2. AREA A RISCHIO

L'Attività di NTT Italia non comporta di per sé un rischio di commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

Per molti di essi (quelli legati agli stupefacenti, alla tratta di persone, allo scambio elettorale politico-mafioso e di sequestri di persona) il rischio è addirittura pressoché solo teorico.

Da un diverso punto di vista, però, deve essere chiaro che il reato di associazione a delinquere per così dire comune (art. 416 c.p.) rappresenta una fattispecie amplissima e ricorrente.

Sarebbe, infatti, un errore pensare che si abbia violazione di questa norma solo nei casi di bande armate o simili: in realtà, la fattispecie è, come detto, integrata ogni volta che tre persone diano vita ad un gruppo che si propone di commettere una serie non precisata di illeciti.

Ciò sta a dire che se più dipendenti cooperassero per commettere una serie di illeciti a vantaggio della Società, ben potrebbe esservi la contestazione, oltre a quella dei reati materialmente realizzati (cd. reati fine dell'associazione) anche del reato di associazione per delinquere.

Ciò equivarrebbe in ogni caso ad un sensibile aggravio della responsabilità amministrativa della società, che dovrebbe rispondere anche della violazione dell'art. 416 c.p.

Addirittura, potrebbe persino accadere che la commissione, da parte di tre o più soggetti, di delitti non ricompresi tra quelli sanzionati dal Decreto (e che quindi in sé non produrrebbero conseguenze per la società) possa portare alla responsabilità dell'ente proprio per effetto della violazione dell'art. 416 c.p.

Non vi devono peraltro essere equivoci sotto un diverso profilo: perché si integri il reato non è certo necessario che i membri dell'associazione siano tutti dipendenti o comunque soggetti ricollegabili alla società. Ben può accadere che il reato sia contestato, quindi, anche nel caso in cui il dipendente di una società commetta alcuni illeciti a vantaggio della stessa, avvalendosi o cooperando con due o più soggetti esterni all'ente: ciò rende certamente rilevanti tutti i rapporti con collaboratori e professionisti esterni, partner commerciali, dirigenti e dipendenti di altre società che, in ipotesi, si trovino a cooperare con NTT Italia.

3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

NTT Italia si è sempre preoccupata di improntare la propria attività d'impresa a regole generali di condotta volte a garantire, nei rapporti anche tra i dipendenti, il rispetto di principi etici e di legalità.

NTT Italia inoltre ha sempre fatto del rispetto della normativa in materia di lavoro e sindacale, con riguardo in particolare, per quel che in questa sede interessa, al diritto di associazione, i principi ispiratori della propria attività d'impresa.

NTT Italia promuove attivamente il rispetto di tali principi anche da parte dei propri collaboratori, fornitori e partner commerciali.

Se quindi, da un lato, la Società promuove e garantisce il diritto di tutti i propri dipendenti di associarsi liberamente, dall'altro, l'associazione e la cooperazione tra i dipendenti (che sono parte essenziale e strutturale dell'organizzazione di impresa) devono comunque essere oggetto di cautela ed attenzione.

È espressamente vietata pertanto all'interno della Società qualsiasi forma di collaborazione, associazione e cooperazione tra dipendenti che si fondi su modalità operative e procedurali difformi da quelle dettate dal Modello, dalle Parti Speciali e da ogni altro atto regolamentare aziendale. Analoga regola deve valere per ogni forma di cooperazione tra dipendenti o soggetti comunque appartenenti alla Società e soggetti esterni alla stessa.

Più in generale è fatto espresso divieto ad ogni dipendente della Società, nell'esercizio dell'attività aziendale, di avvalersi, in ogni forma, del contributo o della collaborazione di soggetti esterni che non siano collegati (o non appartengano a soggetti collegati) alla Società da un formale rapporto contrattuale.

Sotto questi profili, si rende sempre necessaria la attiva e concreta partecipazione di tutti i Destinatari del Modello affinché lo stesso possa avere efficace attuazione all'interno della Società.

La Società prevede quindi, a carico di tutti i Destinatari del presente Modello, l'obbligo specifico di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione che comporti, anche solo astrattamente, il rischio di commissione di uno dei reati qui oggetto di esame.

PARTE SPECIALE “O”

Corruzione tra privati

1. LA TIPOLOGIA DELL’ILLECITO RILEVANTE

La l. 6 novembre 2012 n.190 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di novità finalizzate ad implementare la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione. Tra queste, ai fini del presente Modello, interessa la nuova formulazione dell’art. 2635 c.c., oggi intitolato “*Corruzione tra privati*”.

La norma punisce la condotta degli amministratori, dei direttori generali, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori che, a seguito della dazione o anche solo della promessa di denaro o di altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla società.

Una delle principali novità introdotte dal nuovo articolo 2635 c.c. consiste nel fatto che la stessa pena è prevista anche per il soggetto c.d. corruttore, ossia colui che dà o promette denaro o altre utilità.

Sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti, la l. 190/2012 ha aggiunto la lettera *s-bis*) all’art. 25-ter del Decreto, che a sua volta richiama il comma 3 del nuovo art. 2365 c.c. Tale disposizione fa riferimento alla sanzione prevista per il corruttore, ossia chi dà o promette denaro o altre utilità. In altre parole, l’unica ipotesi cui è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti è quella della società corruttrice, i cui amministratori, direttori generali, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, o soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi, pongono in essere atti corruttivi.

2. AREE A RISCHIO

Al fine della valutazione delle possibili aree di rischio per la commissione del reato in esame, si deve anzitutto tenere presente che l’art. 2635 c.c., nonostante sia intitolato “*Corruzione tra privati*”, trova applicazione solamente nei rapporti tra società. La norma infatti punisce le condotte corruttive che arrechino un danno al patrimonio sociale, e punisce pertanto la corruzione solamente nel caso in cui determini appunto un nocumento al patrimonio sociale, e non invece la corruzione in quanto tale.

Il richiamo poi espresso al solo comma 3 dell’art. 2635 c.c., ossia a quello che si riferisce alla condotta di chi “*dà o promette denaro o altre utilità*”, implica che la responsabilità amministrativa sussista solamente a carico della società i cui esponenti diano o promettano denaro o altre utilità ad esponenti di un’altra società al fine di ottenerne un vantaggio a fronte del nocumento al patrimonio della società di cui fanno parte gli esponenti aziendali corrotti. Per semplificare la ricostruzione della fattispecie, è, quindi, la sola condotta attiva dell’impresa corruttrice che viene punita con le sanzioni previste dal Decreto, e non anche quella, passiva, della società corrotta.

Ne consegue che le potenziali aree a rischio, quindi, per la commissione dei reati in questione sono quelle che riguardano i rapporti tra NTT Italia e le società terze con cui questa entra in contatto nello svolgimento della propria attività aziendale, quali - a titolo esemplificativo - i fornitori, i clienti, le imprese assicuratrici, i consulenti, ecc.

Nell'ambito di tali rapporti si potrebbe infatti astrattamente ipotizzare, da parte di dipendenti di NTT Italia, la promessa di una qualche utilità in cambio di prestazioni o servizi a condizioni di maggior favore.

Si tratta, com'è di tutta evidenza, di un rischio immanente nell'attività qualsiasi tipo di società.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

In via di principio, sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività aziendali che comportano il relazionarsi, in nome e per conto della Società, e anche in via indiretta o mediata, con società terze nell'ambito di un rapporto di tipo commerciale.

Sono inoltre da considerarsi a rischio tutte quelle attività che, da un lato, potrebbero portare alla creazione dell'utilità che costituisce, in via di estrema semplificazione, il risultato ultimo nonché il fine dell'attività corruttiva. E si tratta quindi di tutte le attività inerenti al c.d. ciclo attivo, quali, a titolo esemplificativo, la definizione del prezzo di offerta di un bene o di un servizio, la definizione delle condizioni e dei termini di pagamento, della scontistica e della definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni.

Sotto diverso profilo, sono allo stesso modo da considerarsi a rischio tutte quelle attività attraverso le quali sarebbe possibile costituire la provvista o i fondi necessari per le illecite dazioni o promesse di denaro. Si tratta quindi di tutte le attività relative al c.d. ciclo passivo quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi, l'affidamento di consulenze e altre prestazioni professionali, la gestione del magazzino.

4. I DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

L'ambito dei potenziali soggetti attivi del reato, ai sensi dell'art. 2635 c.c. è esteso non soltanto agli amministratori, ai direttori generali, e, più in generale, a coloro che sono già stati individuati come i c.d. apicali all'interno della società, ma anche a coloro che sono soggetti alla loro direzione e alla vigilanza.

Va da sé, pertanto, che la presente Parte Speciale è necessariamente indirizzata a tutti i dipendenti della società, nonché a quei terzi che, sottoposti alla vigilanza o alla direzione di un apicale, agiscano nell'interesse e a vantaggio di NTT Italia.

5. REGOLE DI COMPORTAMENTO

Il Gruppo NTT Limited non tollera al proprio interno il ricorso alla tangente o alla corruzione come modalità di svolgimento delle attività aziendali, e ha pertanto già da tempo codificato nel proprio Codice Etico, una serie di principi e di regole generali di comportamento cui i dipendenti delle società del Gruppo devono rigorosamente attenersi.

La regola generale che guida il comportamento di tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, così come sopra individuati, è la seguente:

nessuno dei dipendenti o di quanti agiscano in nome e per conto di NTT Italia può offrire, promettere o dare elargizioni in denaro ad alcuno, così come non può richiedere, acconsentire o accettare di ricevere elargizioni in denaro da alcuno.

In aggiunta, un piano anticorruptivo interno alla Società per dirsi efficace deve necessariamente passare attraverso i seguenti passaggi/strumenti di verifica:

- Adeguata tenuta dei libri contabili

la prevenzione del rischio di corruzione non può prescindere da un'adeguata ed appropriata conservazione, gestione e registrazione dei libri sociali, conformemente a quanto previsto dal Codice Etico del Gruppo NTT Limited e dalle procedure interne adottate dalla Società in ambito contabile e finanziario. È quindi fondamentale che i libri sociali riflettano fedelmente tutte le transazioni poste in essere dalla Società;

- Effettivo controllo interno e monitoraggio

NTT Italia ha già da tempo formalizzato un sistema di controllo interno che prevede che i pagamenti vengano effettuati sempre con il coinvolgimento di almeno due soggetti; che l'accesso ai conti della Società, sia consentito solo ai soggetti muniti di espressa procura, e che periodicamente vengano effettuate verifiche e controlli sui movimenti contabili e sulle movimentazioni delle merci a magazzino;

- Diffusione e formazione

NTT Italia Sp.A. cura anche la formazione specifica in materia di anticorruzione ai propri dipendenti, a tutti i livelli. Tali incontri formativi devono essere periodicamente ripetuti nel tempo, non solo per ottemperare alla formazione in caso di nuove assunzioni, ma anche per rinfrescare quella dei dipendenti, in modo che siano sempre presenti ed attuali le necessarie ed adeguate condotte preventive da seguire all'interno della Società.

NTT Italia ha inoltre ritenuto opportuno prevedere specifiche regole di comportamento in relazione ad alcune fattispecie in cui più facilmente potrebbero essere poste in essere degli atti corruttivi, cui i Destinatari della presente Parte Speciale devono strettamente attenersi.

(i) Fornitori

I fornitori hanno l'obbligo di rispettare i principi etici e le regole di comportamento adottati da NTT Italia e sintetizzati nella presente Parte Speciale.

I processi di selezione dei fornitori e le regole per l'approvvigionamento delle merci sono fissate da NTT Italia con apposite procedure che prevedono espressamente la ripartizione dei ruoli nella scelta dei fornitori, nel monitoraggio sul rispetto, da parte di questi, degli standard fissati dalla Società, nella formulazione degli ordinativi di merci e nella verifica sulle consegne e i pagamenti. Sono quindi analiticamente regolati i processi di gestione dei fornitori, il controllo degli approvvigionamenti e la gestione e verifica del magazzino.

ii) Consulenti

La Società si avvale prevalentemente delle prestazioni di consulenti con cui sussiste un rapporto di lungo corso.

NTT Italia provvede comunque alla verifica periodica circa la conservazione, nel tempo, dei necessari requisiti di correttezza e professionalità dei consulenti incaricati. Identiche verifiche vengono compiute in caso di affidamento di incarichi a nuovi consulenti, con cui NTT Italia non abbia in precedenza intrattenuto alcun rapporto.

6 SEGNALAZIONI

In aggiunta alle segnalazioni di ogni violazione, accertata o di cui si abbia anche solo il sospetto, che - conformemente a quanto disposto nella Parte Generale del presente Modello devono essere indirizzate senza indugio all'Organismo di Vigilanza a mezzo email:

eu.it.odv@global.ntt o all'indirizzo di posta: OdV NTT Italia S.p.A. c/o GLPA Consulenza Tributaria e Societaria, Via del Vecchio Politecnico n. 9 – Milano

PARTE SPECIALE “P” Razzismo e xenofobia

1 LA TIPOLOGIA DELL’ILLECITO RILEVANTE

La legge 16 giugno 2016, n. 115 ha introdotto nel nostro ordinamento delle modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

L'Art. 25-*terdecies* d.lgs. 231/01 specifica che in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

2 AREE A RISCHIO

Alla luce dei reati e delle condotte sopra richiamate, l'analisi delle attività di impresa di NTT Italia ha rivelato l'esistenza di un rischio di commissione dei reati sopra citati irrilevante.

3 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

In via di principio, sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività aziendali che comportano il relazionarsi in nome e per conto della Società, con società terze e clienti di diverse etnie.

La Parte Speciale si riferisce a rischi di reato che, a seguito delle analisi svolte, risultano non concretamente configurabili nell'interesse o a vantaggio della Società.

4 DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

La presente parte speciale è necessariamente indirizzata a tutti i dipendenti della Società, nonché a quei terzi che sottoposti alla vigilanza o alla direzione di un apicale, agiscono nell'interesse e a vantaggio di NTT Italia.

Fermo restando il rispetto dei valori riportati nel Codice Etico e lo svolgimento delle attività secondo le relative procedure del Sistema Gestione Qualità e dei flussi operativi interni, non sono previste specifiche regole di condotta in merito.

5 REGOLE DI COMPORTAMENTO

NTT Italia non tollera al proprio interno comportamenti razzisti ed xenofobi.

Valori quali il rispetto, l'accettazione della diversità ed i principi di inclusione costituiscono dei punti cardine del Codice Etico della Società, cui tutti i dipendenti devono attenersi.

PARTE SPECIALE "Q"

Reati Tributari

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-*quinquiesdecies* introdotto nel D.Lgs. n. 231 dalla L. n. 157/2019 e successivamente novellato dal D.Lgs. n. 75/2020.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

Testo della norma

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Analisi della disposizione

L'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, come modificato dalla legge n. 157/2019, punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di


fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte **elementi passivi fittizi**.

Si sottolinea fin da subito come, a differenza dei reati previsti dai successivi articoli del decreto, **non sono previste soglie minime per la punibilità penale**. Il Legislatore ha quindi voluto formulare per questo reato il giudizio massimo di disvalore, comminando anche la sanzione più elevata (pena della reclusione, ora aumentata, da quattro a otto anni). Prevista una **diminuzione della pena** (da 18 mesi a 4 anni), qualora l'ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione siano inferiori a 100.000 euro.

Da evidenziare che, nella versione della norma in vigore fino al 21.10.2015, erano rilevanti le sole dichiarazioni annuali. Il momento consumativo era così rappresentato esclusivamente dalla presentazione della dichiarazione annuale che, in concreto, avviene nella seconda metà dell'anno successivo a quello in cui le fatture sono state ricevute e contabilizzate. In questo lungo arco temporale il contribuente, che pure avendo inserito in contabilità questi documenti non li considerava poi ai fini della dichiarazione, non commetteva alcuna violazione penale.

Il decreto di riforma n. 158/15 ha abrogato la parola «annuale» dal testo. Ne consegue che il delitto scatterà con l'inclusione di elementi passivi fittizi derivanti da fatture false non solo nelle dichiarazioni annuali ma in **qualsiasi dichiarazione**. La nuova formulazione della norma si applica alle violazioni commesse oramai dal 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del suddetto decreto delegato.

Il soggetto attivo del reato è il contribuente che **sottoscrive** la dichiarazione, a prescindere dal fatto che egli abbia o meno l'obbligo di tenere scritture contabili. Quindi, ad esempio, nel caso di una dichiarazione fraudolenta presentata da una società, il soggetto che ne



risponderà penalmente sarà chi ha materialmente sottoscritto la dichiarazione dei redditi e dunque in genere il legale rappresentante.

Occorre quindi essere in presenza, innanzitutto, di una **illegittima deduzione o detrazione** in quanto l'operazione cui si riferisce l'elemento passivo non è avvenuta, in tutto o in parte; successivamente detta operazione deve essere stata "attestata" con fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi il legislatore ha inteso precisare in quali casi il fatto si considera commesso "avvalendosi" dei documenti in questione. Viene pertanto precisato, al comma 2 dell'articolo in esame, che si avvale di tali documenti chi li **registra** nelle scritture contabili obbligatorie, o comunque li detiene a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Tuttavia, la mera condotta di utilizzazione non è sufficiente ad integrare il delitto in questione, è necessario, infatti, un **comportamento successivo e distinto: la presentazione della dichiarazione**.

Ne consegue che la registrazione di una fattura passiva o di altro documento relativo ad operazioni inesistenti, ancorché di elevatissimi importi, non saranno di per sé penalmente rilevanti se a tali comportamenti non seguirà la presentazione della dichiarazione che tenga conto di questi elementi non veritieri. Pertanto, il reato **si consuma** proprio al momento in cui si **presenta la dichiarazione**.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato de quo, è necessario il dolo (ovvero coscienza e volontà di commettere il reato) del soggetto agente. Con una sentenza della Cassazione penale (n. 36394 del 7 ottobre 2011) è stato precisato che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti falsi è punito solo ove sussista il dolo specifico, consistente nel fine di evasione delle imposte: tale elemento costituisce dunque l'obiettivo cui deve tendere il soggetto agente, ed è irrilevante che l'evasione si verifichi realmente.

Occorre evidenziare come con una direttiva interna del 18 dicembre 2012 (la n. 117/2012) l'Agenzia delle entrate, Direzione centrale affari legali e contenzioso, ha voluto chiarire alle Direzioni regionali e provinciali cosa debba intendersi con l'espressione "**altri documenti**" prevista dalla norma.

Gli "altri documenti" – dice l'AdE - sono quelli aventi, ai fini fiscali, valore probatorio analogo alle fatture, vale a dire, oltre alle ricevute fiscali e simili, tutti quei documenti da cui risultino spese deducibili dall'imposta (ad esempio, ricevute per spese mediche o per interessi su mutui, schede carburante, etc.).

In relazione al mezzo fraudolento di cui l'agente si avvale per l'indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, la Corte di cassazione ha fornito, con la sentenza n. 27392/2012, una definizione degli "altri documenti" rilevanti ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. n. 74 del 2000, precisando che tali sono quelli "*... aventi, ai fini fiscali, valore probatorio analogo alle fatture (documenti tipici fiscali previsti espressamente dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21)*".

Rientrano, pertanto, nella definizione di "altri documenti" "*ad esempio, oltre alle ricevute fiscali e simili, quei documenti da cui risultino spese deducibili dall'imposta, come le ricevute per spese mediche o per interessi su mutui, le schede carburanti etc. (documenti che attualmente non devono essere allegati alla dichiarazione dei redditi ma conservati per eventuali controlli da parte degli uffici). Qualora le spese documentate siano deducibili*

dall'imposta, la indicazione in dichiarazione di tali spese non effettuate o effettuate in misura inferiore integra la condotta del reato, per il fatto che si fanno apparire elementi passivi fittizi”.

Esemplificazioni

- La società presenta dichiarazione ai fini IVA sulla base di fatture oggettivamente false, il cui importo complessivo sia stato aumentato al fine di accrescere il valore di imposta deducibile;
- La società contribuente utilizza fatture di nolo a caldo o a freddo a “copertura” di transazioni che sottendono in realtà altri rapporti (es. intermediazioni fittizia di manodopera);
- La società contribuente si avvale di illecita intermediazione di manodopera, celata attraverso un fittizio contratto di appalto, al quale si riferiscono fatture oggettivamente false, poiché non rispondenti al reale rapporto instaurato tra le parti.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

Testo della norma

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Analisi della disposizione


Prima delle modifiche questo reato era punito con la reclusione da 18 mesi a 6 anni; dal 24 dicembre 2019, invece, viene sanzionato con la reclusione da 3 a 8 anni. Da rilevare che sinora i due delitti di dichiarazione fraudolenta erano ugualmente sanzionati perché si riteneva che si trattasse di una diversa manifestazione di dichiarazione fraudolenta: l'una con l'utilizzo di documenti in tutto o in parte inesistenti, l'altro con differenti artifici. Ora, invece, sotto il profilo sanzionatorio viene introdotta una singolare differenziazione. La pena minima è differente (4 anni per l'uno e 3 anni per l'altro) e poi nella dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti in tutto o in parte inesistenti è introdotta una circostanza attenuante non per imponibili inferiori a 100 mila euro, non presente nella dichiarazione fraudolenta con altri artifici.

Per completezza si ricorda che fino al 2015 la condotta illecita era molto differente prevedendo la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avesse indicato in una delle dichiarazioni annuali relative alle predette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi, attraverso una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l'accertamento. Il delitto scattava per imposta evasa superiore a 30 mila euro e se l'ammontare complessivo degli elementi fittizi era superiore al 5 per cento di quelli dichiarati ovvero a un milione di euro. La struttura dell'illecito è stata dunque semplificata, attraverso l'eliminazione dell'elemento della «*falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie*». In tal modo, la sfera

operativa della figura criminosa è stata ampliata tanto sul versante soggettivo quanto su quello oggettivo. Da un lato, infatti, il delitto è stato trasformato da reato proprio dei soli contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in reato ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o dell'Iva. Dal punto di vista oggettivo, invece, è stato eliminato uno degli imprescindibili e separati elementi costitutivi della condotta (ossia la «falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie»). L'elemento soppresso, a ogni modo, non ha perso ogni rilievo ai fini della nuova configurazione del reato, essendo possibile considerare che «documenti falsi» valgono a integrare la condotta del reato in quanto sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (articolo 3, comma 2, Dlgs 74/2000).

Anche per questo reato l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, ovvero il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Da sottolineare che mentre nel

delitto previsto dall'articolo 2 la diminuzione della base imponibile deve avvenire attraverso l'incremento degli elementi negativi di reddito (o elementi passivi che dir si voglia) e tali elementi devono essere supportati da falsa fatturazione o documentazione, nel reato in esame, invece, la base imponibile può essere "inquinata" sia sotto il profilo degli elementi attivi che passivi, e sono necessari altri mezzi fraudolenti.



Esemplificazioni

- La società contribuente pone in essere operazioni di sotto-manifestazione dei ricavi (es. sotto-fatturazione, vendite in nero), avvalendosi di conti correnti ad hoc presso stati esteri, intesti allo stesso contribuente, ovvero a compiacenti prestanome;
- La società contribuente pone in essere operazioni avvalendosi dell'interposizione fittizia di soggetti esteri, in modo da abbattere il carico fiscale previsto in condizioni normali.
- La società contribuente pone in essere atti di compravendita di immobili indicando nei relativi atti di vendita valori dei beni inferiori rispetto a quelli effettivi, così come emergenti dalle transazioni intercorse, ovvero dai contratti preliminari di compravendita, tuttavia non registrati.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

Testo della norma

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).

Analisi della disposizione

L'art. 4 del decreto legislativo sanziona sostanzialmente l'irregolare dichiarazione annuale delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Punisce, infatti, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, chiunque, al fine di evadere imposte dirette o IVA, indichi in dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi.

Tale infedeltà non è connotata da particolare insidiosità né da specifiche condotte fraudolente.

Si realizza evidentemente con la semplice omessa dichiarazione di parte degli elementi attivi conseguiti ovvero di elementi passivi fittizi.

A seguito del D.Lgs. n. 158/2015 la fattispecie di reato in commento ha subito rilevanti modifiche, sulle quali è poi nuovamente intervenuto il legislatore del 2019.

La nuova disposizione punisce, con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte **elementi attivi** per un ammontare inferiore a quello effettivo od **elementi passivi inesistenti**, quando, congiuntamente:

a) **l'imposta evasa è superiore**, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000 (contro i 150.000 precedenti);

b) **l'ammontare complessivo degli elementi attivi** sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è **superiore al 10%** dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2 milioni (contro i precedenti 3 milioni).

Il comma 1-bis prevede, poi, che, ai fini dell'applicazione del comma 1, non si debba tenere conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio, ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Sono dunque esclusi dalla rilevanza penale i **costi indeducibili se reali**, e gli **errori sull'inerenza** e sulla **competenza**.

Il D.L. n. 124/19 abrogava il comma 1-ter dell'art. 4, introdotto con l'ultima riforma apportata dal D.Lgs. 158/2015. Tale disposizione consentiva di ritenere non punibili le valutazioni che singolarmente considerate, producessero una differenza inferiore al 10 per cento rispetto a quelle corrette.

La legge di conversione ha, invece, mantenuto la previsione, modificando solo la parola "singolarmente" con "complessivamente".


Di conseguenza, continueranno ad essere non punibili le valutazioni che – complessivamente e non più singolarmente considerate - differiscano in misura inferiore al 10% da quelle ritenute corrette.

Queste ultime previsioni hanno risolto varie questioni dibattute negli anni a proposito degli elementi passivi.

In particolare, sia la GdF, sia l'Agenzia delle Entrate, avevano fatto rientrare tra gli elementi passivi fittizi, non solo i costi inesistenti, ma anche quelli che, pur essendo esistenti, venissero considerati in violazione della normativa tributaria (in relazione appunto alla loro inerenza od alla loro deducibilità).

In realtà si era più volte evidenziato che tali costi avrebbero dovuto essere esclusi dai fatti penalmente rilevanti, posto che si inseriscono all'interno di valutazioni "personali" dell'Amministrazione ovvero degli organi accertatori.

Sono così espressamente eliminati dalla rilevanza penale i costi indeducibili se reali, e gli errori sull'inerenza e sulla competenza.



Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

Testo della norma

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto .

Analisi della disposizione

Le dichiarazioni cui si riferisce la norma sono, come già evidenziato per le altre fattispecie in tema di dichiarazione, esclusivamente quelle ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi quindi altri tributi.

Si tratta di delitto riconducibile alla categoria degli **illeciti “omissivi propri”** che non richiedono il verificarsi di alcun evento materiale e si configurano al mancato compimento di un'azione imposta dalla norma penale, configurandosi come una disobbedienza.

Il reato ha inoltre natura “istantanea” perché si realizza a seguito del mancato compimento, da parte del soggetto attivo dell'azione comandata, ossia l'omessa presentazione, entro il termine di legge, della dichiarazione (relativa alle imposte sui redditi o all'imposta sul valore aggiunto), senza che a ciò debba seguire il verificarsi di un ulteriore evento materiale.


Il bene giuridico tutelato si individua nell'interesse erariale alla tempestiva ed efficace riscossione delle imposte, così come liquidate dallo stesso contribuente con la propria dichiarazione.

Nonostante la norma utilizzi la locuzione “chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”, l'ipotesi de qua si configura come un reato “proprio”, potendo essere commesso esclusivamente da coloro i quali siano obbligati alla presentazione delle dichiarazioni anzidette. Soggetto attivo del reato può essere, dunque, qualunque contribuente tenuto all'obbligo dichiarativo.

Il D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019, è intervenuto inasprendo il regime sanzionatorio, innalzando la pena. In particolare, è ora prevista la sanzione della reclusione da due a cinque anni, analogamente al reato di omessa dichiarazione del sostituto d'imposta, previsto al comma 1-bis, dal D.Lgs. n. 158/2015.

Il reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta punisce con la **reclusione da due a cinque anni**, chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, e scatta se l'ammontare delle ritenute non versate risulti superiore ad euro cinquantamila.

A differenza degli altri reati dichiarativi (i quali si consumano con la presentazione della dichiarazione), il reato di omessa presentazione si perfeziona, infatti, trascorsi



infruttuosamente 90 giorni dalla scadenza. Si ricorda infatti che, per espressa previsione normativa non si considera omessa, tra l'altro, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

Infine, sempre ai sensi dell'art. 5, comma 2, non si considera omessa la dichiarazione non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

Testo della norma

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Analisi della disposizione

L'art. 8 del D.Lgs. n. 74/00 punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La condotta sanzionata è speculare alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 del decreto legislativo. In questo caso,

tuttavia, la violazione concerne il cedente o il prestatore del servizio e quindi colui che emette il documento.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2, invece, il reato riguarda colui che riceve e, successivamente, utilizza in dichiarazione il documento fiscale.

La falsità può sostanzialmente discendere da tre ordini di motivi:

- in quanto trattasi di operazioni mai poste in essere, ovvero poste in essere solo parzialmente; è il caso della falsità in senso oggettivo in cui il documento attesta un fatto sia esso cessione di beni o prestazione di servizi mai avvenuto;

- in quanto trattasi di operazioni effettivamente avvenute ma tra soggetti diversi da quelli indicati nella documentazione. Si tratta in questo caso di una falsità soggettiva: l'operazione, sia essa cessione o prestazione è avvenuta ma non tra i soggetti indicati in fattura;


- in quanto la misura dell'imposta sul valore aggiunto o dei corrispettivi risulta superiore a quella reale.

A questo proposito la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare che il reato intende punire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale di essa e non soltanto la mancanza assoluta dell'operazione. La falsa fatturazione è, quindi, punita non solo nel caso in cui la divergenza tra il reale ed il rappresentato risulta totale, ma anche quando si presenti come parziale e l'operazione economica si sia effettivamente verificata tra i soggetti economici indicati in fattura, ma per importi inferiori rispetto a quelli dichiarati.

Per quanto concerne, invece, la tipologia di documenti che possono integrare un'operazione inesistente occorre fare riferimento unicamente a quelli *"aventi rilievo probatorio a fini fiscali"*.

Ne consegue che vi rientrano oltre alle fatture anche le autofatture, le schede carburanti, le ricevute fiscali, i cosiddetti *"scontrini parlanti"*, le note di debito e quelle di credito.

Si ritiene invece siano esclusi i documenti che non assolvono ad alcuna funzione probatoria ai fini fiscali. È il caso, ad esempio, di un mero *"buono di consegna"* di merce, non seguito dall'emissione della relativa fattura. Anche le fatture emesse a titolo di acconto, ove relative ad operazioni inesistenti, possono integrare il delitto.



La previsione di una specifica condotta criminosa trova giustificazione nel rilievo - evidenziato nella relazione governativa - che la condotta incriminata assume nel quadro delle tipologie evasive che molto frequentemente ruotano su "*figure criminali*" di spiccata pericolosità, rappresentate da imprese illecite create con l'unico o prevalente scopo di immettere sul "*mercato*" documentazione volta a supportare l'esposizione in dichiarazione di elementi passivi fittizi (imprese note nella pratica come "*cartiere*").

La sanzione prevista per il soggetto che emette un documento falso è la reclusione da quattro a otto anni. Prima delle modifiche apportate dalla legge n. 148/2011 se l'importo complessivo dei falsi documenti formati nell'ambito del medesimo periodo d'imposta fosse stato inferiore a circa 154.937,07 euro (trecento milioni di vecchie lire) la sanzione era della reclusione da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. Con la modifica operata dalla legge n. 148/2011 è stato abrogato il terzo comma dell'art.8, che prevedeva appunto tale diminuzione di pena. Tuttavia, con il D.L. n. 124/2019 è stata reintrodotta tale attenuante al comma 2-bis, perciò se nel periodo d'imposta la falsa documentazione è stata emessa per un importo inferiore ai centomila euro, si risponderà con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Si segnala che la condotta è integrata anche se successivamente alla ricezione della fattura il contribuente che dovrebbe utilizzarla decide di non tenerne conto in sede di dichiarazione. Si tratta, infatti, di un reato istantaneo che si consuma al momento dell'emissione delle fatture non rilevando il momento dell'accertamento o altri profili non strettamente attinenti alla materiale formazione dei documenti. In conseguenza del lungo arco temporale che può trascorrere dall'emissione della fattura falsa (e quindi dalla commissione del reato di cui all'art. 8) e dalla presentazione della dichiarazione da parte di chi ha ricevuto la fattura (commissione del reato di cui all'art. 2) potrebbe verificarsi, per una serie di circostanze, che gli illeciti non vengano entrambi consumati. Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'emittente venga scoperto: l'utilizzatore si guarderà bene dall'includere il documento in dichiarazione, ovvero per sopravvenute ragioni economiche il cessionario (ovvero chi riceve la fattura) decida di non utilizzare più il documento (ad esempio, perché ha subito un'improvvisa perdita e pertanto non ha più alcun interesse ad abbattere ulteriormente la propria base imponibile).

Il reato in esame si configura anche se i documenti falsi vengono successivamente stornati tramite note di variazione e quindi se eventuali contratti vengono risolti, con successivo annullamento dei crediti IVA. Ciò in quanto il reato si configura come delitto di pericolo astratto e, pertanto, si consuma con il compimento dell'atto tipico.

Il dolo specifico, richiesto dalla norma, consiste nel consentire a terzi l'evasione ovvero l'indebito rimborso di imposta o il riconoscimento di un inesistente credito.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39359 del 2008, ha chiarito che la fattispecie è integrata sotto il profilo soggettivo anche quando l'utilizzatore non abbia conseguito l'indebito rimborso dell'IVA e, dunque, a prescindere dalla effettiva utilizzazione delle stesse fatture da parte del soggetto ricevente (siamo, dunque, in presenza di un delitto di pericolo astratto).

Ciò in quanto l'evasione d'imposta non è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, ma configura un elemento del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell'agente. Per integrare il reato dal punto di vista del profilo psicologico, infatti, è sufficiente che l'emittente agisca con l'intenzione di consentire al terzo l'evasione ed è del tutto irrilevante che questo effettivamente la consegua.

Il soggetto attivo del reato può essere qualunque contribuente ancorché non obbligato alla tenuta di scritture contabili (è il caso, ad esempio, del privato che rilascia ad un'impresa un documento per una prestazione di lavoro autonomo occasionale).

In analogia alle circostanze che caratterizzano il reato dell'utilizzatore (art. 2), anche per l'emittente la formazione di una pluralità di fatture o documenti falsi nel medesimo periodo d'imposta (non importa se a favore dello stesso o di diversi soggetti) integra un solo episodio criminoso, anziché tanti reati quanti sono i documenti emessi (si tratta, in sostanza, di una speciale ipotesi di cumulo giuridico, sul versante dell'utilizzatore va segnalato che l'impiego di più fatture o documenti falsi (non importa se emessi dallo stesso o da diversi soggetti) a supporto di una medesima dichiarazione mendace dà comunque luogo ad unico reato.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Testo della norma

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Analisi della disposizione

L'interesse tutelato dalla norma in esame è il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale; non è un caso, peraltro, che insieme alla dichiarazione fraudolenta il delitto in esame sia l'unico a non prevedere alcuna soglia di punibilità.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, il delitto di distruzione di documenti o scritture contabili di cui sia obbligatoria la conservazione presenta natura di reato istantaneo e si realizza nel momento dell'eliminazione della documentazione. Condotta che può concretarsi sia nella eliminazione del supporto cartaceo che nell'apposizione di cancellature o abrasioni.

Il delitto di occultamento di documenti o scritture contabili di cui sia obbligatoria la conservazione presenta natura di reato permanente, che si protrae nel tempo fino a quando il contribuente esibisca i documenti ovvero fino a quando cessi l'obbligo di conservazione ovvero, comunque, fino al momento dell'accertamento.

La diversa natura dei reati incide sulla decorrenza dei termini di prescrizione. In particolare, la condotta soppressiva di scritture contabili, avente natura istantanea, in mancanza di elementi di segno contrario, deve farsi risalire all'ultimo momento utile per la compilazione delle scritture stesse.

Quella di occultamento invece, per la sua natura permanente si protrae fino al momento dell'accertamento. Ciò è stato confermato anche con la recente sentenza n. 5974 del 2013, depositata il 7 febbraio scorso, con cui gli Ermellini hanno affermato che: "In tema di reati tributari, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale il reato di occultamento della documentazione contabile, consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione richiesta dagli organi verificatori, ha natura di reato permanente, posto che la condotta di occultamento perdura sino al momento dell'accertamento fiscale. Infatti il

reato si manifesta nel momento dell'ispezione, quando gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione, che l'imprenditore è tenuto a conservare ed esibire, per cui è a tale momento che deve essere fatto riferimento per l'individuazione del dies a quo del decorso del termine di prescrizione".

Le fattispecie esaminate sono punibili soltanto quando la condotta determina **l'impossibilità di ricostruire i redditi "o" il volume d'affari**.

Il reato quindi sussiste, sia quando l'occultamento o la distruzione della documentazione impedisca la sola ricostruzione dei redditi, sia quando impedisca la sola ricostruzione del volume degli affari.

L'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari rappresenta una condizione obiettiva di punibilità, che, in quanto tale, non deve essere "voluta" perché l'illecito risulti integrato.

Essa, inoltre, deve essere interpretata in relazione alla concreta situazione patrimoniale e contabile del soggetto agente, risultando irrilevante la possibilità per l'ufficio accertatore di operare una ricostruzione della situazione stessa attraverso dati ed elementi raccolti in differenti circostanze.

Per giurisprudenza consolidata infatti ai fini dell'integrazione della fattispecie non è richiesto che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa, non esclusa quando a tale ricostruzione si possa pervenire in altri modi.

La norma, per contro, responsabilizza l'imprenditore nel momento in cui si interpreta nel senso che la ricostruzione dei redditi e del volume di affari dell'impresa deve poter avvenire con i documenti che il titolare è tenuto a conservare; escluso, pertanto, qualsiasi riferimento ad un'impossibilità assoluta di procedere a tale ricostruzione.

Appare evidente ancora che sono escluse, dalla rilevanza penale, tutte le circostanze a seguito delle quali le scritture contabili non vengano rinvenute; è il caso di uno smarrimento, di un furto, di un incendio, eccetera.

Si segnala infine che, per espressa previsione normativa ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), viene esclusa l'ipotesi del concorso del reato in esame con quello di bancarotta fraudolenta documentale - ben più grave - sancendo la prevalenza di quest'ultimo.

I documenti a cui si estende il reato

È pacifico che il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili è integrato anche in caso di occultamento e distruzione di **fatture**.

Inoltre, il reato in questione non si estende ai soli documenti fiscali obbligatori ma anche alle altre scritture richieste dalla natura dell'impresa e dall'attività svolta, come stabilito dalla Corte di Cassazione, con una recente sentenza: commette il delitto l'agente immobiliare il quale ha nascosto al fisco alcuni preliminari di compravendita.

Nello specifico, l'agente veniva denunciato, ex articolo 10 del D.Lgs. 74/2000, per aver occultato, al fine di evasione, tre contratti preliminari di compravendita riguardanti altrettante unità immobiliari. Il prezzo successivamente corrisposto era risultato inferiore nei rogiti.

Il Gup disponeva, invece, il non luogo a procedere ritenendo non integrata, nella specie, la citata condotta penale prevista dall'articolo 10 del D.Lgs. 74/2000 e, nello specifico, riteneva

che il contratto preliminare non rientrasse tra i documenti di cui era obbligatoria la conservazione.

Ricorreva per Cassazione il PM il quale, tra l'altro, obiettava che l'articolo 2214 c.c. indica, tra quelle per cui si rinviene l'obbligo di conservazione, anche altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa tra le quali doveva considerarsi anche il preliminare.

La Suprema Corte ha sostanzialmente condiviso tale tesi. In particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che l'art. 22 del D.P.R. n. 600/73, nell'individuare i tempi di conservazione delle scritture contabili, si riferisce anche a quelle obbligatorie previste da altre leggi tributarie, dal codice civile e da leggi speciali e conseguentemente vi rientrerebbero anche le altre **scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa**. Il riferimento alla natura dell'impresa deve considerare anche la tipologia dell'attività svolta.

Relativamente all'attività di agente immobiliare, è pacifico che la conclusione dell'affare ed il diritto alla provvigione coincide con la conclusione del preliminare di compravendita, con tutte le implicazioni sotto il profilo fiscale. Pertanto, il contratto in questione, essendo nel caso in esame obbligatoria la sua conservazione, rientra tra la documentazione il cui occultamento integra il delitto previsto dal ripetuto art. 10 del D.Lgs. 74/2000.

Aspetti applicativi della fattispecie

La Suprema Corte, di recente, è spesso intervenuta per chiarire alcuni aspetti applicativi della fattispecie delittuosa in esame.

Anzitutto con la **sentenza n. 2698/2012**, ha stabilito che integra la fattispecie delittuosa di occultamento o distruzione di documenti contabili anche **l'omessa tenuta di scritture contabili**, in quanto comporta un'impossibilità relativa o comunque una difficoltà nel ricostruire i redditi o il volume di affari del soggetto obbligato. Tale condizione, che si realizza anche se l'accertatore riesce a risalire altrimenti alla determinazione dei redditi o del volume di affari, con dati ed elementi individuati attraverso controlli incrociati tra la documentazione contabile di più imprese, è sufficiente a configurare il reato.

Sulla base di queste considerazioni i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un contribuente, titolare di un'impresa individuale, responsabile di avere omesso l'annotazione e la conservazione della documentazione relativa ad alcune fatture emesse, nonché di averne annotate in contabilità altre con importo inferiore.

La Corte ha ritenuto, infatti, aspecifici e manifestamente infondati i motivi addotti dalla difesa che, tra le altre censure, escludeva la ricorrenza del reato in caso di occultamento solo parziale della documentazione contabile allorché gli accertatori fossero riusciti comunque a ricostruire il reddito e il volume di affari.

La Suprema Corte, confermando quanto emerso nei primi gradi di giudizio, rafforza l'orientamento già seguito in altre pronunce, per cui **integra il delitto di distruzione od occultamento di scritture contabili, anche l'omessa tenuta della documentazione contabile**, essendo sufficiente un'impossibilità relativa ovvero una semplice difficoltà di ricostruzione del volume degli affari e dei redditi; impossibilità relativa che non si esclude quando a tale ricostruzione si possa pervenire aliunde.

La soluzione adottata è piuttosto rigorosa poiché, a fronte di una norma che, alla lettera, prevede l'espressione "*in modo da non consentire la ricostruzione*" di redditi e volume d'affari, la Corte interpreta la disposizione come se prevedesse un ulteriore inciso: "*in modo da non consentire la ricostruzione, sulla base del complesso della contabilità*".

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

Testo della norma

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro (1).

Analisi della disposizione

La collocazione della norma nell'ambito della disciplina di tutela penale della specifica materia di imposte dirette ed IVA induce a ritenere che l'omissione rilevante in sede di versamento unificato sia solo quella concernente la compensazione di somme dovute a titolo di imposte dirette ed IVA, con esclusione, quindi, delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e non versate in quanto compensate con crediti inesistenti (esclusa anche la indebita compensazione di quanto dovuto a titolo di IRAP, tributo che non rientra nella categoria delle imposte dirette ed è distinto dall'IVA).

Alla stregua della ratio normativa e dello stesso dato testuale, appare, invece, del tutto irrilevante il fatto che il debito tributario sia stato indebitamente compensato con un credito inesistente di natura tributaria piuttosto che previdenziale, ben potendo configurarsi il reato anche in caso di compensazione operata in sede di versamento unificato delle somme dovute a saldo o in acconto per imposte dirette od IVA con crediti inesistenti di natura previdenziale.

La eterogeneità e fungibilità dei debiti e crediti oggetto di possibile compensazione in sede di versamento unificato rende, quindi, imprescindibile verificare la imputazione operata dal contribuente nel Modello F24 utilizzato per il versamento unificato, come in concreto reso possibile dalla presenza nel modello stesso di distinte sezioni in relazione alla diversa tipologia di debiti, versamenti e compensazioni.

La condotta incriminata si realizza con l'imputazione in compensazione di debiti per imposte dirette od IVA, in sede di versamento unificato ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, di crediti tributari o previdenziali "non spettanti" ovvero "inesistenti".

Nella categoria dei crediti inesistenti rientrano i crediti artificialmente costruiti o rappresentati (in sede contabile o dichiarativa, o in qualunque altra forma) al fine di utilizzarli indebitamente in compensazione, ma anche crediti risultati in tutto o in parte non effettivamente esistenti per le più varie ragioni (errore contabile o di interpretazione, disconoscimento dell'ente apparente debitore, eccetera), salva, in questi casi, la verifica dell'elemento psicologico del reato.

I "crediti non spettanti" sono, invece, quelli che, pur effettivamente esistenti, non competono al soggetto che esegue il versamento unificato o non possono formare oggetto di compensazione in sede di versamento unificato, come, ad esempio, quelli esclusi dallo stesso art. 17 o da altre specifiche disposizioni (quali i crediti per i quali è stato richiesto il separato rimborso in sede di dichiarazione annuale, eccetera).

Il reato può essere commesso da qualunque contribuente e non soltanto dai titolari di partita IVA.

Occorre segnalare poi che, nella prassi, le operazioni di versamento unificato sono spesso demandate dal contribuente ad uffici specializzati interni ovvero a professionisti esterni, i quali gestiscono sia le imputazioni a debito ed a credito che il materiale pagamento.

Dunque, nel delitto di indebita compensazione, si pongono numerosi problemi concernenti la possibilità di delega e la consapevolezza del carattere indebito della compensazione operata.

Ciò in quanto nella prassi è molto frequente che materialmente il modello di compensazione delle imposte (F24) sia compilato da altri soggetti differenti dal rappresentante legale dell'impresa o dall'imprenditore stesso (consulenti esterni, dipendenti azienda, ecc.).

In molte situazioni, poi, la effettività o spettanza del credito posto in compensazione è frutto di una complessa valutazione tecnica o giuridica operata autonomamente dal soggetto cui è stato demandato il relativo compito.

A fronte del dolo meramente generico richiesto dalla norma incriminatrice si pone quindi il problema - secondo canoni comuni del diritto penale - della rilevanza del possibile errore sulle norme che disciplinano il regime della compensazione o la formazione del credito portato in compensazione, oltre che quello della imputabilità al soggetto fiscalmente obbligato di condotte in concreto poste in essere da altri con ampio grado di autonomia.

Si pone poi l'ulteriore questione se il versamento tardivo intervenuto nel periodo d'imposta, effettuato per regolarizzare il credito indebitamente compensato in un precedente versamento unificato, escluda o meno la configurabilità del reato.

È evidente che occorrerà verificare, caso per caso, per individuare la responsabilità dei singoli in presenza di indebite compensazioni.

Può verificarsi infatti che, di sovente, chi compila il modello F24 non è a conoscenza della provenienza dei crediti che si chiede di utilizzare in compensazione.

Viceversa, se vi sia stata una partecipazione attiva da parte del soggetto terzo, interno o esterno all'azienda a tale attività illecita è evidente che non potrà sottrarsi alla responsabilità penale.

Non è un caso che risultano più frequenti, per questa fattispecie, rispetto agli altri reati tributari, i casi di coinvolgimento a titolo di concorso dei consulenti e commercialisti per le indebite compensazioni contestate al contribuente.

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del sequestro preventivo dei beni del consulente - finalizzato alla confisca per equivalente - che svolge un ruolo attivo nell'indebita compensazione a favore del cliente.

Nella specie, circostanza decisamente importante, i giudici di legittimità hanno evidenziato che, con riferimento alle indebite compensazioni effettuate dal gruppo di società, il professionista non si era limitato a svolgere la richiesta attività di commercialista, ma era stato l'ideatore dell'utilizzo illecito del modello F24 concorrendo consapevolmente alla realizzazione delle indebite compensazioni.

L'orientamento della Suprema Corte, ancorché nella totalità dei casi non attenga l'accertamento della responsabilità del commercialista nei citati illeciti, ma la legittimità del sequestro preventivo dei suoi beni, deve obiettivamente far riflettere.

È evidente, infatti, che non è semplice per un professionista - che cura anche la contabilità del cliente - poter dimostrare la sua estraneità a tale reato (ruolo non attivo), in presenza di crediti palesemente inesistenti.

Non fosse altro perché è proprio il medesimo consulente che, tenendo la contabilità, segue la formazione e l'utilizzo degli eventuali crediti utilizzati in compensazione.

Vi è da sperare, pertanto, che da un lato gli organi investigativi, in casi analoghi, approfondiscano, in concreto, l'effettivo ruolo del consulente e, dall'altro, che vi sia il rigore del caso, in sede di compilazione del modello di versamento e quindi di compensazione.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

Testo della norma

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Analisi della disposizione

La violazione penale prevista dall'art. 11 "scatta" nel momento in cui l'ammontare complessivo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni amministrative il cui pagamento si intende eludere superi i **50.000 euro** (tale modifica è stata apportata con il D.L. n. 78/2010, in passato infatti il riferimento era al controvalore in euro dei vecchi cento milioni di lire).

La reclusione prevista è da sei mesi a quattro anni.

Sempre con tale decreto è stata introdotta un'**aggravante**: se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Ai fini dell'integrazione della fattispecie in esame è sufficiente la semplice **idoneità della condotta** a rendere inefficace la procedura di riscossione; non è, dunque, necessaria anche l'effettiva verifica di tale evento. Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte si configura, dunque, come un reato di pericolo e non di danno. Più in particolare, le condotte che la norma punisce sono l'alienazione simulata ed altri atti fraudolenti sui propri

o altrui beni. Per alienazione simulata si deve intendere qualsiasi negozio giuridico di trasferimento fittizio della proprietà, tanto a titolo oneroso quanto a titolo gratuito (vendita, permuta, ecc.). Altri atti fraudolenti sono, invece, gli atti dispositivi, diversi dal trasferimento di proprietà, che hanno comunque l'effetto di determinare un decremento patrimoniale solo apparente. Essi possono essere tanto negozi giuridici, quanto atti materiali (ad esempio, occultamento).

Il delitto si consuma nel momento in cui si compiono il negozio giuridico simulato o gli altri atti fraudolenti.

Elementi costitutivi della fattispecie sono:

a) sotto il profilo psicologico, il fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito tributario (**dolo specifico**);

b) sotto il profilo materiale, una condotta atta a **vanificare l'esito dell'esecuzione coattiva**.

È opportuno segnalare che il D.L. n. 78/2010 ha introdotto all'art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 un nuovo comma 2 che punisce la condotta di colui che, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000.

Un ulteriore elemento di novità rispetto alla pregressa formulazione dell'ipotesi delittuosa è la clausola "*salvo che il fatto costituisca più grave reato*", per cui non sussisterà l'ipotesi delittuosa in esame allorché il fatto fraudolento risulti riconducibile nell'alveo di un reato più grave, quale, ad esempio, la bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216, primo comma, n. 1, del R.D. n. 267/1942.

Necessità della procedura di riscossione

La norma in esame pone parecchi problemi e, proprio per questo, è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, nonché dibattiti dottrinari.

La prima questione concerne la necessità o meno, ai fini della consumazione del reato, dell'inizio di accessi, ispezioni o verifiche, ovvero la preventiva notificazione al contribuente di inviti, richieste o atti di accertamento. Non dimentichiamo, infatti, che la norma prescrive "*al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva*". Si tratta, in definitiva, di valutare se l'intervento del Fisco costituisca un presupposto della condotta penalmente rilevante.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la procedura di riscossione coattiva che si vuol rendere inefficace non si configura come un presupposto della condotta, ma solo come un'evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare.

Già con una prima pronuncia in materia all'indomani dell'entrata in vigore della nuova condotta delittuosa, la Suprema Corte non considerava più come presupposto necessario, al fine del perfezionamento della norma de qua, la sussistenza di una procedura di riscossione in atto; in effetti, la Cassazione precisava che "*con la nuova fattispecie penale non è più richiesto il presupposto della previa effettuazione di accessi, ispezioni o verifiche o dalla preventiva notificazione all'autore della manovra di inviti, richieste, atti di*

accertamento o iscrizioni a ruolo”, previsto, invece, dalla precedente normativa in tema di frode nell’esecuzione esattoriale.

Da tale pronuncia si evince come l’intento del legislatore fosse quello di anticipare la linea di rilevanza penale, abbandonando, di tal che, l’opinione secondo cui il reato sarebbe configurabile solo in presenza di una procedura di riscossione coattiva.

Tale orientamento è stato confermato anche da successive pronunce della Suprema Corte.

Ne consegue che, **per il perfezionamento del reato, è richiesto soltanto che l’atto simulato di alienazione, o gli altri atti fraudolenti sui beni, siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del Fisco, non essendo necessaria una procedura di riscossione in atto**, ma anche eventuale e futura.

Va detto per completezza che la giurisprudenza non è per la verità univoca in ordine all’interpretazione della necessità o meno dell’ “attualità” della procedura di riscossione.

La Corte di cassazione, Sez. VI pen., con la sentenza n. 9251 del 2005, ha stabilito come il reato in esame sia configurabile qualora vi sia *“l’esistenza di specifiche procedure di riscossione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto”*. Indirizzo giurisprudenziale di legittimità confermato anche dalla sentenza 9 febbraio 2006, n. 7600, della Sez. II pen., con la quale si è precisato che ai fini della configurazione del reato di sottrazione fraudolenta non è sufficiente l’esistenza di un debito tributario, cui segue una condotta depauperatoria, ma diviene necessario che l’atto fraudolento venga realizzato durante la procedura di riscossione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Quindi, anche in questo caso, è stata ritenuta necessaria una procedura esattoriale in fieri.

Tale orientamento - per la verità minoritario – è stato, pacificamente, superato dalla dottrina che non considera necessaria, ai fini della rilevanza penale della condotta, la presenza di una procedura di riscossione coattiva.

In effetti, viene sottolineato in dottrina e in giurisprudenza - per dissipare equivoci interpretativi - che le argomentazioni relative alla necessità di una procedura di riscossione “attuale” confliggono con la *voluntas legis*, desumibile sia dalla lettera della norma, che parla genericamente di «procedura di riscossione» senza specificare che sia o meno in corso, sia dalla relazione governativa al decreto, in cui si evidenzia come, rispetto alla previsione punitiva dell’art. 97, sesto comma, del D.P.R. n. 602/1973, come sostituito dall’art. 15, comma 4, lett. b), della legge n. 413/1991 - di cui quella in esame costituisce lo sviluppo – sia stata dal legislatore voluta proprio la soppressione del presupposto rappresentato dall’avvenuta effettuazione di accessi, ispezioni o verifiche, o dalla preventiva notificazione all’autore della manovra di inviti, richieste, atti di accertamento o iscrizioni a ruolo.

Sottrazione fraudolenta come reato di pericolo

Come accennato, ai fini dell’integrazione della fattispecie in esame, è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione, la quale, si è dimostrato, non deve necessariamente essere già in atto. Non è, dunque, necessaria anche l’effettiva verifica di tale evento.

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte si configura, pertanto, come un reato di pericolo - e non di danno - non essendo richiesto l’effetto di vanificare realmente la procedura di riscossione, ma essendo sufficiente la sola idoneità della condotta fraudolenta a raggiungere questo effetto.

A tal proposito, la Corte di cassazione, Sez. III pen., con la sentenza 6 marzo 2008, n. 14720, ha chiarito come *“nel nuovo reato di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000, da una parte viene a mancare il menzionato presupposto della condotta - ovvero l’accertamento in fieri di un debito tributario - dall’altra l’evento materiale previsto si trasforma da danno in pericolo, non essendo più richiesto l’effetto di vanificare realmente la procedura di riscossione coattiva, ma essendo sufficiente solo la idoneità della condotta fraudolenta a raggiungere questo effetto. Trasformando il reato di danno in reato di pericolo, il legislatore del 2000 rivela chiaramente la sua volontà di anticipare la tutela del bene protetto, che è l’interesse dello Stato non solo alla effettiva riscossione dei tributi, ma anche alla conservazione delle garanzie patrimoniali che presidiano il suo credito tributario”*.

Ancora, con sentenza 18 dicembre 2007, n. 5824, la medesima Sezione della Suprema Corte ha affermato che, posta la natura di reato di pericolo della previsione di cui all’art. 11, è penalmente rilevante ed integrerebbe il reato qualsiasi atto che possa porre in concreto pericolo l’adempimento di un’obbligazione tributaria, indipendentemente dall’attualità della stessa.

Esemplificazioni di condotte illecite

Acquisti

- emissione e autorizzazione di un ordine di acquisto inesistente in tutto o in parte al fine di ridurre il carico tributario;
- registrazione di una fattura per un’operazione in tutto o in parte inesistente per ridurre il carico tributario;
- contraffazione di un ordine di acquisto allo scopo di ridurre il carico tributario;
- occultamento o distruzione di fatture passive al fine di non permettere, in sede di verifica fiscale, la verifica degli importi annotati in contabilità;
- acquisto dall’estero senza applicazione del meccanismo del reverse charge per assolvimento dell’IVA in Italia.

Amministrazione e contabilità

- registrazione di costi fittizi in assenza di documenti giustificativi;
- registrazione di fatture per lavori in tutto o in parte inesistenti per ridurre il carico tributario;
- operazioni finanziarie fittizie o simulate finalizzate a conseguire un minor provento o un maggior costo;
- operazione estera senza applicazione del meccanismo del reverse charge per assolvimento dell’iva in Italia.

Ciclo attivo

- emissione di fattura falsa per consentire ad un terzo di evadere le imposte;
- operazione effettuata nei confronti di un soggetto estero non IVA/persona fisica (ad esempio consulenza).

Contabilità tecnica

- comportamento fraudolento nella gestione delle riconciliazioni finalizzato a creare errate contabilizzazioni che comportano un maggior costo tale da ridurre il carico fiscale;
- comportamento fraudolento finalizzato a creare errate contabilizzazioni che comportano un maggior costo tale da ridurre il carico fiscale;
- occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di non permettere, in sede di verifica fiscale, la verifica degli importi annotati in contabilità.

Gestione adempimenti fiscali

- predisposizione ed invio all'Erario delle dichiarazioni fiscali IRES rispetto alle quali si ha contezza della presenza di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che comportino la riduzione del carico fiscale;
- predisposizione ed invio all'Erario delle dichiarazioni fiscali IRES rispetto alle quali si ha contezza dell'utilizzo di operazioni simulate volte a ridurre il carico fiscale;
- occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di non permettere, in sede di verifica fiscale, l'accertamento dell'imposta dovuta.

Gestione risorse umane

- registrazione in contabilità di rimborsi spese in tutto o in parte inesistenti al fine di ridurre il carico tributario;
- contraffazione di documenti relativi ai rimborsi spese allo scopo di ridurre il carico tributario;
- occultamento o distruzione di documenti relativi ai rimborsi spese al fine di non permettere, in sede di verifica fiscale, la verifica degli importi annotati in contabilità.

2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Il rischio di commissione di reati tributari è presente in ogni impresa. Si tratta, invero, di reati trasversali per ogni organizzazione, al pari, a titolo esemplificativo e certamente non esaustivo, di taluni reati societari. Qualsiasi società, infatti, si trova, nel corso della propria attività, a dover dichiarare dati per il calcolo delle imposte, emettere e ricevere fatture di pagamento. Ancora, qualsiasi ente detiene le proprie scritture contabili e gli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione ed è soggetto al pagamento delle imposte. La Società, dunque, ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al Codice Etico e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel Decreto 231, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- organigramma funzionale;
- *risk assessment* aggiornato (documento ricompreso nel modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente);
- le procedure interne.

La valutazione della specificità delle attività aziendali, volte alla ricerca dell'eventuale sussistenza di aree di rischio maggiormente esposte, ha restituito esiti che richiedono un costante monitoraggio delle attività che interessano i reati tributari.

Le aree a rischio per la consumazione delle fattispecie di cui si discute sono state rintracciate nelle seguenti aree e funzioni:

- attività preparatorie alla predisposizione del bilancio (o di sue singole poste);
- gestione flussi finanziari;
- operazioni infragruppo e gestione pagamenti *branch*;
- gestione note spese;
- predisposizione, sottoscrizione e trasmissione di modelli per pagamento tributi, contributi, ritenute e imposte;
- rapporti con uffici doganali.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Per attività a rischio con riferimento alla famiglia dei reati tributari devono considerarsi tutte quelle condotte che direttamente e/o indirettamente permettono sia la consumazione dei reati presupposto, nonché la formazione di singoli elementi utili alla successiva concretizzazione dei predetti reati.

Costituiscono, in particolare, **aree di rischio diretto**, le seguenti attività:

- versamento di ritenute previdenziali;
- registrazione contabile di fatture o altri documenti per cui è prevista l'obbligatoria registrazione;
- conservazione dei libri contabili;
- gestione della fatturazione, ivi compreso il controllo relativo alla correttezza dei dati riportati, delle parti del rapporto contrattuale sottostante e della prestazione resa;
- verifica sulla controparte, sia per le fatture attive che per le fatture passive;
- contratti infragruppo e operazioni infragruppo;
- gestione dei flussi finanziari (sia in entrata che in uscita);
- predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte dirette IRES ed IRAP e all'IVA;
- sottoscrizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte dirette IRES e IRAP e all'IVA;
- predisposizione del modello 770 Ordinario e Semplificato - predisposizione del modello Certificazione Unica;
- sottoscrizione del modello 770 Ordinario e Semplificato;
- versamenti relativi alle imposte dirette IRES ed IRAP;
- versamento delle ritenute relative ai redditi di lavoro autonomo e di agenzia;
- versamenti IVA, verifica e monitoraggio del credito IVA;
- decisioni circa l'esposizione dell'IVA nelle fatture;

- quantificazione dei crediti di imposta e delle ritenute portati ad abbattimento di imposte sui redditi ed Iva; raccolta della documentazione comprovante la loro sussistenza;
- verifica sull'effettività dell'acquisto realizzato (entrata merci per i beni; erogazione del servizio) e la congruità del prezzo corrisposto: approvazione della spesa sostenuta (verifica della correttezza formale dei giustificativi di spesa);
- verifica della corrispondenza tra ordine di acquisto e contenuto/dettaglio del documento fiscale utilizzato per la registrazione del costo), contabilizzazione di tutti i documenti aventi rilevanza fiscale (fatture, note spese, cedolini paga), formalizzazione di memo e/o report per la registrazione delle fatture sprovviste di documentazione a supporto (memo redatto e firmato dalla funzione richiedente nel quale specificare le motivazioni dell'assenza);
- gestione degli incassi e verifica della documentazione a supporto;
- gestione dell'emissione di documenti rilevanti ai fini fiscali (ad es. CMR per il trasporto di merci all'estero, DDT per il trasporto di merci in Italia) e verifica della documentazione giustificativa dell'avvenuta operazione;

Parimenti, rappresentano **aree di rischio indiretto**, le seguenti:

- gestione degli adempimenti relativi al calcolo delle buste paga;
- gestione delle note di credito e di addebito;
- gestione dei documenti di trasporto;
- gestione delle consulenze (ad esempio, corsi di formazione, ricerche di mercato, pubblicità, *marketing*, sponsorizzazioni, ecc.);
- verifica e monitoraggio della sussistenza di crediti relativi alle imposte dirette IRES ed IRAP - monitoraggio dell'eventuale utilizzo in compensazione di crediti tributari;
- verifica e monitoraggio dei crediti relativi ai versamenti effettuati in relazione alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo e di agenzia;
- processo di selezione dei fornitori;
- processo di selezione di clienti e/o *partners*;
- apertura o chiusura di conti correnti;
- contratti di noleggio (per esempio di componenti *hardware*);
- contratti di locazione di beni mobili o immobili;
- contratti di comodato di beni mobili o immobili;
- beni acquistati dalla Società con riserva di proprietà (per esempio, acquisto di rate di un bene mobile);
- denaro o altri beni gestiti dalla Società ma di proprietà di soggetti terzi, ivi inclusi i dipendenti;
- denaro o altri beni in deposito presso la Società, ma di proprietà di soggetti terzi;
- conti correnti postali in paesi *black list* o dove vige il segreto bancario;
- operazioni di *import/export* di beni;
- ;

- contenziosi o accertamenti di natura fiscale.
- *segregation of duties*: per l'approvazione della spesa sostenuta, per la contabilizzazione di tutti i documenti aventi rilevanza fiscale (fatture, note spese, cedolini paga), per la formalizzazione di memo e/o *report* per la registrazione delle fatture sprovviste di documentazione a supporto (memo redatto e firmato dalla funzione richiedente nel quale specifichi le motivazioni dell'assenza);
- archiviazione del materiale comprovante l'effettività e congruità della transazione;
- comunicazioni all'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda i luoghi dove sono conservate le scritture contabili;
- sottoscrizione transazioni fiscali (accordi con agenzia delle entrate per definire prima del contenzioso contestazioni in ambito fiscale);
- cessione/acquisto di *asset* aziendali ed operazioni straordinarie; movimentazione di *asset* aziendali senza trasferimento della proprietà.

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO DIRETTO E INDIRECTO

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso divieto** - a carico di tutti i Destinatari - di:

- porre in essere attività volte a fornire una falsa rappresentazione della situazione fiscale della società;
- registrare in contabilità costi fittizi in assenza di documenti giustificativi ovvero produrre documenti falsi.
- porre in essere operazioni volte a consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- porre in essere operazioni volte a consentire a terzi il conseguimento di un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente;
- cedere a terzi documenti fiscali ideologicamente falsi;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, non interponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo da queste esercitate;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
- evitare di porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento;
- conservare traccia di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione finanziaria e a questa consegnata in sede di accertamento.

Le attività considerate a rischio devono essere improntate ai seguenti **principi**:

- Esistenza di procedure/linee guida formalizzate: esistenza di specifici documenti volti a disciplinare principi di comportamento e modalità

operative per lo svolgimento delle attività. Tali documenti sono caratterizzati da una chiara ed esaustiva definizione di ruoli e responsabilità e da un'appropriatezza delle modalità previste per l'archiviazione della documentazione rilevante.

- Tracciabilità e verificabilità ex-post delle attività tramite adeguati supporti documentali/informatici: verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di operazioni, transazioni e azioni, al fine di garantire un adeguato supporto documentale che consenta di poter effettuare specifici controlli.
- Separazione dei compiti: l'esistenza di una preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi anche all'interno di una stessa Unità Organizzativa, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti.
- Esistenza di un sistema di procure coerente con le responsabilità organizzative assegnate: l'attribuzione di poteri esecutivi, autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate nell'ambito dell'attività descritta, oltre che chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

L'ente, per l'esecuzione delle seguenti attività, ha stabilito quanto segue:

Offerte commerciali

Prima di giungere alla fatturazione attiva, le fasi del processo sono le seguenti:

- opportunità;
- quotazione;
- ordine;
- esecuzione dell'attività.

Le *'opportunità commerciali'* sono gestite dalle funzioni competenti per il tramite di uno specifico gestionale (*Sales Force*).

La successiva *'fase di quotazione'* è operata tramite il supporto di un altro gestionale (NTTIS).

L'ulteriore fase attinente agli *'ordini'* è effettuata con un distinto gestionale (SAP) che riceve un flusso di dati da parte del gestionale NTTIS.

Prima della generazione dell'ordine è previsto un punto di controllo, c.d. *"protocollazione dell'ordine"* di competenza della struttura di prevendita.

Le autorizzazioni vengono rilasciate tramite il gestionale NTTIS. Nel caso di particolari esigenze rispetto ai dati di "volume e margini" sarà il responsabile commerciale di riferimento a dover chiedere le autorizzazioni.

L'utilizzo dei citati gestionali permette di soddisfare la c.d. tracciabilità poiché l'organizzazione avrà la possibilità di tenere traccia degli sviluppi operativi e di ripercorrere, a posteriori, a ritroso le singole fasi.

Fatturazione attiva e pagamenti

Con riferimento alle attività di 'servizio' rese dall'organizzazione vi è un flusso informativo (per il tramite di invio di mail) dai *project manager* della chiusura delle attività; mentre per la commercializzazione dei 'prodotti' la tracciabilità è garantita dall'arrivo della merce e dell'uscita con la relativa documentazione di trasposto (c.d. DDT).

Ciononostante, è fatto obbligo a chiunque rilevi elementi che possano suscitare il sospetto di illecite attività di fatturazione fittizia o di sovrapproduzione - importi maggiori di quelli reali - deve darne immediata notizia al CFO e della segnalazione è data notizia all'Organismo di Vigilanza.

La fatturazione avviene in base alla diversa tipologia di servizio reso dall'organizzazione e questi possono differenziarsi in:

- prodotti
- servizi di consulenza;
- servizi tecnici;
- servizi di supporto ;
- e servizi gestiti.

Il prodotto è composto da *hardware* e *software*.

I servizi di consulenza comprendono la fornitura di servizi di consulenza e integrazione durante le fasi di pianificazione e costruzione dei progetti, sfruttando l'esperienza in reti, sicurezza, ambienti operativi, tecnologie di archiviazione e *contact center*.

I servizi tecnici e i servizi di supporto includono l'assistenza ai clienti nella progettazione, implementazione, supporto e ottimizzazione della loro infrastruttura per migliorare le loro operazioni e ridurre i costi.

I servizi gestiti comprendono le competenze, i sistemi, le persone e le risorse necessarie per garantire che la tecnologia implementata presso le sedi dei clienti funzioni in modo ottimale in ogni momento e supporti i requisiti critici dei clienti.

I corrispettivi per le suddette attività saranno definiti in maniera proporzionale e seguendo le cinque fasi di:

1. definizione del contratto;
2. definizione delle obbligazioni in capo all'organizzazione;
3. determinazione del corrispettivo;
4. adempimento delle obbligazioni assunte;
5. ricevimento del corrispettivo.

Ognuna di queste fasi si svilupperà in aderenza al contenuto della *policy* di Gruppo "Revenue Recognition" (area finance).

La fatturazione attiva, inoltre, a seconda delle diverse tipologie di attività erogate dall'ente (prodotti, consulenza, servizi) potrà avere tempistiche differenti:

- Prodotto -> alla consegna;
- Servizi gestiti e di supporto -> nel tempo a quote costanti lungo la durata del contratto;
- Servizi tecnici e di consulenza -> tempi e materiali man mano che il servizio viene erogato.

Il tutto in conformità al contenuto della *policy* di Gruppo “*Accounting Policies Summary*” (area *finance*).

Fatturazione passiva

Prima di giungere al pagamento delle fatture passive, le fasi del processo sono:

ricezione ordine cliente

- esigenza manifestata per attività interne;
- ricerca fornitore;
- proposta, valutazione e accettazione;
- esecuzione attività;
- ricezione fattura.

Le esigenze manifestate si differenziano in:

- acquisti di materiale *hardware/software* da *preferred partner* con i quali sono stati sottoscritti, prima di giungere alla presente fase, degli accordi di Gruppo. Tali acquisti si rendono necessari per soddisfare le ordinarie necessità del business dell'ente;
- attività collaterali all'operatività dell'organizzazione (es. percorsi formativi, interventi di manutenzione degli edifici, etc.).

La risorsa aziendale direttamente interessata dall'esigenza la rappresenta al proprio *manager* di riferimento.

La risorsa, ricevuta conferma dal manager, si interfaccia con l'Ufficio Acquisti. Quest'ultimo avvierà la fase di raccolta dei preventivi e successivamente, in forza dei criteri di affidabilità e prezzo, individuerà il fornitore. Sarà così creato un *purchase order* (ordine di acquisto, PO), inoltrato al *manager* di riferimento che procederà ad autorizzarlo.

La tracciabilità dell'attività, a posteriori e a ritroso, è garantita dall'ordine di acquisto.

Prima di definire il pagamento vi sarà la verifica: dell'ordine di acquisto; della documentazione contabile (fattura passiva); dell'esecuzione delle attività (in caso di servizio); della documentazione di trasporto (in caso di beni).

Imposte e tributi

La documentazione fiscale (es. dichiarazioni fiscali, siano esse relative a imposte dirette o indirette; deleghe; istanze e ogni altro documento utile nel rapportarsi con l'amministrazione finanziaria) sarà sottoscritta unicamente dal soggetto munito di idonea procura. Il pagamento delle imposte sarà effettuato da un soggetto distinto dal precedente e anche in questo caso munito di specifica procura.

Transazioni internazionali tra le società del Gruppo NTT Limited

Tra le diverse società appartenenti al Gruppo NTT si possono perfezionare operazioni commerciali infragruppo. In tal caso l'intera procedura seguirà quanto disposto dalla *policy* di Gruppo "*Intercompany Transactions*" (area *finance*).

Incarichi a consulenti e professionisti esterni

Gli incarichi a liberi professionisti, consulenti e collaboratori esterni sono assegnati con lettera di incarico scritta, che ne indica puntualmente il contenuto. La stessa lettera indica, l'importo degli onorari che saranno riconosciuti.

La gestione del rapporto con i consulenti avviene in modo che non vi sia identità soggettiva tra chi richiede la consulenza e chi verifica l'effettivo adempimento dell'incarico, prima di eseguire il pagamento.